



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo

Prova finale di Laurea

—

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

ACE: aiuto alla crescita economica

Relatore

Ch.mo Prof. Antonio Viotto

Correlatore

Ch.mo Prof. Loris Tosi

Laureando

Michele Targa

Matricola 816405

Anno Accademico

2011 / 2012

I N D I C E

• INTRODUZIONE	1
----------------------	---

CAPITOLO PRIMO

ACE: AMBITO SOGGETTIVO

1.1	ACE: caratteristiche e struttura del nuovo sistema agevolativo	11
1.2	Soggetti beneficiari dell'agevolazione.....	12
1.3	Soggetti esclusi dall'agevolazione	18
1.4	Disciplina specifiche per i soggetti aderenti al consolidato nazionale o esercitanti l'opzione della trasparenza fiscale.....	21

CAPITOLO SECONDO

ACE: AMBITO OGGETTIVO

2.1	Determinazione della variazione del capitale proprio e limite del patrimonio netto	32
2.2	Disposizioni antielusive	45
2.3	Contributi INPS ed Ace	53
2.4	Esempi	57

CAPITOLO TERZO

L'ACE: UNA RIPROPOSIZIONE DELLA DUAL INCOME TAX

3.1	L'introduzione della Dit nel nostro sistema fiscale	67
3.2	Caratteristiche della Dual Income Tax.....	69
3.3	Disciplina antielusiva e Super Dit per le società che si quotano	81
3.4	L'Ace e la Dit: un confronto tra nuova e vecchia agevolazione	87

CAPITOLO QUARTO

RAFFRONTI TRA ACE E PRECEDENTI AGEVOLAZIONI FINALIZZATE ALLA CRESCITA ECONOMICA DELLE IMPRESE

4.1	L'agevolazione Visco alle imprese: analisi della legge 13 maggio 1999 n. 133	100
4.2	Ace e agevolazione Visco: tratti in comune e differenze.....	110
4.3	L'agevolazione Tremonti ter.....	116
4.4	Breve confronto tra l'Ace e la Tremonti ter.....	123
4.5	Breve confronto tra Ace e Notional interest deduction belga.....	126
	• CONCLUSIONI.....	129
	• BIBLIOGRAFIA	132

INTRODUZIONE

La grave crisi economica che ha colpito l'intera Europa in questi ultimi anni e in particolare l'Italia può essere riconducibile principalmente a¹:

- 1) l'ingente debito pubblico che è stato accumulato a partire dagli anni 70-80²;
- 2) il problema della crescita economica che si è arrestata da alcuni anni³;
- 3) le inadeguate misure utilizzate dallo Stato per affrontare il periodo di crisi.

Queste sono le principali cause che hanno portato ad una crisi del nostro Paese non più sostenibile, tantoché nel novembre 2011 per tentare di uscire da tale situazione è stato nominato un governo provvisorio tecnico.

Nell'arco di poco tempo è stato emanato il D.L. n. 201 del 06/12/2011 che è entrato in vigore il medesimo giorno e che è stato convertito nella legge del 22/12/2011, n. 214, in vigore dal 28/12/2011. Tale intervento da parte del governo è stato denominato "Manovra Salva Italia" e contiene al suo interno tutta una serie di disposizioni volte a realizzare due obiettivi principali, ossia:

1) In tal senso AA.VV., *Quali sono le cause della crisi*, 20-10-2011 <http://www.focus.it/curiosita/economia/quali-sono-le-cause-della-crisi_C39.aspx>, (16-03-2012).

2) Un paese che deve affrontare un elevato debito pubblico spreca gran parte del denaro che potrebbe utilizzare per finanziare lo sviluppo delle nostre imprese, per pagare gli interessi sul debito. Ne consegue che se ogni anno il debito italiano continua ad aumentare, sempre più risorse vengono consumate per ripagare gli interessi e ciò va a discapito della nostra economia che non riuscendo a crescere subisce l'ulteriore conseguenza negativa di non riuscire ad ottenere le risorse monetarie necessarie a ripagare e gli interessi sul debito e le quote capitale. Ciò genera un ulteriore circolo vizioso che porta il nostro Paese ad aumentare sempre di più il suo debito pubblico, fino a che ci saranno investitori disposti a comprare i nostri titoli di Stato richiedendo, però, tassi di interesse sempre più elevati.

3) Lo stesso Governatore della BCE (Banca Centrale Europea) Mario Draghi aveva già evidenziato nel 2010, quando era ancora governatore della Banca d'Italia, come i tassi di crescita di produttività dell'Italia fossero, nel corso dell'ultimo decennio, molto al di sotto di quelli di altri paesi europei (v. su tutti Germania e Francia), mentre, d'altro canto, era aumentato molto di più il costo del lavoro. In tal senso v. AA. VV., *Società, perché l'Italia non cresce? Le risposte di Draghi*, 8-11-2010, <<http://www.sa.camcom.it/P26UI5677T26/Societa--perche-l-Italia-non-cresce--Le-risposte-di-Draghi.htm>>, (03-03-2012).

- 1) correggere i conti pubblici del nostro Paese;
- 2) sostenere una nuova crescita economica.

Il primo è stato ritenuto il più importante e la manovra lorda complessiva⁴ per il pareggio di bilancio del 2013 è valutata pari a 34,4 miliardi, mentre nel 2014 a 37,8 miliardi. Tutte queste entrate, che derivano da un aumento della tassazione, verranno bilanciate con i primi interventi volti a favorire la crescita del Paese. Si è quindi chiarito che l'obiettivo principale dell'attuale governo è quello di arrivare al pareggio di bilancio (che, come si è stimato, dovrebbe essere raggiunto entro il 2014) e in secondo luogo incentivare la crescita economica del Paese.

Tornando all'analisi del decreto sono quattro gli ambiti principali su cui verte la manovra ed essi sono:

- a) in primis quello che permetterà il recupero della maggior parte delle risorse finanziarie ossia l'Imu⁵ (ex Ici), che è l'imposta municipale unica che sarà applicata anche alla prima casa e che va versata per la metà allo stato e non più solo ai comuni. A tale imposta saranno affiancati ulteriori prelievi addizionali, tra i quali vanno ricordati le tassazioni per chi possiede beni di lusso, nonché i prelievi derivanti dai depositi titoli, sia italiani, che esteri, ed infine anche il rincaro delle accise sui carburanti;
- b) il secondo è quello che riguarda la riforma delle pensioni che vede un notevole cambiamento; infatti dal 1 gennaio 2012 è esteso a tutti

4) In tal senso PESOLE D., *Pareggio di bilancio da 34 miliardi*, in *Il Sole 24 Ore*, 7 dicembre 2011. Di questi 34,4 miliardi previsti per il pareggio di bilancio 2013 13,1 miliardi saranno costituiti dagli aumenti di 2 punti percentuali sulle aliquote Iva del 10 e del 21%.

5) In tal senso AA.VV., *Cos'è l'IMU*, <<http://www.calcoloimu.it/cos-e-l-imu>>, (05-03-2012)
Imu è l'acronimo di "Imposta Municipale propria". Essa è stata introdotta con il nuovo decreto "Salva Italia" e va a sostituire la vecchia Ici e la componente immobiliare dell'Irpef ossia l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Essa viene applicata a tutti gli immobili, compresi le abitazioni principali, e i soggetti passivi di tale forma di tassazione sono individuabili nel proprietario di immobili o titolari di diritti reali quali: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. La base imponibile è la stessa che veniva utilizzata per la vecchia Ici, con la sola differenza che vengono aumentati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale. Tale imposta trova il suo riferimento normativo all'articolo 13 del D.L. n°201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214.

i lavoratori il metodo contributivo⁶ per il calcolo delle pensioni, risultando quindi superato il precedente metodo retributivo. Viene inoltre modificata l'età di pensionamento, che per gli uomini si estende fino ai 66 anni, con una fascia di flessibilità fino ai 70 anni, mentre per le donne si estende fino ai 62 anni, con una fascia di flessibilità che arriva, anche per loro, fino ai 70 anni. Infine, è da sottolineare che l'indicizzazione delle pensioni all'inflazione è garantita solo per le pensioni minime e in modo parziale per le pensioni fino a due volte il minimo;

- c) il terzo è quello diretto alla lotta contro l'evasione fiscale; sono state attuate riforme molto interessanti: ad esempio dal 1 gennaio 2012 le banche hanno l'obbligo di comunicare al Fisco tutte le movimentazioni bancarie e finanziarie dei propri investitori. Inoltre, sempre al fine di ridurre l'evasione, è previsto che la tracciabilità per l'uso del contante scenda da 2500 a 1000 euro, al fine di ridurre

6) In tal senso AA.VV., *Riforma pensioni 2012 decreto Monti*, <http://www.okpedia.it/riforma_pensioni_2012_decreto_monti>, (05-03-2012)

Per quanto riguarda la riforma delle pensioni risulta importante sottolineare la differenza tra sistema contributivo e quello retributivo. Per quanto riguarda il primo, che come si è visto entrerà in vigore per tutti i lavoratori dal 1 gennaio 2012, la pensione che deve essere percepita viene calcolata in base ad i contributi che sono stati versati nel corso della vita lavorativa del soggetto e questo è certamente più penalizzante in termini di importo della pensione in quanto la maggior parte dei lavoratori agli inizi della vita lavorativa quasi mai guadagnano come alla fine della loro carriera. Invece, nel sistema retributivo, la pensione si calcola in misura percentuale alle retribuzioni che vengono percepite dal lavoratore negli ultimi anni di lavoro e questo è un notevole vantaggio per il lavoratore stesso perché se un soggetto ha guadagnato negli ultimi anni lavorativi molto di più di quello che ha percepito precedentemente, allora percepisce una pensione più alta. Questo metodo è sì favorevole al lavoratore, ma contribuisce ad incrementare gli sprechi di denaro e quindi la spesa pubblica, ecco perché il governo Monti ha deciso di passare al sistema contributivo.

C'è infine da dire che per percepire la pensione bisogna, almeno, aver maturato 20 anni di contributi e nel caso si volesse accedere anticipatamente alla pensione agli uomini è consentito con un'anzianità di 42 anni e un mese, mentre alle donne con un'anzianità di 41 anni e un mese, però vengono applicate delle penalizzazioni pari al 2% rispetto ad ogni anno di anticipo prima dei 62 anni al fine di scoraggiare i licenziamenti anticipati.

7) In tal senso AA.VV., *Monti: "La priorità è la lotta all'evasione"*, in *La Stampa*, 21 giugno 2012. Come sottolineato dal Premier Monti, durante l'anniversario all'Aquila della fondazione della Guardia di Finanza, l'obiettivo primario che vuole perseguire il governo è quello della lotta all'evasione in quanto tale fenomeno negativo "mina quel patto tra Stato e cittadini senza il quale non può esserci crescita per il paese". Il Premier ha successivamente evidenziato come tale fenomeno abbia ormai raggiunto una portata non più sopportabile, e due sono le strade che egli ha individuato per combattere l'evasione: la prima è una "solida azione di contrasto" agli illeciti, mentre la seconda è diretta a migliorare il rapporto fisco-contribuenti incentrandolo sulla trasparenza.

il riciclaggio di denaro;

- a) il quarto è quello che riguarda la riforma del mercato del lavoro⁸ e che mira a rendere più flessibile tale mercato al fine di favorire gli investimenti stranieri nel Paese. Infatti, molte multinazionali preferiscono non investire in Italia, in quanto il costo del lavoro è certamente più elevato rispetto ai Paesi orientali; inoltre non è permesso licenziare un dipendente se non sussiste una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo od oggettivo (e ciò è la causa principale che limita fortemente gli investimenti stranieri).

Si può vedere come i primi tre provvedimenti siano diretti principalmente a permettere al governo di ottenere le risorse finanziarie necessarie a sviluppare una futura crescita economica del nostro Paese, mentre il quarto è più indirizzato a favorire una ricrescita dell'economia attraverso una maggior liberalizzazione del mercato del lavoro che permetta alle nostre imprese italiane di rialzarsi dopo anni di declino. Sempre in aiuto delle imprese sono state introdotte alcune agevolazioni fiscali, tra le più importanti si segnalano⁹:

- a) l'Ace, ossia aiuto alla crescita economica, è un'agevolazione volta a favorire la ricapitalizzazione delle imprese (e che sarà oggetto di analisi nei prossimi capitoli);
- b) due interventi in materia di Irap volti a modificare la deduzione IRAP dalla base imponibile IRES/IRPEF.

Ma prima di passare all'analisi puntuale delle caratteristiche dell'Ace, appare opportuno analizzare brevemente l'evoluzione del Tax Design¹⁰

8) La flessibilità nel mercato del lavoro è stata ricercata dal governo Monti tramite la riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che è proprio quello che riguarda i licenziamenti illegittimi. Negli anni passati per più volte si è cercato di modificare questo articolo, ma a tali modifiche i sindacati si sono sempre opposti al fine di tutelare il lavoratore. Questo però ha portato ad un blocco nel mercato del lavoro, per superare il quale il governo Monti ha deciso di intervenire con alcune riforme tra le quali quella sicuramente più importante è dovuta al fatto che in caso di licenziamenti economici c'è ancora la valutazione del giudice, ma egli non potrà più ordinare il reintegro, ma potrà decidere di rimborsare il lavoratore licenziato con un indennizzo che va dalle 15 alle 27 mensilità, a seconda dell'età del lavoratore, e che è a carico dell'azienda.

9) In tal senso SERGIACOMINI C., "Manovra Monti- Gli aiuti alle imprese", in *Dispensa MAP On-line*, febbraio 2012, n. 2 pp. 615.

10) In tal senso DI MAJO A., *Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale e assistenziale*, Commissione 6^a Senato della Repubblica (Finanze e Tesoro), Roma, 9 febbraio 2012, pag. 2-10.

nel Paese per capire meglio come l'attuale riforma agevolativa possa inserirsi all'interno di questo trend.

E' già stato anticipato che l'Ace è un'agevolazione che mira a favorire la patrimonializzazione delle imprese, e questo al fine di ridurre l'apporto di capitale di debito che nel corso dei decenni passati è stato prevalentemente utilizzato dalle aziende sia di piccole che di medio/grandi dimensioni. Infatti già dagli anni settanta-ottanta in gran parte dell'Europa si è potuto constatare che l'elevata tassazione sull'utile d'impresa accompagnata da un notevole incremento dell'inflazione incentivava le imprese a ricorrere maggiormente ai finanziamenti, in quanto gli interessi passivi potevano essere dedotti ai fini della determinazione dell'imponibile. Cominciavano quindi ad essere proposte nuove forme di tassazione volte a ridurre la discriminazione di trattamento tra imprese che utilizzavano capitale proprio rispetto a quello che ricorrevano al capitale di debito. Tra le varie si possono ricordare la tassazione cash flow e l'expense tax¹¹, le quali erano indirizzate a rendere neutrali i risultati del prelievo fiscale rispetto alle forme di finanziamento.

Tale esigenza viene sentita in Italia a partire dalla metà degli anni novanta, momento in cui venivano proposte numerose riforme fiscali volte a diminuire gli elevati livelli di indebitamento che interessavano buona parte delle imprese (eccetto quelle di grandissime dimensioni) e che erano dovuti al nuovo contesto internazionale nel quale erano entrate per effetto del processo di globalizzazione.

Proprio al fine di ridurre tale andamento vennero introdotte due importanti riforme:

1) la Dual Income Tax¹²;

11) La tassazione cash flow si basa sulla contabilità di cassa e non trattando diversamente gli interessi sul debito dalla remunerazione del capitale proprio, rende neutrale la tassazione e quindi, di conseguenza, la scelta dei mezzi di finanziamento dell'impresa. La seconda usa il concetto di reddito consumato sostituendolo a quello di reddito prodotto. In tal senso DI MAJO A., op. cit., pag. 3.

12) La Dit è un sistema di tassazione introdotto in Italia dal governo Visco con il D. Lgs. 466/97 che permetteva alle imprese di pagare un'aliquota agevolata sui redditi prodotti nel

2) e l'imposta regionale sulle attività produttive dall'altro (Irap)¹³.

La Dit si basava sulla divisione del reddito in due parti: la prima si determinava applicando un coefficiente di rendimento sull'incremento di capitale proprio e la quota di reddito così determinata era assoggettata ad un'aliquota di tassazione ridotta, mentre la seconda parte di reddito veniva tassata con aliquota normale.

L'Irap è invece un tributo che si applica al valore aggiunto netto di un'impresa e tramite la sua introduzione sono stati aboliti i precedenti contributi sanitari a carico del datore di lavoro, l'Ilor e altre imposte minori.

L'introduzione di queste due normative dovevano, insieme, riuscire ad incentivare il ricorso al capitale di rischio e di conseguenza ridurre contemporaneamente il grado di leverage delle imprese. Infatti si prevedeva che l'esclusione degli oneri finanziari come costi deducibili ai fini Irap e l'agevolazione sulla tassazione degli utili che consentiva la Dit potessero permettere di raggiungere tale scopo. Tuttavia, la Dit dopo pochi anni fu eliminata (anche se permise di aumentare l'apporto di capitale proprio da parte delle imprese italiane), mentre l'Irap è tuttora vigente, ma nel corso degli anni ha subito numerose modifiche, che ne hanno alterato la struttura iniziale. Un'altra riforma volta sempre a ridurre il grado di indebitamento delle imprese fu realizzata con la legge finanziaria del 2008, la quale abbassò la tassazione sull'utile d'impresa di sei punti percentuali e nel contempo permise la deducibilità degli interessi passivi fino a concorrenza del totale degli

nel caso in cui si fosse apportato in impresa nuovo capitale proprio. Tale agevolazione aveva la finalità di ridurre il grado di indebitamento delle imprese aumentando, di conseguenza, la loro capitalizzazione. L'aliquota che si applicava alla parte di reddito agevolato era pari al 19% ed era certamente più bassa rispetto a quella ordinaria del 37%.

13) In tal senso AA.VV., *L'Irap: Cos'è e come calcolarla*, 9 marzo 2009, <<http://www.fiscocontributi.com/irap-cose-e-come-calcolarla/>>, (05-03-2012).

L'Irap è l'acronimo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed è un'imposta locale che viene applicata a determinati tipi di attività esercitate se svolte come attività d'impresa. La base imponibile sulla quale viene applicata l'Irap è calcolata come differenza tra i ricavi e i costi della produzione che determinano il valore netto della produzione ossia il guadagno realizzato dall'impresa durante l'anno. A tale valore si applica un'aliquota del 3,9%, ma essendo un'imposta regionale le regioni possono decidere di aumentarla fino ad un punto percentuale a seconda del tipo di attività svolta.

interessi attivi, e l'eccedenza poteva essere dedotta fino al 30% del margine operativo lordo (Mol).

Tutte queste riforme che sono state presentate avevano, come si è già avuto modo di vedere, lo scopo di ridurre il grado di leverage. Si propongono di seguito due grafici ripresi dalla banca dati MET che analizzano rispettivamente, per il decennio che va dal 1998 al 2008, i livelli di leverage e le variazioni di capitale netto per classe dimensionale.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totale	9.43%	15.54%	10.39%	12.67%	8.11%	10.67%	10.17%	8.25%	8.19%	20.90%
Micro: 1-9 addetti	6.47%	12.84%	9.40%	13.72%	5.90%	12.04%	11.08%	8.87%	8.25%	16.89%
Piccole: 10-49 addetti	8.66%	14.41%	11.15%	11.47%	8.46%	8.80%	9.68%	8.06%	8.61%	24.43%
Medie: 50-249 addetti	12.70%	19.05%	11.18%	16.21%	8.64%	10.99%	9.82%	7.45%	7.62%	23.31%
Grandi: 250 addetti	10.79%	16.63%	6.76%	4.81%	15.74%	16.61%	7.79%	7.39%	6.43%	19.82%

Tabella 1: relativa al decennio 1998-2008 relativa ai livelli di indebitamento per classe dimensionale (Fonte banca dati MET)¹⁴.

14) Cfr. DI MAJO A., op. cit., pag. 9.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totale	9.43%	15.54%	10.39%	12.67%	8.11%	10.67%	10.17%	8.25%	8.19%	20.90%
Micro: 1-9 addetti	6.47%	12.84%	9.40%	13.72%	5.90%	12.04%	11.08%	8.87%	8.25%	16.89%
Piccole: 10-49 addetti	8.66%	14.41%	11.15%	11.47%	8.46%	8.80%	9.68%	8.06%	8.61%	24.43%
Medie: 50-249 addetti	12.70%	19.05%	11.18%	16.21%	8.64%	10.99%	9.82%	7.45%	7.62%	23.31%
Grandi: 250 addetti	10.79%	16.63%	6.76%	4.81%	15.74%	16.61%	7.79%	7.39%	6.43%	19.82%

Tabella 2: relativa alle variazioni di capitale netto per classe dimensionale (Fonte banca dati MET)¹⁵.

Dall'analisi di queste due tabelle possono derivare alcune considerazioni interessanti. Si può, ad esempio, osservare che negli anni dal 1998 (anno in cui entra in vigore la Dit) al 2003 (ultimo anno di efficacia della Dit) il livello di indebitamento per le imprese di micro e piccole dimensioni è cresciuto (ad eccezione del 2003 dove per le imprese di medie dimensioni si registra un grado di indebitamento pari al 47% al di sotto della media degli anni precedenti) e quindi, in un primo momento, sembrerebbe che per tali imprese l'agevolazione non abbia avuto alcun effetto. Se però si esamina il secondo grafico si può notare come, per tali imprese, ci sia negli anni dal 1999 al 2003 un incremento continuo di capitale netto. Quindi si può dire che tale riforma non sia riuscita nell'intento di ridurre il grado di leverage aziendale, però ha avuto il vantaggio di spingere le imprese micro/piccole ad apportare nuovo capitale proprio nel corso degli anni

15) Cfr. DI MAJO A., op. cit., pag. 10.

al fine di godere dei vantaggi dell'agevolazione. Nell'anno 2003 il grado di indebitamento è sceso notevolmente perché si è cercato di fruire degli ultimi effetti positivi della Dit che stava per essere eliminata, mentre nel 2004 esso cresce di nuovo e pesantemente. Passando ad analizzare gli anni che vanno dal 2004 al 2008 si può osservare che i livelli di indebitamento sono cresciuti, ma nel contempo sono aumentati anche gli incrementi di capitale netto. Questo, da un lato, era dovuto al fatto che negli anni 2004-2005 era stato introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che effettuavano investimenti e, dall'altro, perché nel 2008 era stata introdotta la legge finanziaria che riduceva la tassazione dell'utile di sei punti percentuali e la possibilità di dedursi gli interessi passivi.

Differente è invece il discorso per le medie/grandi imprese dove, negli anni tra il 1998 e il 2003, si può notare che il livello di indebitamento è rimasto per lo più costante (salvo leggere variazioni), ma questo era anche dovuto al fatto che esse presentavano già un livello di indebitamento più che proporzionato in relazione al capitale proprio (rapporto 40 a 60). Se poi si va a vedere la seconda tabella non si può non notare come, anche in questo caso, ci fossero negli anni evidenziati incrementi di capitale netto dovuti al fatto che, anche queste tipologie di imprese, cercavano di usufruire dei vantaggi offerti dall'agevolazione. Continuando nell'analisi degli anni che vanno dal 2004 al 2008 si può rilevare come i livelli di indebitamento per le medie imprese siano rimasti per lo più costanti, mentre per le grandi sono interessanti negli anni 2004, 2005, 2006 i livelli di leverage sono scesi al 38% e ciò era dovuto al credito di imposta sugli investimenti, che è risultato maggiormente sfruttato da tali tipologie di imprese.

Dopo questa breve introduzione, i prossimi due capitoli saranno dedicati all'analisi dell'agevolazione Ace, la quale ha l'obiettivo di

favorire la patrimonializzazione delle imprese e, di conseguenza, diminuire il loro grado di indebitamento.

CAPITOLO PRIMO: ACE: AMBITO SOGGETTIVO

1.1 ACE: Caratteristiche e struttura del nuovo sistema agevolativo

L'Ace è un'agevolazione diretta a favorire quelle imprese che nello svolgimento della propria attività si dotano di mezzi propri e tale meccanismo si basa sulla deduzione dalla base imponibile del risultato ottenuto moltiplicando il rendimento figurativo per gli incrementi di capitale.

Il suo riferimento normativo è l'articolo 1 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Nel decreto è previsto che le disposizioni attuative della nuova disciplina sarebbero state emanate con un apposito decreto ministeriale, ed infatti il 14 marzo 2012 il Ministero dell'economia e delle finanze è intervenuto per fornire le norme applicative per l'Ace¹⁶. Il decreto ministeriale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012. Passando di seguito all'analisi della disciplina dell'Ace al fine di capire le caratteristiche e la struttura di tale manovra agevolativa, si premette che la normativa è di recentissima introduzione; infatti l'agevolazione trova applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011¹⁷.

16) In tal senso AA.VV., *ACE: definito il contenuto del decreto attuativo*, in, La Lente sul Fisco, 6 marzo 2012.

17) Ciò è stato fatto al fine di permettere immediatamente alle imprese che apportano capitale proprio di godere dell'agevolazione, e questo anche al fine di cercare di rilanciare l'economia italiana in un momento molto difficile dove la maggior parte delle aziende chiudono perché non ce la fanno ad andare avanti, e ciò è causato dal fatto che molte di esse sono eccessivamente indebitate e siccome le banche non concedono più prestiti per finanziare le loro attività, o i proprietari apportano capitale proprio oppure l'impresa è costretta a chiudere.

1.2 Soggetti beneficiari dell'agevolazione

Passando all'analisi dell'agevolazione in esame risulta opportuno, in primis, individuare i soggetti che possono godere; questo viene disciplinato dagli articoli 2 (comma 1 e 2) e 8 (comma 1) del decreto ministeriale 14 marzo 2012.

Infatti, al primo comma dell'articolo 2 vengono indicate le società e gli enti che sono individuati dal Tuir (testo unico imposte sui redditi) al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 73¹⁸. Alla lettera a) del comma 1 sono indicate rispettivamente: le società per azioni¹⁹ e in accomandita per azioni²⁰, le società a responsabilità limitata²¹, le società cooperative²² e le società di mutua assicurazione²³, nonché le società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001²⁴ e le società cooperative europee

18) "Ires: Imposta sul Reddito delle Società", dal sito www.fiscocontributi.com, 11 agosto 2011, <<http://www.fiscocontributi.com/ires-imposta-sul-reddito-delle-societa/>>, (23-03-2012)

All'articolo 73 comma 1 lettera a) e b) del Tuir sono indicati tutti i soggetti passivi Ires. Tale imposta è l'acronimo di imposta sui redditi delle società, è stata istituita con il decreto 344/2003 e dal 1 gennaio 2004 è andata a sostituire la vecchia Irpeg. L'Ires è un'imposta proporzionale e personale con aliquota del 27,5% che viene applicata al reddito d'impresa prodotto da determinati soggetti giuridici, la cui definizione è richiamata all'articolo 83 del Tuir.

19) La società per azioni è disciplinata dagli articoli 2325-2451 del codice civile. Due sono le caratteristiche principali di tale tipo di società: 1) la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale e quindi essi rispondono per le obbligazioni sociali unicamente alla quota di partecipazione; 2) il capitale sociale è diviso in azioni e di conseguenza ogni azione permette al socio di godere di alcuni diritti come partecipare agli utili prodotti e votare in assemblea. L'articolo 2329 del c.c. sancisce che serve un capitale sociale minimo di 120.000 euro per costituire una spa.

20) La società in accomandita per azioni è disciplinata dall'articolo 2452-2461. Per assumere la personalità giuridica tale società ha l'obbligo di iscriversi nel Registro delle Imprese, il quale rappresenta un registro pubblico dove, secondo quanto disposto dall'articolo 2118 del c.c., devono essere iscritti tutti gli atti e i fatti che riguardano la vita dell'impresa. A tale società, secondo quanto sancisce l'articolo 2454 si applicano anche le norme della società per azioni in quanto compatibili. Una delle caratteristiche principali di tale tipo di società risiede nel fatto che si possono individuare due figure di soci: i primi sono gli accomandatari ai quali compete amministrare la società, ed essi sono illimitatamente e solidamente responsabili per le obbligazioni della società. Gli altri soci sono gli accomandanti, i quali risultano responsabili per le obbligazioni della società solo nei limiti di quanto conferito.

21) La società a responsabilità limitata viene disciplinata dagli articoli 2462-2483 del c.c. e una delle sue caratteristiche principali risiede nel fatto che il capitale sociale di costituzione minimo è solo di 10000 euro. Come per la società per azioni, i soci sono responsabili per le obbligazioni sociali nei limiti del capitale investito.

22) A differenza delle società appena descritte, la società cooperativa non persegue scopo di lucro, ma bensì persegue uno scopo mutualistico ossia offre ai propri soci condizioni più vantaggiose di quelle di mercato in termini di beni servizi e possibilità di lavoro.

di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato²⁵.

Alla lettera b) del medesimo comma sono invece indicati: gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale²⁶.

Continuando nell'analisi, al comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale, viene detto che possono godere dell'agevolazione anche le società e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, secondo quanto disposto dall'articolo 73 comma 1 lettera d) del Tuir, purché esse abbiano una stabile organizzazione al suo interno.

In sostanza, si può affermare che sono ricompresi tutti i soggetti IRES, con la sola esclusione, in quanto non richiamati, degli enti non commerciali seppur esercitino un'attività commerciale²⁷.

Due sono i tipi di società cooperative: 1) quelle a mutualità prevalente 2) quelle a mutualità non prevalente. Per rientrare tra le cooperative a mutualità prevalente bisogna rispettare requisiti indicati dall'articolo 2512 del c.c., ossia: 1) si deve svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi; 2) bisogna avvalersi prevalentemente, nello svolgimento dell'attività delle prestazioni lavorative dei soci; 3) bisogna utilizzare prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, gli apporti di beni e servizi da parte dei soci. La società cooperative è disciplinata dalle norme 2511- 2545 del c.c., nonché da quelle delle spa e delle srl se compatibili..

23) Le società di mutua assicurazione o mutue assicuratrici sono disciplinate dagli articoli 2456-2458 del c.c.. Per diventare socio in queste società, bisogna assicurarsi presso la società stessa secondo quanto sancisce l'articolo 2456 del c.c. al comma 3. Oltre alle disposizioni degli articoli 2456-2458 si applicano anche le leggi speciali relative all'esercizio dell'assicurazione e le norme che riguardano le società cooperative se compatibili.

24) La società europea è una particolare forma di società che viene costituita sul territorio dell'Unione Europea e al quale si applica una normativa comunitaria unica, anziché le varie normative dei diversi stati membri.

25) Tale società si basa sugli stessi fondamenti logici che si sono visti per la società europea, con la sola differenza che essa persegue, essendo una società cooperativa, uno scopo mutualistico.

26) Tra gli enti pubblici o privati diversi dalle società, rientrano ad esempio: le associazioni, le fondazioni, i comitati ecc.

Il trust "è un contratto con cui un soggetto disponente (*trustor* o *settlor*) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un soggetto fiduciario (*trustee*), il quale dispone e amministra i diritti reali acquisiti (secondo le indicazioni stabilite nel rapporto giuridico), per uno scopo predeterminato o nell'interesse di un *beneficiary* titolare di un diritto personale, cui potranno trasferirsi in piena proprietà i beni alla fine del *trust*", cfr. TURRISI C., *Trust, strumento di pianificazione e tutela del patrimonio*, in <http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/trust-strumento-di-pianificazione-e-tutela-del-patrimonio>, (23-03-2012).

27) Si può vedere quindi che per poter godere dell'agevolazione risulta necessario in caso non si parla di società, ma di qualsiasi altro ente pubblico o privato, che si eserciti in modo esclusivo o principale un'attività commerciale: quindi per il legislatore il criterio distintivo risiede nell'attività posta in essere.

Tuttavia, tale meccanismo agevolativo non è limitato unicamente ai soggetti IRES, ma si estende anche ai soggetti IRPEF; infatti all'articolo 8, comma 1, viene esplicitato che le disposizioni si applicano, in quanto compatibili e secondo i criteri indicati nel medesimo articolo, anche alle persone fisiche, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, quindi anche i soggetti IRPEF possono godere dell'agevolazione, anche se con alcune diversità rispetto ai soggetti IRES. Ma prima di vedere le differenze con i soggetti IRES, si premette che il reddito prodotto dalle società di persone esso viene tassato per trasparenza in capo ai soci. La disciplina della tassazione per trasparenza del reddito delle società di persone è contenuta all'articolo 5 del testo unico, il quale, innanzitutto, indica quali società di persone le società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice, e poi esplicita che devono essere residenti nel territorio dello stato e che i redditi sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla effettiva percezione. Quindi essere tassati per trasparenza vuol dire che, ai fini delle imposte sui redditi, il reddito che produce, transita in capo ai soci della società: quindi la società produce il reddito, ma l'imposizione avviene in capo ai soci²⁸.

Tornando al confronto con i soggetti IRES, si è detto che per quest'ultimi l'articolo 2 comma 1 stabilisce che la deduzione dal reddito imponibile viene calcolata tramite l'applicazione di un rendimento nozionale alla variazione del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre

28) Quindi ogni socio dovrà dichiarare la sua quota del reddito prodotto dalla società (non è un reddito prodotto da lui, ma dalla società) anche se non lo ha percepito. Si crea quindi un problema di divaricazione tra il soggetto che deve dichiarare il reddito e quindi subire la tassazione ed il soggetto che produce quel reddito, perché il soggetto che produce quel reddito è la società di persone, mentre il soggetto che subisce l'imposizione è il socio e sono due entità giuridicamente distinte, oltretutto la norma ci dice che il socio è tassato anche se non percepisce niente quindi anche se la società decide di non distribuire nessun utile, il socio paga lo stesso le imposte sul reddito su quella quota di utile.

2010, mentre per i soggetti IRPEF secondo l'articolo 8, comma 1, il rendimento nozionale non si applica alla variazione del capitale proprio, bensì all'intero patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio²⁹. Tale decisione, da parte del legislatore, appare certamente adeguata se si pensa che le società di persone, a differenza di quelle di capitali, non hanno nessun obbligo ad avere un minimo di capitale sociale e non esiste alcuna disciplina che venga applicata alle variazioni del patrimonio netto. Di conseguenza, risulta certamente più semplice applicare la variazione del rendimento nozionale non alla variazione del capitale proprio, bensì all'intero patrimonio netto³⁰.

Per quanto riguarda l'aliquota del rendimento nozionale,³¹ da applicare alla variazione di patrimonio netto, nel primo caso, o al totale del patrimonio netto, nel secondo, essa è determinata, come indicato nell'articolo 3 comma 1, dal Ministero dell'economia e delle finanze con apposito decreto che deve essere emanato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Viene però chiarito al comma 2 del medesimo articolo, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi l'aliquota è stata fissata al 3%.

Per quanto riguarda i soggetti IRES, tale rendimento, applicato alla variazione del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, porta ad una deduzione dalla base imponibile che rimane valida anche per gli esercizi successivi, sempreché non ci siano riduzioni del patrimonio netto

29) In tal senso MENEGHETTI P., RANOCCHI G. P., *La detassazione coinvolge tutto il patrimonio netto*, in *Il Sole 24 ore*, 30 marzo 2012.

30) Cfr. Circ., 29 marzo 2012, n. 28/IR, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

31) In tal senso SACRESTANO AM., *Premio Ace anche per società di persone*, in *Il Sole 24 Ore*, 21 marzo 2012.

successive. Lo stesso vale anche per i soggetti IRPEF con la sola differenza, come si è già avuto modo di vedere, che tale rendimento si applica all'intero capitale proprio esistente alla data di chiusura dell'esercizio.

Tornando nuovamente all'analisi dei soggetti IRES, viene detto all'articolo 3, comma 3, sempre per quanto riguarda il rendimento nozionale, che nel caso in cui l'importo deducibile calcolato dovesse superare il reddito complessivo netto dichiarato, esso può essere sommato a quelli dei periodi d'imposta successivi e quindi dedotto dai redditi successivi.

Lo stesso vantaggio agevolativo viene riconosciuto anche ai soggetti IRPEF, tuttavia sono necessari alcuni chiarimenti. Per le imprese individuali, il comma 2 dell'articolo 8 sancisce che l'importo del rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa, al netto delle perdite pregresse, può essere computato in aumento dell'importo deducibile determinato per i periodi d'imposta successivi. Da notare che la disposizione in esame evidenzia che la quota Ace calcolata vada sottratta dal reddito d'impresa e non dal reddito complessivo netto, come indicato per i soggetti IRES. Il motivo è che il reddito complessivo netto prodotto dalle società di capitali e dagli enti commerciali rientra nella categoria del reddito d'impresa³², mentre per i soggetti IRPEF il reddito d'impresa rappresenta una delle categorie che formano il reddito complessivo. Ne consegue che, se l'intento del legislatore è quello di introdurre una disciplina comune per queste due tipologie di soggetti che sia indirizzata a favorire la capitalizzazione delle imprese, allora la quota Ace dovrebbe essere utilizzata unicamente al fine di ridurre il reddito di impresa imponibile e non altre categorie di redditi.

Tale ragionamento vale anche per le imprese familiari e le aziende coniugali, in relazione alle quali, il comma 2 dell'articolo 8 sancisce

32) In tal senso IZZO B., L'Ace per i soggetti IRPEF nel modello di dichiarazione dei redditi, in *Corriere tributario*, n. 20/2012, pp. 1517-1523

che l'importo del rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa debba essere attribuito all'imprenditore e ai collaboratori familiari, ovvero al coniuge dell'azienda coniugale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito. Quindi, a differenza dalle imprese individuali, la quota di eccedenza Ace non va ad aumentare l'importo deducibile per i periodi d'imposta successivi, ma va direttamente attribuita ai soggetti suddetti, i quali, però, possono utilizzarla solo per dedurla da redditi d'impresa.

Infine, per quanto riguarda le società in nome collettivo e in accomandita semplice, il comma 2 dell'articolo 8 rinvia al comma 2 dell'articolo 7 che tratta i soggetti in regime di trasparenza. Per quest'ultimi è stabilito che l'importo eccedente Ace debba essere attribuito a ciascun socio in relazione alla sua quota di partecipazione agli utili, il quale potrà utilizzarlo per dedurlo dal reddito d'impresa. Ne consegue che, anche per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, l'eventuale eccedenza loro attribuita può essere dedotta unicamente dal reddito d'impresa.

Infine, il comma 3 dell'articolo 8 sancisce che "Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 11 del Tuir nonché delle detrazioni spettanti ai sensi dei successivi articoli 12, 13, 15 e 16, la quota dedotta dal reddito d'impresa concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società partecipate beneficiarie della deduzione". Da tale norma si deduce che l'Ace, per i soggetti IRPEF, influisce sia sulla determinazione dell'imposta che delle detrazioni spettanti³³. Per quanto riguarda la prima il reddito agevolato determina il primo scaglione d'imposta, al quale poi si sommano gli altri redditi per determinare gli scaglioni successivi. Ciò ha la conseguenza negativa di aumentare il carico impositivo per i soggetti IRPEF.

Per quanto riguarda il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro e per altre tipologie di oneri, si devono calcolare senza tenere conto del beneficio usufruito e, anche in questo caso, l'effetto è quello di incrementare l'imposta dovuta³⁴.

1.3 Soggetti esclusi dall'agevolazione

Dopo aver analizzato quali siano i soggetti che possono godere dell'agevolazione in esame, si evidenziano quelli che risultano esclusi da tale beneficio.

Risultano innanzitutto esclusi gli enti pubblici o privati che non esercitano in modo esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale. Tuttavia l'articolo 9 del decreto Ace individua anche altre cause di esclusione. Vengono, infatti, escluse le società:

- 1) che sono assoggettate alle procedure di fallimento³⁵ dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- 1) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta³⁶ dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;

34) Cfr. IZZO B., op. cit., pp. 1518-1519

35) Il fallimento fa parte delle procedure concorsuali, in pratica quando l'imprenditore non è più in grado di far fronte ai propri debiti, attraverso l'utilizzo di tali procedure giudiziali, ossia compiute dall'autorità giudiziaria, il patrimonio dell'imprenditore viene liquidato così da soddisfare tutti i creditori. Per quanto riguarda la procedura del fallimento, essa si basa su due atti che sono la sentenza dichiarativa di fallimento e il decreto di chiusura del fallimento. Perché il tribunale dichiari il fallimento, devono sussistere un presupposto soggettivo ed uno oggettivo.

Per quanto riguarda il primo, esso serve ad individuare i soggetti che possono fallire: possono fallire tutti gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale sia in forma di società di capitali, sia in forma di società di persone. Vengono, invece, esclusi: gli enti pubblici e i piccoli imprenditori. Tuttavia il decreto sulle procedure concorsuali è stato riformato dal primo gennaio 2008 e non contiene più la disposizione per la quale non sono fallibili i piccoli imprenditori, ma afferma che non sono fallibili gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tali requisiti: 1) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore ai tre esercizi (cioè se la durata dell'impresa è inferiore ai tre esercizi), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000€ (questo è uno dei 3 criteri che devono concorrere insieme); 2) l'aver realizzato in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore ai tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo

- 3) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi³⁷, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
- 4) che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 155 del Tuir; per attività prevalente si intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi;

Quindi analizzando le disposizioni dell'articolo 9 si può osservare come le prime tre riguardino le società identificabili come "soggetti in difficoltà"³⁸ che non hanno la prospettiva di continuare la propria

non superiore a € 200.000 (i ricavi lordi non devono essere superiori a 200.000, l'attivo patrimoniale non dev'essere superiore a 300.000); 3) 'aver un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000. Quando ricorrono questi tre requisiti congiuntamente l'imprenditore non è fallibile. Per quel che riguarda il presupposto oggettivo è necessario che l'insolvenza da parte dell'imprenditore non sia transitoria, ovvero che per più volte egli non sia stato in grado di far fronte ai propri impegni finanziari in quanto non aveva mezzi necessari per il pagamento. In tal senso In tal senso " Scheda riassuntiva procedure concorsuali", <http://www.up.aci.it/savona/IMG/pdf/scheda_riassuntiva_procedure_concorsuali.pdf>, (24-03-2012)

36) La liquidazione coatta amministrativa è un particolare tipo di procedura concorsuale che viene applicata ad alcune categorie di imprese che, essendo sotto il controllo dello Stato, non sono assoggettabili al fallimento. Tra queste rientrano: banche, società cooperative, imprese di assicurazione, enti pubblici ecc. La differenza rispetto alle altre procedure concorsuali risiede nel fatto che la liquidazione coatta non viene eseguita dall'autorità giudiziaria, ma bensì da un organo amministrativo, il quale ha lo scopo principale di levare l'azienda dalle mani dell'imprenditore e di tentare una sua eventuale vendita al fine di mantenere i posti di lavoro. Se ciò non riesce si giunge alla liquidazione della stessa. In tal senso " Scheda riassuntiva procedure concorsuali", <http://www.up.aci.it/savona/IMG/pdf/scheda_riassuntiva_procedure_concorsuali.pdf>, (24-03-2012).

37) Tale procedura concorsuale presenta delle analogie con la liquidazione coatta amministrativa, poiché, anche in questo caso, l'obiettivo principale è quello di salvare il complesso produttivo aziendale, ma mentre prima ciò era fatto poiché si trattava di imprese che erano assoggettate al controllo dello Stato, nell'amministrazione straordinaria si tenta di salvare le imprese che presentano grosse strutture dimensionali, ovvero hanno più di 200 dipendenti. Risulta ovvio che se esse fallissero, ciò causerebbe gravi danni all'economia e ai lavoratori, allora si tenta tramite un piano di risanamento che può avere durata massima di due anni, di far uscire l'impresa dalla situazione di crisi. In tal senso " Scheda riassuntiva procedure concorsuali", <http://www.up.aci.it/savona/IMG/pdf/scheda_riassuntiva_procedure_concorsuali.pdf>, (24-03-2012).

38) Cfr. Circ. 28/IR del 29 marzo 2012, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

attività operativa e per tale ragione non possono godere del beneficio Ace.

Vengono inoltre specificati i momenti dai quali il beneficio non è più usufruibile: ossia per le società assoggettate alle procedure di fallimento, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; per quelle soggette a liquidazione coatta amministrativa, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; per quelle sottoposte ad amministrazione straordinaria dal momento in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Per quanto riguarda la lettera d) comma 1, dell'articolo 9, essa fa riferimento alle imprese marittime che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 155 del Tuir e che riguardano un particolare regime di tassazione denominato *tonnage tax*³⁹.

La norma sancisce che, se tali imprese svolgono come attività prevalente quella per cui hanno esercitato l'opzione, allora esse non possono godere dell'agevolazione Ace; mentre, in caso contrario, anch'esse possono usufruirne. Per determinare se esse svolgono tale attività in modo prevalente, il decreto specifica al secondo periodo della lettera d) che per attività prevalente vada intesa quella che produce, nel periodo d'imposta, il maggior ammontare di ricavi.

39) In tal senso v. MARTANI G., *La Tonnage tax diventa operativa*, 19-07-2005. <<http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/la-tonnage-tax-diventa-operativa>>, (22-04-2012).

Il regime della *tonnage tax* è stato introdotto dal D.lgs. 344/2003 e si tratta di un regime fiscale forfettario avente la finalità di sostenere le imprese marittime e di evitare che gli armatori nazionali si spostino verso Paesi aventi una fiscalità più conveniente. Tra i soggetti che sono beneficiari di tale regime agevolativo, l'articolo 155 del Tuir identifica sia le società di capitali residenti, sia le cooperative. I soggetti indicati possono godere del beneficio solo se possiedono navi con una stazza netta superiore alle 100 tonnellate e devono svolgere una delle seguenti attività, ossia trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio ecc.

1.4 Discipline specifiche per i soggetti aderenti al consolidato nazionale o esercitanti l'opzione della trasparenza fiscale.

Il decreto ministeriale ha avuto il pregio di introdurre una disciplina specifica relativa a due fattispecie:

- 1) la prima riguarda i soggetti che aderiscono al regime di consolidamento nazionale;
- 2) la seconda, invece, è indirizzata ai soggetti che esercitano l'opzione della trasparenza fiscale.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, è disciplinata dall'articolo 6 del decreto ministeriale. Il primo comma di tale articolo afferma che “per le società e gli enti che sono richiamati all'articolo 73 comma 1 lettere a), b) e d), del Tuir, i quali partecipano al consolidato nazionale agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l'importo corrispondente al rendimento nozionale ai sensi dell'articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo fino a concorrenza dello stesso”.

In sostanza tutti i soggetti IRES precedentemente richiamati, che partecipano al consolidato nazionale⁴⁰, possono ciascuno calcolarsi la propria quota di agevolazione Ace e possono utilizzarla fino ad un limite massimo che sarà pari al reddito realizzato nel corso dell'esercizio. Il consolidato nazionale è un particolare regime⁴¹ il consente alle imprese che fanno parte di uno stesso gruppo e che sono legate da partecipazioni di controllo, di determinare un unico reddito imponibile che è dato dalla somma algebrica di tutti i redditi delle società che sono appartenenti al gruppo. I redditi di ciascuna società vengono imputati per intero e non in proporzione rispetto alla quota di

40) In tal senso AA.VV., *L'ACE sbarca nel consolidato nazionale e mondiale*, in *La Lente sul Fisco*, 27 febbraio 2012.

41) In tal senso PICOLLI A., *Il Consolidato fiscale nazionale*, <http://www.odcec.mi.it/Libraries/Quaderni/N°_11__IL_CONSOLIDATO_FISCALE_NAZIONALE.sflb.ashx>, (27-05-2012) e anche CARABELLESE P., ALOISI B., *Il consolidato fiscale in Italia e in altri Paesi europei*, in *Corriere Tributario*, anno 2002, volume 25, pp-3707-3714.

partecipazione definita. Il consolidato trova la sua disciplina all'articolo 117 del Tuir, il quale individua tra i soggetti che possono usufruire: le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti commerciali, ed infine, le società e gli enti non residenti, se sono, al contempo:

- 1) residenti in un Paese dove vige un accordo contro le doppie imposizioni;
- 2) se hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato la quale possieda, all'interno del suo patrimonio, la partecipazione in ciascuna società controllata.

Sono, invece, esclusi dalla possibilità di aderire a tale regime: le società che non sono soggette ad IRES e quelle sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 126 del Tuir ai commi 1 e 2.

I soggetti beneficiari possono aderire al consolidato nazionale, solo se fanno parte di un gruppo di imprese che sono legate tra di loro da partecipazioni di controllo. Tale rapporto, di solito, costituisce presupposto per identificare un gruppo societario. Una definizione generale di rapporto di controllo è contenuta nell'articolo 2359 del codice civile comma 1, il quale identifica tre tipologie di controllo partendo dalla definizione di società controllata. Esso afferma che risulta controllata:

- 1) la società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) la società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) la società che si trova sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini del consolidato nazionale, l'articolo 117 del Tuir afferma che si può aderire a tale regime solo se vige un rapporto di controllo di diritto

secondo quanto indicato dall'articolo 2359 del c.c. comma 1 punto 1, ossia quando una società detiene nella controllata la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Per potersi consolidare è necessario, secondo quanto disposto dall'articolo 119 del Tuir, che le società del gruppo abbiano il medesimo esercizio sociale ed esercitino in modo congiunto l'opzione.

Ritornando all'agevolazione Ace, i soggetti aderenti al consolidato fiscale possono calcolarsi ciascuno la propria quota di agevolazione e l'eventuale eccedenza può essere trasferita alla fiscal unit, la quale potrà dedurla dal reddito di gruppo, fino a concorrenza dello stesso. Un esempio può essere utile per chiarire quanto affermato: si ipotizzi che la società A aderisca al consolidato nazionale assieme alle società B e C in quanto detiene, secondo quanto disposto dall'articolo 2359 comma 1 punto 1, il controllo nelle altre due attraverso la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Si è detto che tramite il consolidato nazionale tutti i redditi prodotti dalle società vengono sommati tra di loro indipendentemente dalla partecipazione detenuta dalla controllante nelle controllate. Quindi, si ipotizzi che la società A abbia prodotto un reddito di 500, la B di 200 e la C di 100. Si ipotizzi inoltre che la B e la C abbiano rispettivamente una quota Ace pari a 300 la prima e 200 la seconda. Ne consegue che la parte di agevolazione non goduta dalle società, rispettivamente 100 per la società B e 100 per la società C potranno essere imputate in capo alla società A per un totale di 200, che verranno decurtati così dal reddito di gruppo che sarà pari ad 800.

Riprendendo l'analisi dell'articolo 6 comma 1, sancisce: "L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento del rendimento nozionale dell'esercizio successivo da ciascuna società o ente ed è ammessa in deduzione ai sensi del presente comma". Quindi è interessante vedere come, se la fiscal unit ha già dedotto tutto il reddito

di gruppo ed avanza ancora qualche eccedenza, quest'ultima venga attribuita in proporzione a ciascuna società, la quale potrà usarla per dedurla dal reddito dell'esercizio successivo. In questo caso, ritornando all'esempio poc'anzi descritto, se la società A non riuscisse a sfruttare parte dell'agevolazione Ace che le è stata fornita dalle società controllate, in quanto può accadere che la medesima abbia già dedotto tutto il reddito di gruppo, allora in tal caso l'eventuale eccedenza che si è formata in capo alla fiscal unit può essere attribuita nuovamente alle società controllate a seconda di quanto esse avevano versato in precedenza.

Questa disposizione agevolativa, come evidenzia la relazione illustrativa del decreto Ace del 14 marzo 2012, presenta lo scopo di permettere ai soggetti che partecipano al consolidato fiscale di "sfruttare appieno il beneficio da parte dei partecipanti e a livello di gruppo"⁴². Questo perché, come si è avuto modo di analizzare, l'eccedenza Ace che non viene utilizzata da una delle società controllate, in quanto quest'ultima ha già dedotto tutto il reddito prodotto, oppure ha realizzato una perdita, non viene rimandata all'esercizio successivo, ma viene trasferita alla fiscal unit, la quale potrà utilizzarla in deduzione dal reddito di gruppo pagando così meno imposte. Solo nel caso in cui la fiscal unit non necessiti di parte della quota Ace, poiché è già stato azzerato tutto il reddito prodotto, l'eventuale eccedenza verrà redistribuita alle controllate, a seconda di quanto da loro versato. Ecco perché si può dire che, in caso di consolidamento, il beneficio viene sfruttato al massimo.

Sempre il comma 1, all'ultimo periodo, afferma: "Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato delle singole società".

42) Cfr. Circ., 29 marzo 2012, n. 28/IR, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Significa che se una qualsiasi delle società ha delle eccedenze agevolative che si sono create prima di esercitare l'opzione del consolidamento, allora esse non sono imputabili (come le precedenti) alla fiscal unit, ma possono essere utilizzate direttamente dalle stesse società le quali possono dedurle dal loro reddito complessivo netto dichiarato.

La disposizione è in linea con tutta la normativa del consolidato fiscale nazionale relativa alle perdite ante opzione⁴³. Infatti, secondo quanto stabilito dall'articolo 118 del Tuir comma 2, se le società partecipanti al gruppo hanno realizzato precedentemente al consolidato delle perdite fiscali, allora, in tal caso, le perdite non possono essere trasferite alla fiscal unit per dedurle dal reddito di gruppo prodotto, ma devono rimanere in capo a ciascuna società. Lo stesso, come si è avuto modo di vedere, vale anche in relazione alle eccedenze Ace.

Infine, al comma 2 dell'articolo 6, viene detto: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'importo del rendimento nozionale delle società e degli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir." In pratica, tale comma afferma per i soggetti IRES, esclusi quelli alla lettera d) dell'articolo 73 comma 1 del Tuir, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale, valgono le stesse disposizioni che sono richiamate al comma 1 del medesimo articolo.

Il consolidato mondiale è disciplinato dagli articoli che vanno dal 130 al 142 del Tuir. La logica di base risulta molto simile a quella del consolidato nazionale, infatti permette alle società che detiene il controllo di sommare algebricamente al proprio reddito i vari redditi o perdite delle società estere che risultano controllate⁴⁴. E' necessario sottolineare il fatto che, affinché si possa esercitare l'opzione per il

43) In tal senso v. COTTO A., ODETTO G., VALENTE G., *Tuir*, a cura di Eutekne (MI), 2010, p. 1684-1685

44) In tal senso BERTONE G., *Il regime del consolidato mondiale*, 14-02-2011, <<http://www.fiscoediritto.it/?p=3210>>, (27-05-2012); TURRI G., *Riforma fiscale: disciplina del consolidato mondiale*, in *Diritto e pratica tributaria*, Anno 2006, Volume: 77, Fascicolo 1 (Parte 1), pp. 95-176.

consolidato mondiale, la società che detiene il controllo debba essere una società di capitali residente nel territorio dello Stato secondo quanto disposto dall'articolo 130 del Tuir. Inoltre, come si è già avuto modo di vedere analizzando il regime del consolidato nazionale, per poter aderire al consolidato mondiale risulta necessario che la società controllante detenga un controllo sulle controllate secondo quanto disposto dall'articolo 2359, comma 1 punto 1 del c.c., ossia essa deve esercitare un controllo di diritto sulle altre società del gruppo, possedendo la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. A ciò, rispetto al consolidato nazionale, si aggiunge il fatto che essa debba anche possedere la maggioranza dei diritti di partecipazione agli utili prodotti dalle controllate secondo quanto sancito dall'articolo 133 comma 1 del Tuir.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie, ossia i soggetti che esercitano l'opzione per il regime di trasparenza fiscale, è necessario analizzare l'articolo 7 del decreto ministeriale, il quale al comma 1 afferma che: "In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del Tuir l'importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata determinato ai sensi dell'articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili".

Prima di analizzare la normativa Ace relativamente al regime della trasparenza fiscale, risulta opportuno chiarire quest'ultimo. Dall'analisi della norma si è visto che si fa riferimento al regime della trasparenza fiscale secondo quanto disposto dall'articolo 115 del Tuir. Tale articolo presenta il regime della trasparenza fiscale e la disciplina attinente, relativamente alle società di capitali, le quali sono a loro volta partecipate in modo esclusivo da altre società di capitali. E' necessario dire che, a differenza delle società di persone in cui il regime di

trasparenza fiscale che si è descritto precedentemente è obbligatorio, per le società di capitali rappresenta una facoltà alla quale si può aderire tramite opzione. In pratica se si decide di aderire a tale regime (peraltro l'adesione richiede il consenso congiunto sia delle società partecipanti che di quelle partecipate ed ha durata di tre anni) succede che se la società partecipata produce un reddito tassabile ai fini IRES, essa diventa "trasparente", ossia non viene tassata, in quanto la tassazione ricadrà sui soggetti partecipanti a seconda della loro partecipazione agli utili in detta società⁴⁵. In pratica, come si è visto prima per le società di persone, dove il reddito viene imputato per trasparenza in capo ai soci, allo stesso modo accade per le società di capitali che decidono di aderire a tale regime: il reddito prodotto dalla partecipata viene imputato alle altre società di capitali che detengono una partecipazione in essa. Quest'ultime, comunque, devono possedere ciascuna una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non inferiore al 10% e non superiore al 50% secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 115 del Tuir.

Tornando all'analisi dell'articolo 7 comma 1, si è visto come la quota di agevolazione Ace prodotta dalla società partecipata, che supera il reddito complessivo netto dichiarato da quest'ultima, viene attribuito a ciascuna società partecipante a seconda della sua quota di partecipazione agli utili. Quindi si può notare come si rimanga in linea con quanto descritto poc'anzi analizzando l'articolo 115 del Tuir.

Tornando all'analisi dell'articolo 7 comma 1, si è visto come la quota di agevolazione Ace prodotta dalla società partecipata, che supera il reddito complessivo netto dichiarato da quest'ultima, viene attribuito a ciascuna società partecipante a seconda della sua quota di partecipazione agli utili⁴⁶.

45) In tal senso D'ANDO' V., *Ires: il nuovo regime della trasparenza fiscale delle società di capitali* (decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344), 24-11-2004, <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=1388>>, (5-06-2012); MENTI F., *Il regime della trasparenza fiscale esteso alle società di capitali*, in *Bollettino tributario di informazioni*, anno 2004, volume 71, fascicolo 4, pp. 245-255.

46) In tal senso IZZO B., *In regime di trasparenza l'agevolazione arriva ai soci*, in *Il Sole 24 Ore*, 30 marzo 2012.

Quindi si può notare come si rimanga in linea con quanto descritto poc'anzi analizzando l'articolo 115 del Tuir. Infatti, come il reddito prodotto dalla partecipata viene imputato a ciascuna delle società partecipanti a seconda della loro quota di partecipazione agli utili, allo stesso modo se la partecipata ha delle eccedenze Ace derivanti dal fatto che tutto il reddito da lei prodotto è stato azzerato dal beneficio agevolativo allora, in tal caso, la parte non sfruttata di agevolazione viene imputata direttamente a ciascuna delle partecipanti secondo la loro quota di partecipazione agli utili, le quali poi possono dedurla dal reddito prodotto.

Si può notare anche la differenza con il regime del consolidato fiscale, dove l'eccedenza Ace delle partecipate veniva attribuita solo alla fiscal unit, mentre con il regime della trasparenza l'eccedenza viene imputata a ciascuna delle partecipanti.

Procedendo con la lettura del comma 1: "La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ai sensi dell'articolo 2. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa".

Come si è già avuto modo di vedere, la quota di agevolazione attribuita a ciascuna società partecipante va ad integrare quella già calcolata da ognuna e viene ammessa in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nell'esercizio. Viene però specificato che le eccedenze Ace che si sono formate in capo alla società partecipata in precedenza rispetto al momento in cui si è deciso di esercitare l'opzione per la trasparenza fiscale non vadano attribuite alle società partecipanti secondo la loro quota di partecipazione agli utili, ma rimangano in capo alla partecipata e vadano dedotte dal reddito complessivo della stessa.

Si può vedere come tale disposizione sia simile a quella precedentemente analizzata in relazione al consolidato fiscale: è necessario dire che anche per il regime della trasparenza fiscale è previsto che le eventuali perdite che si sono formate in capo alla partecipata prima dell'esercizio dell'opzione della trasparenza non possano essere attribuite ai soci secondo quanto disposto dal comma 3, articolo 115 del Tuir. Allo stesso modo il legislatore, volendo mantenere una linea comune in tutta la normativa, ha previsto che anche le eccedenze Ace generatesi in capo alla partecipata prima dell'esercizio dell'opzione non possono essere attribuite alle società partecipanti.

Passando all'analisi del secondo comma dell'articolo 7 viene detto: "In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 116 del Tuir l'importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata determinato ai sensi dell'articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito d'impresa. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa". Dall'analisi di tale comma si può notare come la disciplina sia la medesima di quella richiamata al comma 1, con l'unica differenza dei soggetti ai quali è diretta. Infatti l'articolo 116 del Tuir disciplina il regime della trasparenza fiscale per le società a responsabilità limitata o cooperative a ristretta base proprietaria⁴⁷.

47) In tal senso D'ANDO' V., *Ires: il nuovo regime della trasparenza fiscale delle società di capitali (decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344)*, 24-11-2004, <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=1388>>, (5-06-2012); MENTI F., *Il regime della trasparenza fiscale esteso alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria*, in *Diritto e pratica tributaria*, anno 2004, volume 75, fascicolo 3 (parte 1), pp. 421-448. Una differenza individuabile tra il comma 1 e 2 dell'articolo 7 è che nel primo l'eventuale eccedenza attribuita alle società partecipanti può essere utilizzata per ridurre ciascuna il proprio reddito che va inteso quale reddito complessivo, mentre nel secondo caso l'eventuale eccedenza attribuita alle

Il comma 1 dell'articolo appena citato individua i requisiti che consentono di poter esercitare l'opzione per la trasparenza. In particolare:

- 1) i soci partecipanti devono essere esclusivamente persone fisiche che non devono essere in numero superiore a 10 per le s.r.l. o 20 per le cooperative a responsabilità limitata;
- 2) le società a responsabilità limitata devono avere realizzato nel periodo precedente a quello per l'esercizio dell'opzione, un fatturato non superiore ai limiti individuati dagli studi di settore;
- 3) tali società non devono possedere precedentemente all'opzione o acquistare, successivamente, una partecipazione con i requisiti di cui all'articolo 87⁴⁸.

Come visto in precedenza analizzando l'articolo 115 del Tuir, se viene esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale, il reddito prodotto dalla s.r.l. o dalla società cooperativa partecipata, viene imputato a ciascun socio a seconda della sua quota di partecipazione agli utili. Si è sottolineato poc'anzi come, a differenza dell'articolo 115 del Tuir dove i soci devono essere società di capitali, per quanto riguarda, invece, l'articolo 116 del Tuir i soci devono essere esclusivamente persone fisiche. Da ciò deriva il fatto che gli utili o le perdite che derivano dalla partecipazioni in dette società possono essere usati solo per compensare altri redditi d'impresa, ossia eventuali perdite o utili derivanti dallo svolgimento di attività commerciali.

Tornando all'analisi del decreto si può vedere che, così come il reddito prodotto della s.r.l. o della società cooperativa viene imputato a ciascun socio a seconda della sua quota di partecipazione agli utili, allo stesso

persone fisiche partecipanti può essere utilizzata da ciascuna al fine di ridurre esclusivamente i redditi d'impresa tra i quali vanno ricompresi anche quelli di partecipazione in altre società di persone o trasparenti di cui all'articolo 116 del Tuir.

48) In tal senso D'ANDO' V., *La Participation Exemption: esenzione fiscale delle plusvalenze*, 9-08-2004, < <http://www.altalex.com/index.php?idnot=7625>>, (20-5-2012).

L'articolo 87 del Tuir tratta il regime delle plusvalenze esenti, ossia di quelle realizzate da soggetti Ires e che derivano dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti commerciali verso altri soggetti del gruppo. Tali plusvalenze entrano a far parte dell'imponibile solo per il 5% del loro valore, in quanto in base al regime della participation exemption che è stato introdotto nel 2004, si vuole evitare di tassare due volte soggetti che fanno parte dello stesso gruppo.

modo se dette società non riescono a sfruttare tutta l'agevolazione Ace di cui dovrebbero usufruire, allora detta eccedenza andrà ad incrementare quella di ciascun socio persona fisica a seconda della sua quota di partecipazione agli utili. Detta eccedenza può essere utilizzata solamente per dedurre reddito d'impresa, quindi è necessario che il socio persona fisica o detenga altre partecipazioni in altre società o svolga un'attività commerciale, altrimenti il beneficio in questione non è usufruibile.

Per concludere, si vuole porre in evidenza un fatto riguardante le eventuali eccedenze di deduzione Ace in capo alla partecipata prima dell'esercizio dell'opzione della trasparenza, le quali, per previsione normativa, rimangono in capo a quest'ultima; nel caso contrario, ossia quando tali eccedenze si formino in capo ai soggetti partecipanti prima dell'esercizio dell'opzione, non vi è alcuna disposizione contraria. Secondo quanto stabilito dall'istituto degli ordini commercialisti nella circolare 28/IR del 29 marzo 2012, si potrebbe ritenere che le eccedenze che si sono prodotte in capo alle partecipanti possano essere attribuite alla società partecipata al fine di ridurre il suo reddito imponibile. Tuttavia, bisogna sottolineare come tale interpretazione sia molto soggettiva, tenendo in conto anche il fatto che, secondo quanto si è appena analizzato, se l'obiettivo del legislatore è quello di mantenere una disciplina unitaria, allora come non è previsto che i soci partecipanti possano attribuire eventuali utili o perdite alla società partecipata, allo stesso modo si dovrebbe ritenere che medesima considerazione valga anche in relazione alle eccedenze Ace generatesi in capo alle partecipanti.

Terminata l'analisi di tutta la disciplina soggettiva relativa all'Ace, oggetto del prossimo capitolo sarà, invece, una disamina di tutto ciò che riguarda l'ambito oggettivo di tale agevolazione.

CAPITOLO SECONDO: ACE: AMBITO OGGETTIVO

2.1 Determinazione della variazione del capitale proprio e limite del patrimonio netto

Nel capitolo precedente si è evidenziato come, in relazione ai soggetti IRES, il rendimento nozionale debba essere applicato alla variazione del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Per quanto riguarda quest'ultimo, l'articolo 4 del decreto ministeriale al comma 1 sancisce che "il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tenere conto dell'utile del medesimo esercizio".

Quindi l'utile realizzato nel corso dell'esercizio 2010 non viene considerato nel patrimonio netto del medesimo anno, ma come si vedrà successivamente può entrare come variazione in aumento del capitale proprio nel caso in cui i soci decidano di accantonare l'utile realizzato a riserve. Tale disposizione risulta essere un incentivo ulteriore per favorire la capitalizzazione delle imprese; infatti, permettendo a quest'ultime di includere l'utile realizzato nel corso del 2010 tra le variazioni in aumento (in caso di accantonamento a riserve), si riduce il termine di raffronto che è rappresentato dal patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2010, con la logica conseguenza che aumenta il beneficio agevolativo.

Per quanto riguarda la variazione del capitale proprio e gli elementi che ne entrano a far parte, il decreto ministeriale dà indicazioni all'articolo 5 ai commi 1, 2 e 3. Il primo comma stabilisce che la variazione in aumento è costituita dalla somma algebrica, se positiva, degli elementi

indicati ai successivi commi 2 e 3. Al secondo comma vengono specificati gli elementi positivi della variazione del capitale proprio, ossia⁴⁹:

- 1) i conferimenti in denaro;
- 2) gli utili accantonati a riserva, esclusi quelli destinati a riserve non disponibili.

Il terzo comma chiarisce, invece, gli elementi negativi della variazione del capitale proprio, che sono:

- 1) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- 2) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
- 3) gli acquisti di azienda o di rami di azienda.

Prima di passare ad un'analisi più approfondita di tali elementi, appare opportuno svolgere una breve considerazione relativa al fatto che, poiché la variazione del capitale proprio viene determinata con riferimento a quello vigente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, ciò presenta un indubbio vantaggio. Esso consiste nel fatto che non è necessario in ciascun anno avere variazioni in aumento superiori a quelle in diminuzione per poter godere dell'agevolazione: in tal senso, per esempio, si potrebbe avere realizzato nel 2011 notevoli incrementi del patrimonio netto mediante conferimenti in denaro, mentre nel 2012 si potrebbe avere eseguito delle attribuzioni ai soci, ma se il capitale proprio al 31 dicembre 2011 presenta delle variazioni nette positive rispetto al capitale proprio al 31 dicembre 2010, comunque l'impresa può godere dell'agevolazione per quel che riguarda tale differenziale positivo.

Tornando all'analisi degli elementi positivi che incidono sulla variazione del capitale proprio si è visto che essi riguardano, in primis, i conferimenti in denaro che sono versati dai soci o partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti.

49) In tal senso DURANTE L., *Ace: ufficiale l'aiuto alla crescita. E' in Gazzetta il decreto attuativo*, 20 marzo 2012, <<http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/ace-ufficiale-laiuto-alla-crescita-e-gazzetta-decreto-attuativo>>, (18-05-2012).

I conferimenti in denaro più tipici sono⁵⁰: i conferimenti a titolo di aumento del capitale sociale, i versamenti a titolo di futuro aumento del capitale sociale, i versamenti a titolo di ricostituzione del capitale sociale, i conferimenti a titolo di ripianamento delle perdite, i versamenti a titolo di sovrapprezzo azioni i versamenti in conto capitale ed infine le obbligazioni convertibili in azioni.

Quindi non entrano a far parte della variazione in aumento solo i conferimenti destinati ad aumento del capitale sociale, ma anche quelli che sono destinati alla copertura di perdite nonché quelli contabilizzati come riserve.

Si precisa che i conferimenti in denaro, rilevano a partire dalla data del loro versamento, ai sensi dell'articolo 5 comma 4. Questo significa che è necessario che i soci versino effettivamente il denaro e non semplicemente che sottoscrivano per esempio un aumento di capitale per poter godere del beneficio, altrimenti si avrebbe l'effetto negativo dovuto al fatto che molti cercherebbero di godere dell'agevolazione solo tramite delibere di aumento, senza poi effettivamente versare interamente l'aumento deliberato, una volta ottenuto il risparmio fiscale⁵¹. Sempre per quanto riguarda il momento di rilevazione dei conferimenti, oltre all'effettivo versamento, è importante il momento in cui vengono eseguiti, perché essi rilevano in proporzione al tempo che manca tra il momento in cui si è fatto il versamento e la data di chiusura dell'esercizio. Quindi, ad esempio, se un socio versa 100000 euro il primo luglio 2011, siccome si è a metà dell'anno, tale apporto rileva per 50000 euro per l'anno in corso, e solo dal 2012 tale conferimento peserà per 100000 euro.

50) In tal senso. LOZZI F., *UNICO SC, la compilazione del prospetto ACE*, 3 maggio 2012, <http://www.ipsoa.it/dichiarazioni/ND/unico_sc_la_compilazione_del_prospetto_ace_id1079409_art.aspx>, (20-05-2012).

51) In tal senso ALBANO G., MIELE L., *Conferimenti in denaro, riserve non disponibili e norme antielusive nel decreto ACE*, in *Corriere Tributario*, Anno 2012, Volume 35, Fascicolo 12, pp. 859-863.

Tra i conferimenti in denaro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, entrano anche le rinunce da parte dei soci dei finanziamenti prestatati alla società, nonché le compensazioni di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale⁵². La rinuncia al credito da parte del creditore trova la sua disciplina generale all'articolo 1236 del c.c., il quale evidenzia come tale rinuncia estingua l'obbligazione, se viene comunicata al debitore, sempreché quest'ultimo dichiari, in un termine congruo, di non volere usufruirne. Quindi, affinché il conferimento in denaro vada a buon fine è necessario che il socio creditore comunichi al debitore (in questo caso la società) il suo intento di voler rinunciare al credito, salvo opposizioni da parte della medesima.

Per quanto riguarda, invece, la compensazione dei crediti, la disciplina generale è contenuta all'articolo 1241 del c. c., il quale stabilisce che nel caso in cui due persone si siano obbligate l'una verso l'altra per debiti e crediti reciproci, allora tali debiti e crediti si estinguono per le quantità corrispondenti. Traslando tale disciplina al caso in esame, si deduce che se un socio ha un credito presso la società per 100, ma deve effettuare al contempo un conferimento in denaro ad aumento del capitale sociale pari a 50, allora, in tale situazione, entra in gioco tale disciplina grazie alla quale i rispettivi crediti e debiti si possono compensare. Nel caso di specie il socio si troverà ad avere, tramite la compensazione, un credito residuo presso la società per 50.

Continuando nell'analisi dell'articolo 5, al comma 4 si stabilisce che la rinuncia ai crediti rileva a partire dalla data dell'atto di rinuncia, così come le compensazioni di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale rilevano dalla data in cui assume effetto la compensazione⁵³.

52) Cfr. ALBANO G., MIELE L., op.cit., p. 859; MENEGHETTI P., *L'Ace sale con la rinuncia dei soci*, in *Il Sole 24 Ore*, 19 marzo 2012.

53) Ciò risulta di per sé ovvio, in quanto essendo considerati come dei conferimenti in denaro, che come si è detto rilevano a partire dalla data di versamento, la rinuncia ai crediti non può che rilevare dalla data in cui c'è un atto che testimonia che il socio ha rinunciato al credito, così come la compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumento non può che rilevare dalla data in cui tale compensazione risulta effettiva.

Quindi, anche in questo caso, vengono disciplinati i momenti di rilevanza dei conferimenti in denaro. Ne consegue che, se al primo luglio 2011 un socio rinuncia al credito che ha nei confronti della società per un totale di 100, allora, siccome avviene a metà dell'anno, tale rinuncia entra tra le variazioni in aumento per 50 nel 2011, e solo a partire dal 2012 peserà per 100. Lo stesso ragionamento logico può essere fatto, secondo quanto si può evincere dalla norma, anche in relazione alla compensazione dei crediti.

Proseguendo nel discorso, entrano a far parte dei conferimenti in denaro anche le obbligazioni convertibili in azioni. Tale tipo di obbligazioni trovano la loro disciplina all'articolo 2420 bis del c.c., il quale stabilisce al primo comma che l'assemblea straordinaria⁵⁴ può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione. Un'obbligazione convertibile⁵⁵ è un particolare tipo di

54) L'assemblea è un organo sociale costituita dai soci della società o dai loro rappresentanti. Essa ha potere deliberativo, ovvero i soci possono prendere decisioni inerenti l'impresa. Per quanto riguarda le società per azioni, le norme riguardanti l'assemblea vanno dagli articoli 2363 al 2379 ter del c.c.. Esistono due tipi di assemblea, ossia quella ordinaria e quella straordinaria. Relativamente alle operazioni che possono essere svolte durante l'assemblea ordinaria, interviene l'articolo 2364 del c.c. il quale distingue tra spa che hanno il consiglio di sorveglianza e, invece, quelle che ne sono sprovviste. Per semplicità espositiva si analizzeranno solo le seconde. In tali società l'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Per quanto riguarda, invece, le operazioni che possono essere svolte durante l'assemblea straordinaria, interviene l'articolo 2365 del c.c. il quale sancisce che l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Per quanto riguarda, poi, la convocazione dell'assemblea l'articolo 2366 stabilisce che l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Tale avviso, inoltre, deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica o in altro quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima dal giorno fissato per l'assemblea. Se tali requisiti non sono rispettati l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

55) In tal senso AA.VV., Le obbligazioni convertibili in azioni, <http://www.dirittoprivatoinrete.it/societa/spa/le_obbligazioni_convertibili_in.htm>, (20-05-2012)

che permette al soggetto che l'ha sottoscritta di ricevere, in sostituzione del denaro che egli aveva prestato precedentemente alla società, azioni della stessa società emittente o di altra società. Tale strumento finanziario concede a colui che la detiene una doppia possibilità: può decidere di diventare socio dell'impresa, e di conseguenza esercitare l'opzione di conversione, oppure può decidere di rimanere un semplice creditore della società. Tale possibilità di convertire le obbligazioni in azioni deve essere esercitata entro un determinato periodo di tempo, che viene stabilito dalla società, la quale decide anche quale sia il rapporto di cambio, ossia il numero di azioni che si possano ottenere attraverso il possesso di un'obbligazione. Risulta logica conseguenza il fatto che se il creditore decidesse di diventare azionista, allora la società debba conseguentemente aumentare il capitale sociale in misura pari al numero di azioni che sono date al nuovo socio.

Tornando all'analisi dell'Ace, è necessario evidenziare che tale tipo di obbligazioni sono incluse tra le variazioni in aumento, ai fini del calcolo dell'agevolazione, ed hanno valore effettivo dalla data in cui avviene la conversione, in quanto il sottoscrittore, proprio da tale data, si trasforma da creditore a socio della società e al contempo il credito che gli doveva essere rimborsato viene conferito ad aumento di capitale sociale⁵⁶.

Infine, meritano di essere evidenziate le cause che portano un conferimento di denaro a considerarsi non incluso tra le variazioni positive del capitale proprio. Relativamente a ciò, il comma 2 dell'articolo 5 all'ultimo periodo della lettera a) afferma che i conferimenti di denaro rilevano se eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Con ciò, si deduce che vengono esclusi quei conferimenti eseguiti a seguito di una delibera di aumento precedente

56) Cfr. ALBANO G., MIELE L., op. cit., p. 860; LORENZETTI M., *Il regime delle obbligazioni convertibili all'interno della disciplina dell'ACE*, in *La Lente sul Fisco*, 28 maggio 2012.

alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010⁵⁷. Lo stesso Istituto di ricerca dei dottori commercialisti con la Circolare 28/IR del 29 marzo 2012 ha evidenziato che tale esclusione sia di per sé corretta, in quanto sarebbe coerente con tutto l'apparato agevolativo che è volto a premiare le imprese che dall'esercizio 2011 in poi hanno deciso di aumentare il proprio capitale sociale al fine di godere dell'agevolazione⁵⁸.

Come detto in precedenza, entrano nelle variazioni in aumento anche gli accantonamenti a riserva di utili, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Proprio in relazione a quest'ultime, il decreto, al fine di chiarire quali siano le riserve non disponibili, ne dà informazione all'articolo 5 comma 5, dove evidenzia che per riserve non disponibili, richiamate al comma 2, si devono intendere⁵⁹:

- 1) quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti secondo quanto stabilito dall'articolo 2433 del codice civile e che derivano da processi di valutazione⁶⁰;

57) Cfr. ALBANO G., MIELE L., op. cit., p. 859; SAGGESE P., *Ace, conta la delibera di aumento*, in *Il Sole 24 Ore* 2 aprile 2012.

58) L'Istituto evidenzia, anche, come non debbano rientrare tra le variazioni in aumento nemmeno i finanziamenti che sono erogati dai soci, anche se infruttiferi, poiché essi vanno a formare un debito che la società ha presso il socio finanziatore e che potrebbe venire rimborsato successivamente andando quindi a ledere la portata generale della norma agevolativa.

59) In tal senso. AA.VV., *Speciale ACE: le variazioni positive del patrimonio*, in 4 aprile 2012, <<http://www.solmap.it/News/Dettaglio.aspx?idNews=2702>>, (18-05-2012); Cfr. ALBANO G., MIELE L., op. cit., pp. 860-861.

60) Per quanto riguarda le riserve non disponibili indicate al punto 1 vanno ricomprese quelle che sono determinate attraverso la valutazione con l'equity method o metodo del patrimonio netto, quelle che derivano dalla valutazione delle attività e passività in valuta, e le riserve per rivalutazioni volontarie.

In relazione alla prima tipologia di riserve non disponibili, ossia quelle determinate utilizzando il metodo del patrimonio netto secondo l'ex articolo 2426 comma 1 .n 4 del c.c., possono crearsi quando una società che acquisisce una partecipazione in una società controllata o collegata (art.2359 c.c.) decida di valutare quest'ultima anziché utilizzando il metodo del costo sostenuto, quello del patrimonio netto. In pratica la società partecipante, valuterà il patrimonio netto della partecipata e di conseguenza, in base a tale valore, stimerà quello della sua partecipazione in relazione alla quota di patrimonio netto che possiede. Se tale valore è superiore al costo sostenuto, in tal caso si avrà pagato di meno una partecipazione che in realtà vale di più e allora in bilancio, in contropartita, si iscriverà una riserva non disponibile. Essa, come si è avuto modo di specificare, non entra tra le variazioni positive del patrimonio netto.

- 2) quelle formate con utili che sono realmente realizzati, ma che per disposizioni di legge non sono utilizzabili ad aumento del capitale sociale o per la copertura di perdite⁶¹.

Inoltre viene specificato all'ultimo periodo del medesimo comma che nel caso in cui venga meno la condizione di indisponibilità anche tali riserve, se formate successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, rilevano come variazione positiva del capitale proprio.

Ci sono, tuttavia, alcune riserve indisponibili che possono essere inserite comunque tra gli elementi positivi che incrementano il patrimonio netto e tra queste si annoverano⁶²:

- a) la riserva legale e la riserva indivisibile accantonate dalle cooperative e loro consorzi;
- b) le riserve in sospensione di imposta accantonate dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un contratto di rete.

In relazione alla seconda tipologia di riserve, ovvero quelle che derivano dalla valutazione delle attività e passività in valuta, sono disciplinate dall'ex articolo 2426 n. 8-bis del c.c., che sancisce che le attività e passività in valuta, diverse dalle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. Se tramite questa valutazione al tasso di cambio, emerge un utile netto, allora in tal caso esso andrà iscritto in una riserva non distribuibile. Un esempio può essere utile al riguardo: se una società effettua delle vendite di prodotti verso altre società residenti in Paesi con moneta diversa dall'euro, può succedere che tali società paghino nella propria moneta. Di conseguenza la società europea dovrà convertire in euro ciò che ha riscosso. In questo caso entra in gioco il tasso di cambio che può aumentare oppure diminuire il valore di quanto incassato. Nel caso in cui detto valore aumenti, si avrà un utile netto che andrà iscritto in una riserva non distribuibile.

61) Per quanto riguarda le riserve individuate al punto 2 vanno ricomprese quelle create in seguito all'acquisto di azioni proprie o in seguito all'acquisto di azioni della società controllante.

Per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie esso viene disciplinato dal legislatore agli articoli che vanno dal 2357 al 2357 quater del c.c.. Tale acquisto viene considerato regolare se vengono rispettate alcune condizioni, ossia: 1) deve esserci l'autorizzazione dell'assemblea; 2) deve essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili; 3) il valore nominale delle azioni acquistate non superi il 10% del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate. Nel rispetto di detti limiti si può effettuare l'acquisto proprie è necessario creare una riserva non distribuibile (l'intenzione è quella di una diluizione eccessiva del capitale sociale). Tale riserva non distribuibile, come si è detto, non entra tra le variazioni in aumento ai fini dell'Ace.

Per quanto riguarda l'acquisto di azioni della società controllante la disciplina è rinvenibile agli articoli 2357-ter e 2359-bis del codice civile. In relazione a tale tipologia di acquisto, valgono gli stessi limiti che si sono evidenziati per l'acquisto di azioni proprie ed anche in questo caso il legislatore impone, a fronte dell'acquisto di dette azioni, di costituire una riserva non distribuibile di pari ammontare. Tale riserva, ovviamente, non entra tra le variazioni in aumento ai fini Ace

62) In tal senso MELCHIORI A., *Bonus Ace sugli utili a riserva*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 marzo 2012.

In merito alla prima tipologia di riserve, la relazione illustrativa al decreto ministeriale ha stabilito che, anche se tali riserve sono indisponibili e quindi non possono essere utilizzate secondo quanto appena analizzato, le cooperative e i consorzi possono utilizzare dette riserve al fine di coprire eventuali perdite⁶³.

Per quanto riguarda le riserve che sono indicate al punto b, bisogna prima precisare cosa s'intenda per contratto di rete. Tale tipologia di contratto è stata introdotta nel ordinamento italiano dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il quale ha subito modifiche con la legge n. 33 del 9 aprile 2009, l'articolo 42 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e la legge n. 122 del 30 luglio 2010. Esso viene sottoscritto da quelle imprese che mirano ad aumentare la loro competitività e che quindi decidono di collaborare tra di loro scambiandosi informazioni, beni o servizi, oppure tramite l'esercizio in comune delle loro rispettive attività⁶⁴.

Le riserve in sospensione d'imposta accantonate dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete, seppur indisponibili, possono rientrare tra le variazioni positive del patrimonio netto. Le riserve in sospensione d'imposta sono dei particolari tipi di riserve che consentono, finché le somme in esse contenute non vengono distribuite, di non subire alcuna tassazione. Quindi il vantaggio fiscale, evidenziato anche dalla relazione sul decreto ministeriale, di cui godono le imprese che aderiscono ad un contratto di rete, è che possono evitare di subire tassazione sugli utili che vengono accantonati in questo tipo di riserve, e al contempo possono includere tali accantonamenti tra le variazioni positive del patrimonio netto, sebbene esse siano identificabili come riserve non disponibili⁶⁵.

Infine, per quanto riguarda il momento di rilevanza, l'articolo 5 comma 4 sancisce che essi sono rilevanti a partire dall'inizio dell'esercizio

63) Circ. 28/IR 29 marzo 2012, Istituto nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

64) In tal senso ZINGAROPOLI A., *I vantaggi del contratto di rete*, 21-04-2011, <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=14016>>, (17-06-2012).

65) In tal senso MARIOTTI F., *Detassazione degli utili destinati al fondo patrimoniale comune per incentivare le reti di imprese*, in *Corriere Tributario*, 2011, n. 12, pp. 951-956.

in cui le relative riserve si sono formate, ossia da quando l'assemblea delibera di destinare l'utile a riserva. Si può notare come tale disposizione si distacchi da quanto invece previsto per i conferimenti in denaro. Infatti, mentre per quest'ultimi si è visto che rilevano a partire dalla data in cui sono effettivamente versati, per l'accantonamento di utili è previsto che rilevino dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate. La ratio sta nel fatto che i soggetti IRES devono chiudere di norma il bilancio entro 120 giorni dall'inizio dell'anno e il legislatore non ha voluto danneggiare tali imprese, quindi ha previsto che tali accantonamenti rilevino fin dall'inizio dell'esercizio in cui avviene la delibera.

Per quanto riguarda le variazioni in diminuzione, si individuano tre tipologie, le quali possono riassumersi in: riduzione del patrimonio netto con attribuzioni a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti, acquisto di partecipazioni in società controllate e, infine, acquisto di azienda o rami d'azienda. Per ora viene analizzata solo la prima fattispecie, in quanto le altre due saranno trattate successivamente nell'ambito delle disposizioni antielusive che sono richiamate all'articolo 10 del decreto. Le riduzioni del patrimonio netto vengono intese come tutte le distribuzioni a favore di soci o partecipanti che portano ad diminuzione del patrimonio netto. L'esempio più classico è quello che riguarda la distribuzione di dividendi, oppure una delibera di riduzione del capitale sociale, o di distribuzione delle riserve disponibili accantonate.

L'Istituto IRDEC con la Circolare 28/IR del 29 marzo 2012 osserva come tutte queste fattispecie siano accomunate dal fatto che debbano basarsi su decisioni degli stessi soci e sono quindi da escludere dalle variazioni in diminuzione le riduzioni di patrimonio netto causate da eventuali perdite che ha subito la società, in quanto, in tal caso, la perdita riguarda un fatto esterno che non dipende dalla volontà dei medesimi⁶⁶.

66) Inoltre sempre nella circolare si evidenzia che, se negli incrementi di patrimonio netto non rileva l'utile conseguito dall'impresa nel corso dell'esercizio, il medesimo ragionamento deve essere compiuto in relazione alle variazioni in diminuzione e quindi non deve rientrare tra esse la distribuzione di utili realizzati nel corso dell'esercizio.

Infine, per quanto riguarda le variazioni in aumento e in diminuzione, l'articolo 11 dispone che "In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie".

Il tenore letterale della norma è molto chiaro riferendosi al fatto che l'incremento di patrimonio netto rilevante non può in ogni caso superare il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio in chiusura, compreso l'utile realizzato, e ciò al fine di non usufruire di un'agevolazione maggiore a quella che spetterebbe analizzando l'effettivo patrimonio netto contabile⁶⁷.

Una conseguenza rilevante di tale norma è che, se la società realizza una perdita e i soci conferiscono denaro per coprirla, il valore rilevante di tale conferimento non sarà pari al totale di quanto versato, ma solo alla quota compresa nel valore del patrimonio netto finale⁶⁸.

Prima di terminare l'analisi riguardante il calcolo del beneficio Ace è necessario approfondire, relativamente alle società di capitali, il tema relativo al confronto tra patrimonio netto al 31 dicembre 2011 e quello esistente al 31 dicembre 2010, ai fini del calcolo dell'agevolazione in esame (si prende l'anno 2011 come esempio anche per quelli successivi di applicazione dell'Ace).

Per quanto riguarda il primo è stabilito che esso includa, al suo interno, anche l'utile realizzato nell'esercizio medesimo. Tale inclusione porta, però, a delle complicazioni in fase di calcolo del beneficio.

Per comprendere tali complicazioni bisogna prima chiarire la differenza tra utile civilistico e utile fiscale. Il primo rappresenta il risultato di bilancio e deriva dall'applicazione delle regole del Codice civile e dei

67) In tal senso MENEGHETTI P., *Bonus sugli incrementi 2011*, in *Il Sole 24 Ore*, 8 marzo 2012.

68) In tal senso VASAPOLLI A., VASAPOLLI G., *Le conseguenze del limite del patrimonio netto ai fini Ace*, in *Corriere tributario*, n. 20/2012, pp. 1524-1529. I due autori evidenziano, inoltre, che la relazione sul D.M. 14 marzo 2012 ha spiegato le motivazioni che hanno portato ad escludere le riserve per acquisto di azioni proprie dal patrimonio netto contabile. Ciò è stato fatto al fine di evitare che ci siano differenze di trattamento, ai fini dell'agevolazione, tra soggetti che adottano i principi IAS e quelli che adottano i principi nazionali. Infatti per i primi l'acquisto di azioni proprie porta ad una riduzione del patrimonio netto contabile con un evidente svantaggio in termini di beneficio rispetto ai secondi dove l'acquisto viene bilanciato costituendo una riserva per acquisto di azioni proprie.

e dei principi contabili, mentre il secondo è il risultato delle variazioni in aumento e in diminuzione rispetto al risultato di bilancio, secondo l'applicazione delle regole del Tuir. Queste due tipologie di utili sono strettamente collegate tra di loro: infatti, la società di capitali, una volta determinato l'utile di bilancio ante imposte, applicando le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal Tuir determina l'utile fiscale, e di conseguenza le imposte di competenza. Una volta calcolate le imposte d'esercizio, la società determina l'utile civilistico. Tuttavia, nella determinazione dell'utile fiscale e delle imposte influisce la deduzione Ace: quindi al variare di quest'ultima, variano le imposte di competenza e quindi l'utile civilistico. A sua volta, l'utile civilistico influisce nella determinazione del patrimonio netto al termine dell'esercizio, il quale influisce nella determinazione dell'Ace, essendo un suo parametro quantitativo di riferimento. Questa reciproca influenza tra deduzione Ace e patrimonio netto finale necessita di un intervento interpretativo, che è giunto con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 maggio 2012 che ha fornito dei chiarimenti a riguardo. Per risolvere il problema l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le società di capitali devono includere nel patrimonio netto finale di riferimento l'utile o la perdita di esercizio teorici, determinati senza considerare nel carico fiscale la quota di beneficio Ace.

Inoltre, con il provvedimento 18 maggio 2012, l'Agenzia delle Entrate ha voluto ripianificare le differenze di trattamento che riguardano le società di persone, da un lato, e le imprese individuali, familiari e coniugali, dall'altro. Per le prime, infatti, l'Ace viene dedotto dal reddito d'impresa e questo poi, per il principio della trasparenza, viene attribuito ai soci al netto del beneficio. Nelle altre tipologie d'impresa, l'agevolazione viene attribuita all'imprenditore individuale,

al titolare dell'impresa familiare o coniugale o ai suoi collaboratori secondo la quota di partecipazione agli utili e quindi, il calcolo dell'imposta risulta direttamente influenzato da tale beneficio. In pratica, con l'introduzione del provvedimento in esame è stato previsto che, anche per soci delle società di persone, la quota Ace incida direttamente nel calcolo dell'imposta allo stesso modo degli imprenditori individuali. Un esempio può chiarire meglio quanto detto. Si immagini una ditta individuale che presenta un patrimonio netto al 31-12-2011 pari a 80.000 euro. La quota di agevolazione Ace è pari a $80.000 \times 3\% = 2.400$ euro. Se l'imprenditore individuale ha prodotto un reddito d'impresa pari a 40.000 euro, ai fini del calcolo dell'imposizione IRPEF si opera come di seguito:

- 1) si calcola l'imposta IRPEF sui 40.000 che risulta pari a 11.520 euro ($6.960 + 12.000 \times 32\%$).
- 2) si calcola l'imposta IRPEF sui 2400 euro di agevolazione, che risulta essere pari a 552 euro ($2400 \times 23\%$);
- 3) l' IRPEF da pagare risulta pari alla differenza tra $11.520 - 552 = 10.968$ euro.

Si immagini, adesso, una snc composta da due soci al 50% che presenta un patrimonio netto contabile al 31-12-2011 pari a 80.000 euro. La quota di agevolazione Ace è pari a $80.000 \times 3\% = 2400$ euro. Si supponga che il reddito d'impresa per l'anno in questione sia pari a 40.000 euro. Precedentemente all'introduzione del provvedimento, si sarebbe dovuto dedurre dal reddito d'impresa di 40.000 euro la quota di agevolazione Ace di 2.400 euro che avrebbe portato ad un reddito pari a 37.600 euro. Quest'ultimo sarebbe dovuto essere imputato a ciascun socio per il 50%, ossia 18.800 euro. Su tale valore si sarebbe dovuto calcolare l'IRPEF. Con l'introduzione del provvedimento, invece, si opera in tal modo:

- 1) si attribuisce a ciascun socio la propria quota di reddito pari a

18.800 euro, al quale deve essere sommato la quota di Ace spettante ciascuno, che è pari a 1.200 euro (2.400 x 50%). Emerge così un reddito di 20.000 euro, al quale deve essere applicata l'imposta lorda IRPEF che porta ad un risultato pari a 4.800 euro (3.450 + 5.000 x 27%);

2) allo stesso modo anche sulla quota Ace di ciascun socio si calcola l'imposta IRPEF pari a 276 euro (1200 euro x 23%);

3) l'IRPEF da pagare risulta pari a $4.800 - 276 = 4.524$ euro. L'imposta totale per i due soci è pari a $4.524 \times 2 = 9.048$ euro che non coincide con quella dell'imprenditore individuale semplicemente per gli scaglioni di reddito.

2.2 Disposizioni antielusive

Proseguendo nell'analisi della disciplina, si passa ora alla trattazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 10 del decreto, che sono rivolte principalmente alle società che rientrano all'interno dei gruppi societari.

Prima di esaminare nel dettaglio la disciplina, è necessario chiarire cosa debba intendersi per gruppo societario. Sebbene nel codice civile esista una disciplina specifica al riguardo, purtroppo non è presente una sua definizione. Infatti, le norme relative al gruppo sono individuate al Capo IX Titolo V del Libro V intitolato " Direzione e coordinamento di società" e vanno dagli articoli 2497 al 2497 sexsies del c.c.⁶⁹.

In pratica, secondo quanto disposto dal codice civile, si può identificare un gruppo quando una società esercita nei confronti di altre un'attività di direzione e coordinamento. Siccome quest'ultimo concetto risulta ancora indefinito, il legislatore ha specificato che tale attività di direzione e coordinamento da parte di una società nei confronti delle altre può essere derivare dalla nozione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c.. Si è visto in precedenza che tale articolo identifica tre tipi

69) In tal senso CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, *Direzione e coordinamento di società nella riforma del diritto societario*, ottobre 2003, <<http://www.irdcec.it/system/files/imce/aree-tematiche/ari/docari35c.pdf>>,(27-07-2012).

diversi di controllo partendo dalla definizione di società controllata.

Risulta controllata:

- a) la società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) la società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) la società che si trova sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

La prima tipologia di controllo viene identificata come controllo interno di diritto, la seconda come controllo interno di fatto, mentre la terza come controllo esterno di fatto. Queste tre tipologie rientrano nella categoria del controllo di tipo verticale.

Il legislatore tuttavia ha stabilito che l'attività di direzione e coordinamento, che identifica i soggetti rientranti nella nozione di gruppo societario, è identificabile anche nel caso in cui non si verifichi una delle tipologie di controllo secondo quanto descritto dall'articolo 2359, ma comunque esista un diverso tipo di controllo, definito controllo paritetico od orizzontale. I gruppi orizzontali nascono in base ad accordi tra più società, per mezzo dei quali si crea un coordinamento dal punto di vista finanziario ed organizzativo che porta le società del gruppo a perseguire una direzione unitaria, senza tuttavia creare vincoli di subordinazione tra società⁷⁰.

Come si potrà osservare in seguito, solo la definizione di gruppo che si rifà all'articolo 2359 del c.c. rileva ai fini della disciplina Ace. Le disposizioni antielusive dell'articolo 10 hanno la finalità di evitare che all'interno del gruppo si possa godere più volte della stessa agevolazione, sfruttando questa appartenenza al gruppo e ponendo in essere operazioni incrociate tra le società, ma senza apportare effettivamente nuovo capitale⁷¹. Tra le operazioni annoverate nel decreto che possono potenzialmente essere realizzate tra soggetti

70) In tal senso GALGANO F., *Trattato di diritto civile*, Cedam, 2010, volume 3 p. 836

71) Cfr. ALBANO G., MIELE L., op. cit., pp. 861-863

appartenenti al medesimo gruppo, vi sono⁷²:

- 1) i conferimenti in denaro;
- 2) l'acquisto di aziende o partecipazioni;
- 3) l'incremento dei crediti di finanziamento.

I soggetti verso i quali tali disposizioni antielusive sono dirette sono richiamati all'articolo 10 comma 1 del decreto che stabilisce: "Ai soggetti di cui agli articoli 2 e 8 che nel corso del periodo di imposta potevano considerarsi controllanti in base all'articolo 2359 del codice civile, di soggetti di cui ai medesimi articoli 2 e 8 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante si applicano le disposizioni del presente articolo". Quindi, dall'analisi di tale articolo, si può vedere che tali disposizioni sono dirette verso i soggetti IRES e IRPEF, che nel corso del periodo d'imposta potevano considerarsi controllanti di altri soggetti IRES o IRPEF, oppure che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante.

Passando all'analisi della prima operazione a cui si applica la disciplina antielusiva, si possono individuare due differenti tipologie di conferimenti, che il decreto evidenzia all'articolo 10⁷³:

- a) i conferimenti in denaro effettuati da soggetti residenti nel territorio dello Stato verso altri soggetti, che sono anch'essi residenti e che sono identificati come soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento;
- b) i conferimenti in denaro provenienti dall'estero e tra i quali si annoverano sia quelli da parte di soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti (lettera c, comma 3, articolo 10), sia quelli da parte di soggetti residenti in Paesi black list (lettera d, comma 3, articolo 10).

72) Circ. 28/IR 29 marzo 2012, Istituto nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

73) In tal senso GAIANI L., *Il bonus ACE non si duplica*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 marzo 2012.

I conferimenti di cui al punto a) sono richiamati al comma 2 dell'articolo 10 del decreto e riguardano solo quelli effettuati successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Tale esclusione rimane in linea con la normativa Ace. Infatti precedentemente si è detto che non rientrano tra le variazioni in aumento i conferimenti in denaro effettuati dai soci antecedentemente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010; così, allo stesso modo, rimangono esclusi dall'applicazione delle disposizioni antielusive i conferimenti effettuati da soggetti residenti verso altri soggetti anch'essi residenti, se avvenuti prima della chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Ritornando all'analisi dell'articolo 10, comma 2, la norma, in particolare, tenta di evitare che con un unico conferimento in denaro effettuato presso una società del gruppo, si possa replicare più volte il beneficio tramite un consecutivo passaggio di tale conferimento presso le altre società del gruppo con un procedimento a catena⁷⁴. Per impedire tale intento elusivo, il decreto ha previsto che il conferimento venga considerato come incremento di patrimonio solo in capo a colui che lo riceve, mentre per il conferente rappresenta una riduzione del patrimonio netto. In tal modo si evita una duplicazione del beneficio ed oltretutto è previsto all'ultimo periodo del comma 2 articolo 10 che tale riduzione di patrimonio netto che grava sul soggetto conferente continui in modo permanente, anche nel caso in cui il controllo dovesse venir meno.

Infine, merita di essere osservato, come si può evincere dalla stessa lettura della norma, che quest'ultima non si applica laddove il soggetto controllante effettui il conferimento presso un soggetto controllato che non sia residente nel territorio dello Stato, poiché, in questo caso, non

74) In tal senso ALBANO G., MIELE L., *Le norme anti elusive sterilizzano le moltiplicazioni dell'ACE*, in *Corriere tributario*, anno 2012, volume 35, fascicolo 14, pp. 1052-1058; Cfr. ALBANO G., MIELE L., *Conferimenti in denaro, riserve non disponibili e norme antielusive nel decreto ACE*, p. 862.

c'è il rischio di usufruire più volte della medesima agevolazione in quanto il soggetto che beneficia del conferimento, non essendo residente in Italia, non è sottoposto alla normativa Ace e quindi non può godere dei benefici derivanti dall'agevolazione in esame⁷⁵.

La seconda tipologia di conferimenti si collega a quanto detto poc' anzi. Infatti, si è sottolineato che se un soggetto residente effettua un conferimento nei confronti di un soggetto non residente le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, non si applicano, in quanto il beneficio non viene usufruito più volte. Però potrebbe accadere che la società residente all'estero, che ha ricevuto il conferimento, veicoli quest'ultimo presso una società del gruppo residente nel territorio dello Stato, oltrepassando così i limiti dell'articolo 10 comma 2 e sfruttando quindi una duplicazione del beneficio. In questo caso interviene l'articolo 10, comma 3, lettera c), che prevede che i conferimenti provenienti da società del gruppo, residenti all'estero, non devono essere considerati come variazioni in aumento ai fini del calcolo dell'Ace e quindi è come se tali conferimenti non fossero mai stati effettuati.

Sulla stessa base logica si fonda la lettera d) del comma 3 dell'articolo 10, ossia quando i conferimenti sono effettuati da società del gruppo che siano residenti in Paesi a fiscalità privilegiata⁷⁶.

Siccome questi ultimi sono restii a scambiare informazioni con lo Stato italiano è stato previsto che, se una società del gruppo, residente in tali Paesi, effettua un versamento in denaro presso un'altra società del gruppo, residente in Italia, allora tale conferimento non entra tra le

75) Circ. 28/IR 29 marzo 2012, Istituto nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

76) I paesi a fiscalità privilegiata, o paesi black list, sono stati raggruppati per la prima volta all'interno di una lista per mezzo del decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999, il quale poi è stato modificato dal decreto del 27 luglio 2010. Comunque è necessario sottolineare che dal 1 luglio 2010 ogni operazione effettuata con operatori economici residenti o aventi sede in un Paese a regime fiscale privilegiato, deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate telematicamente.

le variazioni in aumento ai fini del calcolo della quota Ace⁷⁷. Questo è dovuto al fatto che tale conferimento potrebbe derivare anche da un precedente finanziamento che la società italiana ha effettuato a favore della società estera e che quest'ultima poi ha veicolato presso una società del gruppo residente in Italia, riuscendo così a duplicare il beneficio agevolativo. Bisogna però chiarire, secondo quanto osservato dall'istituto IRDEC nella Circolare 28/IR del 29 marzo 2012, che il contribuente ha sempre la facoltà di dimostrare che egli non intende perseguire alcuna finalità elusiva (e che quindi può godere pienamente dell'agevolazione), presentando istanza di interpello secondo quanto previsto dall'articolo 37 bis, comma 8, del D.p.r. 600/73⁷⁸. Tale facoltà è concessa dunque anche per i conferimenti che provengono da società residenti in Paesi black list⁷⁹.

Passando ad altre operazioni infragruppo potenzialmente elusive, oltre ai conferimenti in denaro, sono stati annoverati anche l'acquisto di aziende o rami d'azienda e l'acquisto di partecipazioni.

Per quanto riguarda il primo bisogna anzitutto osservare che è esclusivamente limitata alle acquisizioni di aziende che avvengono all'interno del gruppo, mentre restano escluse dall'applicazione

77) Cfr. ALBANO G., MIELE L., *Le norme anti elusive sterilizzano le moltiplicazioni dell'ACE*, pp. 1053-1055.

78) In tal senso PALMIERI A., *Elusione e frode fiscale*, in www.altalex.com, 3 marzo 2009. <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=44949>>, (25-05-2012).

L'articolo 37 bis del D.p.r. 600/73 rappresenta la norma più importante per quanto riguarda la disciplina antielusiva. Tale articolo è costituito da otto commi: i primi sette hanno la finalità di disapplicare quegli atti o negozi giuridici il cui scopo è quello di eludere il fisco ottenendo un vantaggio fiscale che altrimenti non spetterebbe. L'ottavo comma, invece, risulta completamente diverso da quelli precedenti, infatti esso afferma: "Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi". Tale norma, quindi, ha la finalità di aiutare il contribuente nel caso in cui gli vengano imputati dei comportamenti elusivi in base a determinate norme, ma che egli, però, non ha commesso. Egli può chiedere quindi la disapplicazione di una norma elusiva nei suoi confronti attraverso un'istanza di interpello secondo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 37 bis. Tale istanza deve passare per prima dall'Ufficio finanziario competente per l'accertamento, e in seguito arriverà al Direttore regionale.

79) In tal senso FERRANTI G., *Chance interpello da estendere anche ai Paesi black list*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 aprile 2012.

della disciplina antielusiva le acquisizioni effettuate sul mercato. La ratio risiede nel fatto che dietro le acquisizioni effettuate tra società appartenenti al gruppo spesso si riscontrano finalità elusive che, invece, risultano assenti nelle acquisizioni effettuate sul mercato. L'elusione potrebbe consistere nel fatto che tra le società del gruppo possono instaurarsi delle operazioni di compravendita di aziende che già appartengono al medesimo e che sono effettuate unicamente con lo scopo di trasformare il capitale già esistente nell'azienda ceduta in capitale nuovo da apportare per ottenere il beneficio Ace, senza realmente effettuare nuovi conferimenti⁸⁰. Quindi, ai fini Ace, tali operazioni di acquisizione portano ad una riduzione del capitale proprio, che è uguale al corrispettivo erogato per l'acquisizione, e grava in capo all'acquirente stabilmente, anche nel caso in cui l'azienda che è stata acquistata venga successivamente ceduta. In tal modo, anche se si eseguono tali operazioni, il capitale erogato per acquisire un'azienda del gruppo e che va a costituire un incremento per la base di calcolo Ace della società acquisita, viene contemporaneamente decurtato dal patrimonio netto dell'acquirente, annullando il beneficio agevolativo. Infine, la relazione sul decreto ministeriale evidenzia che tale meccanismo opera solo per le acquisizioni di azienda che sono effettuate dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Tale disposizione è in linea con quanto in precedenza già evidenziato in relazione alle disposizioni antielusive, riguardanti i conferimenti in denaro.

Le considerazioni esposte per gli acquisti di aziende, valgono anche per gli acquisti di partecipazioni in società controllate, che sono richiamati al comma 3, lettera a), dell'articolo 10 e anch'essi sono limitati alle partecipazioni in società del gruppo. Tali acquisti portano a ridurre

80) Circ. 28/IR 29 marzo 2012, Istituto nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

il capitale proprio per un valore che è pari al corrispettivo versato per acquistare la partecipazione e tale meccanismo antielusivo è valido solo per le operazioni successive alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010⁸¹.

La terza operazione infragruppo alla quale vengono applicate le disposizioni antielusive presenti all'articolo 10 è l'incremento dei crediti di finanziamento, che si realizza quando tali crediti sono aumentati rispetto a quelli che risultavano dal bilancio in chiusura al 31 dicembre 2010, per i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 10. Tale disposizione è richiamata al comma 3, lettera e), dell'articolo 10 e la logica insita nella norma è la medesima di quella analizzata in precedenza per i conferimenti in denaro e per gli acquisti di aziende o partecipazioni, ossia quella di evitare che si possa duplicare il beneficio Ace⁸². In pratica, la duplicazione del beneficio potrebbe essere indebitamente ottenuta attraverso un simile meccanismo elusivo: una società del gruppo che ha appena ottenuto un conferimento in denaro da parte dei soci offre, a sua volta, ad un'altra società del medesimo gruppo un prestito, affinché quest'ultima realizzi a sua volta un altro conferimento in denaro, che porterebbe a duplicare il beneficio con un unico versamento⁸³. In questo caso, alla società che ha conferito il credito viene decurtato dalle variazioni positive del patrimonio netto il valore del credito medesimo, sempreché la società che ha ricevuto tale finanziamento lo abbia effettivamente usato per incrementare il proprio capitale proprio.

81) Circ. 28/IR 29 marzo 2012, Istituto nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

82) In tal senso GAIANI L., *Via all'incentivo per le imprese che ricapitalizzano: vantaggi e svantaggi del bonus Ace*, in *Il Sole 24 Ore* 18 marzo 2012.

83) Cfr. ALBANO G., MIELE L., *Conferimenti in denaro, riserve non disponibili e norme antielusive nel decreto ACE*, p. 863.

2.3 Contributi INPS ed Ace

L'INPS è il più importante ente pensionistico del Paese; la sua funzione principale è la riscossione dei contributi e la corresponsione delle pensioni e di altre prestazioni previdenziali.

A tale ente, sono iscritti non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi ed imprenditori, in qualità di artigiani o commercianti. Al riguardo sono state istituite la Gestione separata INPS e la Gestione IVS. Per quanto riguarda gli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di impresa familiare, soci di società di persone o s.r.l.), l'INPS è intervenuta con una Circolare 90 del 27 giugno 2012 con la quale ha chiarito come deve essere calcolata la quota di contributi previdenziali da versare tenendo conto anche dell'agevolazione Ace. La circolare evidenzia come i contributi da versare debbano essere calcolati sul totale dei redditi d'impresa prodotti nel 2011, senza tener conto dell'Ace, la quale deve essere scomputata dai redditi prodotti, ai fini del calcolo dei versamenti INPS. Quindi il reddito d'impresa deve essere considerato al lordo dell'agevolazione.

In relazione alle società di persone, nelle quali il reddito d'impresa viene attribuito per trasparenza ai soci al netto dell'agevolazione Ace, ai fini dei contributi INPS, la quota del beneficio che è stata decurtata dal reddito d'impresa deve essere sommata al reddito attribuito a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Così, allo stesso modo, per le imprese individuali, aziende coniugali e imprese familiari, dove il reddito d'impresa è attribuito al lordo dell'agevolazione, ai fini del calcolo dei contributi da versare, non bisogna dedurre da tale reddito il beneficio Ace.

Per chiarire meglio come debbano essere calcolati i contributi

previdenziali in presenza dell’Ace, si presenteranno di seguito due esempi relativi a persone fisiche e società di persone.

Si consideri una persona fisica che eserciti un’impresa individuale in regime di contabilità ordinaria, e che presenta il mod. Unico 2012 compilato come di seguito:

RF51	Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)	30.000 ,00
------	--	------------

Nel rigo RF51 del mod. Unico 2012 delle persone fisiche viene individuato il reddito prodotto dall’impresa, di spettanza dell’imprenditore, al netto di eventuali perdite pregresse.

Deduzione per capitale investito proprio	RS37	1	Patrimonio netto 2011	2	Riduzioni	3	Differenza	3%	4	Rendimento	
			60.000 ,00		,00	60.000 ,00	1.800 ,00				
		5	Codice fiscale	6	Rendimento attribuito	7	Rendimenti totali	8	Rendimento caduto		
				,00	1.800 ,00	1.800 ,00	,00				
		9	Reddito d’impresa di spettanza dall’imprenditore	10	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	11	Rendimento nozionale società partecipate	12	Rendimento imprenditore utilizzato	13	Eccedenza riportabile
			30.000 ,00	1.800 ,00	,00	1.800 ,00	,00				

Nel rigo RS37 del mod. Unico 2012 delle persone fisiche si calcola la deduzione per capitale investito proprio, ossia l’Ace. Nella colonna 1 viene indicato il patrimonio netto al 31 dicembre 2011 (incluso anche l’utile 2011), che si ipotizza pari a 60.000 euro. Nella colonna 2 vanno indicate le riduzioni derivanti dall’applicazione di norme antielusive e quelle conseguenti all’acquisto di partecipazioni in società controllate o dall’acquisto di azienda o rami d’azienda. In questo caso, si assume che non ci sia alcuna riduzione da segnalare. La colonna 3 è il risultato della differenza tra le colonne 1 e 2 e rappresenta il valore al quale sarà applicato il rendimento nozionale del 3%. Quindi, essendo la differenza pari a 60.000 euro, nella colonna 4 il valore da riportare sarà pari a 1.800 euro, ossia il prodotto di 60.000 x 3%. Nella colonna 7 va

indicato il rendimento nozionale totale che è dato dalla somma delle colonne 4 e 6, che in questo caso è pari a 1.800 euro. Nella colonna 8 andrebbe indicato il rendimento nozionale ceduto, ma tale colonna è da compilare solo nel caso di impresa familiare/coniugale, che nell'esempio non è presa in considerazione. Nella colonna 9 va indicato il reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore che è pari a 30.000 euro. Nella colonna 10 va indicato il rendimento complessivo di spettanza dell'imprenditore che in questo caso, essendo solamente in presenza di un'impresa individuale, è pari a 1.800 euro. Lo stesso si riporta nella colonna 12 nella quale va indicato il rendimento utilizzato dall'imprenditore a riduzione del reddito complessivo prodotto che va indicato nel rigo RN1 colonna 5. Nella colonna 13 va indicata l'eventuale eccedenza riportabile Ace per gli anni successivi.

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 28.200,00	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH 2	0,00	Perdite compensabili con credito per fondi comuni 3	0,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 5	0,00	28.200	0,00
-----	---------------------	--	--	------	--	------	--	------	--------	------

Nel rigo RN1 colonna 1 va riportato il reddito di riferimento che spetta all'imprenditore, al netto delle agevolazioni fiscali. Quindi, nell'esempio, esso è pari a 28.200 euro, ossia la differenza tra 30000 euro e 1800 euro. Tale valore, tralasciando le altre colonne del rigo RN1, deve essere riportato anche in colonna 5.

Tuttavia, si è detto in precedenza, che ai fini del calcolo dei contributi INPS, bisogna prendere come termine di riferimento tutti i redditi d'impresa prodotti dalla società, senza considerare eventuali agevolazioni. Quindi, in questo caso, il reddito da considerare al fine del calcolo dei contributi INPS è quello di spettanza dell'imprenditore prima del calcolo dell'agevolazione, che è indicato alla voce RF51, ossia 30.000 euro.

Per il secondo esempio si consideri la società di persone Beta, composta da due soci con partecipazione al 50%, e che presenta il mod. Unico 2012 per le società di persone come di seguito:

Deduzione per capitale investito proprio RS45	Patrimonio netto 2011	Riduzioni	Differenza	Rendimento
	1 200.000,00	2 ,00	3 200.000,00	4 6.000,00
	Codice fiscale		Rendimento attribuito	Rendimenti totali
	5 ,00		6 ,00	7 6.000,00

Nel rigo RS45 del mod. Unico 2012 delle società di persone si calcola l'agevolazione Ace spettante per la società.

REDDITO D'IMPRESA (o PERDITA) RF55	Perdite progressse		Differenza	ACE
	In misura limitata	In misura piena		
1	2 ,00	3 ,00	4 20.000,00	5 6000,00
				6 14.000,00

Nel rigo RF55 viene determinato il reddito d'impresa da attribuire ai soci. Nell'esempio si è ipotizzato che il reddito prodotto nel 2011 sia stato pari a 20.000 euro. Ad esso deve essere sottratta la quota di agevolazione Ace e quindi il reddito da attribuire ai soci per il principio della trasparenza è pari a 14000 euro. Avendo questi due soci una partecipazione del 50%, il reddito attribuito a ciascuno di loro è pari a 7000 euro. Perciò, quando i due soci andranno a compilare i rispettivi mod. Unico 2012 per le persone fisiche si avrà rispettivamente per entrambi:

Deduzione per capitale investito proprio RS37	Patrimonio netto 2011	Riduzioni	Differenza	Rendimento
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Codice fiscale	Rendimento attribuito	Rendimenti totali	Rendimento caduto
	5	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nazionale società partecipate/imprenditore	Rendimento nazionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato
	9 7.000,00	10 3.000,00	11 ,00	12 ,00
				13 Eccedenza riportabile
				14 ,00

Il reddito d'impresa attribuito e l'agevolazione Ace per ciascuno sono pari rispettivamente a 7.000 euro e a 3.000 euro (50% di 14.000 e 6.000). Siccome ai fini del calcolo dei contributi INPS è necessario considerare i redditi d'impresa al lordo dell'agevolazione Ace, allora

ognuno dei due soci dovrà sommare ai 7.000 euro di reddito l'agevolazione Ace di 3.000. Di conseguenza, i contributi previdenziali saranno calcolati in relazione ad una cifra pari a 10.000 euro.

2.4 Esempi

Si riportano di seguito alcuni esempi di applicazione della deduzione Ace, con corrispondente compilazione dei modelli unici delle società di capitali e delle società di persone

Esempio 1: La Alfa spa, con periodo coincidente con l'anno solare, presenta la seguente situazione contabile.

Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (escluso utile 2010 pari a 50.000 euro):

Capitale sociale	€ 300.000
Riserva legale	€ 20.000
Totale	€ 320.000

Nell'anno 2011 la società decide con delibera assembleare del 26-04-2011 di accantonare l'utile di 50.000 euro per 25.000 a riserva legale, mentre gli altri 25.000 vengono distribuiti ai soci. Sempre nell'anno viene stabilito di distribuire riserve per 10.000 euro ai soci con delibera assembleare del 27-05-2011. Inoltre, nell'anno 2011 la società realizza un utile pari a 30.000 euro.

Ai fini del calcolo dell'Ace 2011 bisogna considerare:

- 1) tra gli incrementi del patrimonio i 25000 euro di utile 2010 che sono stati accantonati a riserva;
- 2) tra i decrementi del patrimonio i 10000 euro distribuiti ai soci.

Quindi, la società Alfa presenta per l'anno 2011 un incremento di capitale proprio pari a 15.000 euro. Tale incremento di capitale proprio deve essere confrontato con il patrimonio netto al 31-12-2011. Quindi:

Patrimonio netto al 31-12-2010	€ 320.000
Accantonamento a riserva legale	€ 25.000
Distribuzione riserve soci	€ (10.000)
Utile 2011	€ 30.000
Totale P.N. 31-12-2011	€ 365.000

Dal momento che l'incremento di capitale proprio è inferiore al patrimonio netto al 31-12-2011 il rendimento nozionale del 3% va applicato all'incremento di capitale proprio, quindi la deduzione Ace è pari a: € 15.000 x 3% = € 450. Sulla base dei valori su indicati il modello Unico 2012 per le società di capitali deve essere compilato come di seguito:

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio	1	25.000,00	Decrementi del capitale proprio	2	10.000,00	Riduzioni	3	,00	Differenza	4	15.000,00
		Patrimonio netto	5	365.000,00	Minor importo col. 4/col. 5	6	15.000,00	3%	7	450,00			
		Codeice fiscale	8		Rendimento attribuito	9	,00						
		Rendimenti totali	10	450,00	Eccedenza riportabile	11	,00	Eccedenza riportabile quadro RQ	12	,00			

Il rigo RS113 serve a determinare l'agevolazione Ace. Nella colonna 1 devono essere riportati gli incrementi di capitale proprio per l'anno 2011 che, dall'esempio, risultano pari a 25.000 euro. Nella colonna 2 devono essere iscritti, invece, i decrementi di capitale proprio che risultano pari a 10.000 euro. Nella colonna 3 devono essere indicate le riduzioni derivanti dall'acquisto di azioni di società controllate o dall'acquisto di azienda o rami d'azienda, nonché le riduzioni derivanti da disposizioni antielusive, che nell'esempio in questione non sono

state prese in considerazione. Nella colonna 4 si calcola la differenza tra gli incrementi di capitale proprio, al netto dei decrementi e di altre riduzioni, quindi: colonna 1 – (colonna 2+3). Il risultato è pari a 15.000 euro. Nella colonna 5 deve essere riportato il patrimonio netto al 31 dicembre 2011 che è pari a 365.000 euro, mentre nella colonna 6 va segnato il minore tra il valore della colonna 4 e quello della colonna 5, che in questo caso è 15.000 euro. A tale valore deve essere applicato il rendimento nozionale del 3% che porterà, nella colonna 7, ad un valore pari a 450 euro. Le colonne 8 e 9 sono dedicate alle società che adottano il regime della trasparenza secondo quanto stabilito dall'articolo 115 del Tuir. Nella colonna 10 va iscritto il rendimento nozionale totale che, nel caso di società di capitali che non adottano il regime della trasparenza è pari al valore riportato in colonna 7 (quindi 450 euro) mentre, per le società che adottano tale regime, il valore da riportare è pari alla somma delle colonne 7 ed 9. Nella colonna 11 va riportata l'eventuale eccedenza Ace non utilizzata nell'esercizio e che va riportata agli esercizi successivi. La colonna 12 è riservata alle società il cui reddito è assoggettato all'addizionale per il settore petrolifero o dell'energia elettrica.

Una volta terminata la compilazione del rigo RS113 e determinata la quota di agevolazione Ace, si passa al quadro RN.

RN1	Reddito	Liberalità		
		1	2	
				50.000,00
RN2	Perdita			,00
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento			,00
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena
	(di cui di anni precedenti	1	2	3
				,00
RN5	Perdite	Perdite non compensate		Proventi esenti
		1	2	3
				,00
RN6	Reddito imponibile	1	2	3
				4
			50.000,00	450,00
				49.550,00

Ipotizzando che la società nel 2011 abbia prodotto un reddito di 50.000 euro, nella compilazione del quadro RN deve indicare:

- 1) nel rigo RN1 colonna 2 il reddito realizzato di 50.000 euro;
- 2) nel rigo RN6 colonna 2 il reddito imponibile (che in questo caso coincide con il reddito realizzato, perché non ci sono state perdite pregresse da dedurre da parte della società), mentre nelle colonne 3 e 4 devono essere riportate rispettivamente l'agevolazione Ace calcolata e il reddito imponibile al netto dell'Ace.

Esempio 2

La Beta srl, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, presenta la seguente situazione contabile:

Patrimonio netto al 31.12.2010 (escluso l'utile 2010 pari a 10.000 euro)

Capitale sociale	€ 20.000
Riserva legale	€ 2.000
Riserve straordinarie	€ 48.000
Totale	€ 70.000

Nell'anno 2011 l'utile 2010 di 10.000 euro viene accantonato a riserve straordinarie e legale tramite delibera assembleare in data 23-04-2011. Nel medesimo anno, si decide di distribuire riserve per 30.000 euro con delibera del 22-05-2011 e di effettuare un aumento di capitale sociale per 60.000 euro in data 10-07-2011. Nell'anno 2011 si realizza una perdita pari a 45.000 euro. L'agevolazione Ace nell'anno 2011 viene così calcolata:

- 1) tra gli incrementi rientrano l'utile 2010 accantonato a riserve per 10.000 euro, nonché l'aumento di capitale sociale di 60.000 che però, siccome effettuato il 10 luglio 2011, rileva per $60.000 \times 235 \text{ gg}/365 = 38630$ euro;
- 2) tra i decrementi rientrano, invece, le riserve distribuite per 30.000 euro.

L'incremento di capitale proprio è pari a 10.000 euro + 38630 euro – 30.000 euro = 18630 euro.

L'incremento di patrimonio deve essere confrontato con il patrimonio netto in vigore al 31 dicembre 2011. Esso è formato da:

Patrimonio netto al 31 dicembre 2010	€ 70.000
Accantonamento utili 2010 a riserva straordinaria	€ 10.000
Aumento capitale sociale per versamento soci	€ 60.000
Riserve distribuite	€ (30.000)
Perdita 2011	€ (45.000)
P.N. al 31-12-2011	€ 65.000

Dato che l'incremento di capitale proprio per l'anno 2011 è pari a 18.630 e quest'ultimo è inferiore al patrimonio netto al 31-12-2011, l'incremento nozionale del 3% va applicato all'incremento di capitale proprio, quindi la deduzione Ace è pari a $18.630 \times 3\% = € 559$.

Il mod. Unico 2012 per le società di capitali è così compilato:

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio	1	48.630,00	Decrementi del capitale proprio	2	30.000,00	Riduzioni	3	,00	Differenza	4	18.630,00
	RS113	Patrimonio netto	5	65.000,00	Minor importo col. 4/col. 5	6	18.630,00	3%	7	Rendimento	7	559,00
		Codice fiscale	8		Rendimento attribuito	9	,00					
		Rendimenti totali	10	559,00	Eccedenza riportabile	11	,00	Eccedenza riportabile quadro RQ	12	,00		

La compilazione del rigo RS113 è simile a quella dell'esempio precedente: nella colonna 6 viene indicato il valore degli incrementi pari a 18.630 euro che moltiplicati per il rendimento nozionale del 3% portano nella colonna 7 ad una quota Ace pari a 559 euro. Tale valore va riportato anche in colonna 10.

Ipotizzando che la società nel 2011 abbia prodotto una perdita di 10.000 euro, è necessario compilare il quadro RN come di seguito:

		Liberalità	
RN1	Reddito	1	2
		,00	,00
RN2	Perdita		10.000,00

Siccome l'Ace non può incrementare la perdita realizzata dalla società, in tal caso la deduzione pari a 559 euro va riportata all'esercizio successivo, incrementando la quota di rendimento nozionale per l'anno 2012.

Esempio 3

La ditta individuale Gamma, che opera in regime di contabilità ordinaria, presenta la seguente situazione contabile:

Patrimonio netto al 31 dicembre 2010	€ 50.000
Utile 2011	€ 10.000
P.N. al 31 dicembre 2011	€ 60.000

Il reddito d'impresa prodotto è ipotizzato pari a 15.000 euro.

Ai fini del calcolo dell'agevolazione Ace, bisogna applicare il rendimento nozionale del 3% al valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2011, che risulta pari a 60.000 euro. Quindi la quota Ace

ammonta a $60.000 \times 3\% = 1800$ euro. Di conseguenza il reddito d'impresa attribuito all'imprenditore è pari a: $15000 - 1800 = 13200$ euro. Si è visto in precedenza come, per quanto riguarda le imprese individuali, quelle familiari e le aziende coniugali, l'Ace è attribuita, in relazione alla quota di partecipazione agli utili, all'imprenditore, al titolare e ai suoi collaboratori/coniuge e quindi va ad incidere nei rispettivi calcoli dell'imposta IRPEF e delle detrazioni.

Nel modello Unico 2012 per le persone fisiche al rigo RS37 va riportato:

Deduzione per capitale investito proprio	Patrimonio netto 2011		Riduzioni	Differenza	Rendimento	
	1	60.000,00	2	3	4	
				60.000,00	3%	1800,00
RS37	Codice fiscale		Rendimento attribuito	Rendimenti totali	Rendimento caduto	
	5		6	7	8	
				1800,00		
	9	10	11	12	13	
	15000,00	1800,00		1800,00		
	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nazionale società partecipate/imprenditore	Rendimento nazionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza riportabile	

Mentre nel quadro RN si riporta:

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1	13.200,00	2		3		4		5	13.200,00
RN2	Deduzione per abitazione principale										
RN3	Oneri deducibili										
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN2 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)										13.200,00
RN5	IMPOSTA LORDA										3.036,00

Esempio 4

La Delta snc, che opera in regime di contabilità ordinaria, è composta da 4 soci che possiedono ciascuno il 25% delle partecipazioni. Essa presenta tale situazione contabile:

Patrimonio netto al 31 dicembre 2010	€ 500.000
Utile 2011	€ 50.000
Patrimonio netto al 31 dicembre 2011	€ 550.000

La quota di agevolazione Ace è quindi pari a $550.000 \times 3\% = 16.500$ euro.

Si ipotizzi che la società abbia realizzato un reddito 2011 pari a 60.000 euro. Il mod. Unico 2012 per le società di persone viene compilato come di seguito:

Deduzione per capitale investito proprio	RS45	Patrimonio netto 2011	Riduzioni	Differenza	Rendimento
		1 550.000,00	2 ,00	3 550.000,00	3% 4 16500,00
		Codice fiscale		Rendimento attribuito	Rendimenti totali
		5 ,00		6 ,00	7 16500,00

REDDITO D'IMPRESA (o PERDITA)	Perdita progressiva		Differenza	ACE	RF55
	In misura limitata	In misura piena			
1	,00	2 ,00	3 60.000,00	4 16500,00	5 43500,00

Il rigo RS45, dove si calcola l'agevolazione Ace spettante, viene compilato nel seguente modo:

- 1) la colonna 1 relativa al patrimonio netto 2011 della società Valerio per un valore pari a 550.000 euro;
- 2) la colonna 3, data dalla differenza tra colonna 1 e 2, sempre per un valore di 550.000 euro, in quanto non sono state rilevate, nella colonna 2, riduzioni conseguenti ad acquisti di azioni o rami d'azienda o riduzioni collegate all'applicazione di disposizioni antielusive;
- 3) nella colonna 4 va indicata la quota Ace spettante;
- 4) nella colonna 7 va riportato il rendimento totale del dichiarante.

Nel quadro RF, vanno compilate:

- 1) la colonna 3 che indica il reddito d'impresa al netto di eventuali perdite pregresse. Il reddito riportato è pari a 60.000 perché non ci sono perdite pregresse da dedurre;
- 2) la colonna 4 dove è indicato il valore dell'agevolazione Ace, pari a 16500 euro;
- 3) la colonna 5 dove viene indicato il reddito imponibile, al netto dell'agevolazione Ace, pari a 43.500 euro.

Ognuno dei 4 soci, infine, deve compilare il modello Unico 2012 per le persone fisiche come indicato di seguito:

SEZIONE I		Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota percentuale di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate
Dati della società o associazione partecipata e quote imputate alla società dichiarante	RH1	1	2	3 25 %	4 10.875 ,00	5
		6	7	8		

Ogni socio nel quadro RH (dal numero 1 fino al numero 6) deve indicare il codice fiscale della società partecipata nella colonna 1, il tipo di società nella colonna 2, la quota di partecipazione che gli spetta nel caso in esame, pari al 25%, nella colonna 3, e la parte di reddito al netto dell'Ace di sua spettanza, che in questo caso è pari a 10.875 euro.

Deduzione per capitale investito proprio		Patrimonio netto 2011		Riduzioni	Differenza	Rendimento
RS37		1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
		11	12	13		
		14	15	16	17	18

I quattro soci devono inoltre compilare il rigo RS37, relativo al calcolo dell'Ace:

- 1) nella colonna 9 il valore del reddito d'impresa loro spettante che è pari a 10.875 euro;
- 2) nella colonna 10 il valore della quota Ace attribuita ciascuno risulta uguale a $16.500 : 4 = 4125$ euro;

- 3) nella colonna 11 (solo per i soci di società di persone o srl trasparenti) la quota di agevolazione Ace di colonna 10 relativa alla società beneficiaria della deduzione, è uguale a 4125 euro.

CAPITOLO TERZO: L'ACE: UNA RIPROPOSIZIONE DELLA DUAL INCOME TAX

3.1 L'introduzione della Dit nel sistema fiscale italiano

Come si è già avuto modo di vedere nei capitoli precedenti, il beneficio Ace non presenta dei caratteri molto innovativi, in quanto appare più come una rielaborazione di una precedente agevolazione, sempre rivolta a favorire la crescita economica delle imprese, che era la Dual Income Tax (Dit), ossia un incentivo volto a favorire l'impiego di capitale proprio nelle imprese e al quale era stata data attuazione con il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 446.

La base logica su cui si fondava tale strumento agevolativo è la medesima che si è analizzata in tema di Ace, ossia favorire una maggior capitalizzazione delle imprese. A tal fine si applicava alla variazione del capitale proprio tra un esercizio e quello precedente un rendimento nozionale che avrebbe determinato la parte di reddito realizzato dall'impresa soggetto ad un'aliquota di tassazione ridotta⁸⁴.

Si nota già una differenza evidente con l'Ace: mentre infatti la Dit applica alla parte di reddito agevolato un'aliquota di imposizione ridotta al contrario, l'Ace, esenta completamente il reddito agevolato da tassazione.

Si può quindi facilmente comprendere come tale incentivo fosse un tentativo di ridurre il grado di indebitamento delle imprese e al contempo affrontare l'eccessiva tassazione che stava colpendo i redditi

84) VASAPOLLI A., VASAPOLLI G., *Le novità in tema di dual income tax*, in *Corriere tributario*, anno 2000, volume 23, fascicolo 9, pp. 642-643

Ne consegue quindi che per gli utili prodotti dalle imprese erano utilizzate due aliquote: una era quella che si applicava alla remunerazione del capitale investito, che come si vedrà successivamente era pari al rendimento che il patrimonio di un'impresa avrebbe fruttato se investito in titoli di Stato, mentre l'altra era quella ordinaria del 37% e che veniva applicata agli utili che eccedevano la remunerazione ordinaria.

societari in quegli anni⁸⁵ e che era di gran lunga superiore a quella applicata nei Paesi più sviluppati dell'Unione Europea. Però, mentre in relazione a questo secondo punto, si può certamente osservare l'efficacia della Dit dato che l'applicazione di un'aliquota agevolata combinata con quella ordinaria andava certamente ad abbassare il prelievo fiscale, per quanto riguarda la riduzione del grado di indebitamento dipendeva molto dalla struttura dimensionale dell'impresa⁸⁶. Sul punto si è potuto constatare che le imprese di grandi dimensioni, avendo maggiori capitali a disposizione, erano molto più propensi ad apportarli in azienda, a differenza di quelle medio/piccole. Ciò era dovuto anche al fatto che il rendimento nozionale che veniva applicato alla variazione del capitale proprio era il medesimo che si usava per i titoli di Stato, ma quest'ultimi, a differenza del capitale investito in azienda, erano privi di rischio⁸⁷.

C'è infine da sottolineare che tale sistema agevolativo, indipendentemente dalle considerazioni positive o negative che

85) La tassazione sugli utili societari era così elevata perché lo Stato voleva ridurre al minimo la tassazione sulle rendite finanziarie con l'intento di evitare che ci fossero spostamenti di capitale dal nostro Paese verso altri, e ciò era dovuto soprattutto al fatto che all'inizio degli anni 90 c'era stata la liberalizzazione valutaria che favoriva tale processo di trasferimento di capitale. In tal senso PISTOLESI F., *La Dual Income Tax. Commento al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466*, in *Diritto e pratica tributaria*, 1998, pp. 701-739.

86) Per quanto riguarda la volontà del legislatore di ridurre il grado di indebitamento delle imprese con l'introduzione della Dit, si è visto nei due grafici del primo capitolo come tale obiettivo fosse stato raggiunto solo in relazione alle aziende di grandi dimensioni. Questo perché l'agevolazione Dit non consentiva alle imprese di piccole/medie dimensioni di avere un elevato risparmio di imposta in quanto la maggior parte dell'imprenditoria italiana non possedeva elevati capitali da investire e quindi il beneficio risultava, di per sé, poco stimolante. Certamente esso ha avuto il pregio di far apportare nuovi capitali in tali aziende, in quanto comunque si poteva fruire di un'aliquota agevolata, ma non le ha incentivate a modificare la propria struttura finanziaria passando da capitale di debito a capitale proprio. Mentre per le imprese di grandi dimensioni, che già si finanziavano in maggioranza con capitale proprio, questa agevolazione ha avuto un enorme successo perché ha permesso di tassare gli elevati redditi prodotti da tali società con un'aliquota agevolata che ha permesso un notevole risparmio d'imposta.

87) Si può facilmente comprendere che a parità di rendimento un investitore razionale decide di investire i suoi risparmi negli investimenti più sicuri. Perciò, mentre per le grandi imprese il maggior rischio di apportare elevati capitali in azienda veniva bilanciato da un notevole risparmio d'imposta, per le imprese medio/piccole, dove tale risparmio era più contenuto, l'incentivo a investire nuovi capitali in azienda era più contenuto.

verranno esposte nel proseguo, ha avuto il merito di essere un incentivo la cui durata si è protratta per alcuni anni e non solamente per un tempo ridotto (infatti la Dit era entrata in vigore il 20 gennaio 1998 ed era durata fino al 2004).

3.2 Caratteristiche della Dual Income Tax

Si ritiene opportuno analizzare il D.lgs. 466/97 per illustrare le caratteristiche principali della Dit per poi individuare i punti di analogia e di differenza tra i due sistemi agevolativi.

Cominciando dall'analisi del primo articolo del D.Lgs. 466/97 al primo comma veniva esplicitato: “ Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi⁸⁸, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.”

Analizzando il comma 1, si può vedere come tale agevolazione fosse indirizzata alle società di capitali e agli enti commerciali indicati al comma 1 lettere a) e b) dell'art. 87 Tuir⁸⁹.

88) L'articolo 87 del Tuir individua i soggetti passivi dell'imposta. Parlando in precedenza dell'Ace, si è visto che i soggetti passivi dell'imposta venivano individuati all'articolo 73 del Tuir. Questo perché, quando è stata introdotta la Dit, era ancora in vigore il vecchio testo unico delle imposte sui redditi approvato con il D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917. Con l'introduzione dell'Ace, invece, il vecchio Tuir è stato aggiornato e le modifiche sono entrate in vigore dal 17 settembre 2011 quindi qualche mese prima dell'introduzione dell'Ace. Con queste modifiche i soggetti passivi dell'imposta sono stati spostati all'articolo 73 del nuovo Tuir.

89) Rientrano quindi, andando ad analizzare l'articolo: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Essa si otteneva applicando un rendimento nozionale alla differenza, se positiva, tra il capitale proprio vigente alla chiusura dell'esercizio in corso e quello esistente alla chiusura dell'esercizio al 30 settembre 1996.

Per quanto riguarda il valore del rendimento nozionale interveniva a specificarlo il comma 2 dell'articolo 1, il quale rinviava ad un decreto del Ministro delle Finanze, emanato in accordo con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo di ogni anno. Per la sua determinazione si teneva conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli pubblici e privati e che si poteva arrivare ad aumentare fino al 3% rispetto a questi, in caso di maggior rischio⁹⁰.

Tornando al comma 1, dalla sua lettura si evince che alla variazione in aumento moltiplicata per il rendimento nozionale, che determinava la quota di reddito agevolabile, si applicava un'aliquota Irpeg ridotta al 19%⁹¹: quindi un'aliquota più bassa rispetto a quella ordinaria che era pari al 37%.

Tale forma di agevolazione vedeva già un suo primo limite nel comma 3 dell'articolo 1, nel quale veniva sancito che, seppur si applicassero le disposizioni di cui al comma 1, l'aliquota d'imposta non poteva essere inferiore al 27%⁹².

Proseguendo nell'analisi del comma 1, veniva nominata la variazione del capitale investito, per la cui specificazione si rinviava al comma 4 dell'articolo 1, ai sensi del quale il capitale investito esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 era formato dal patrimonio netto che risultava dal relativo bilancio, escludendo l'utile

90) Il rendimento che doveva applicarsi alla variazione del capitale proprio era stato stimato per il primo anno in cui è entrata in vigore la Dit pari al 7%. In tal senso v. RINFORZI M. F., *Tasso al 7% per la Dit '98*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 febbraio 1999.

91) In tal senso CEPPELLINI P., MACELLARI I., *Dalla Dit aliquota leggera per la capitalizzazione*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 aprile 1998.

92) Cfr. PISTOLESI F., *op. cit.*, p. 723. Ciò vuol dire che l'applicazione dell'aliquota agevolata e di quella ordinaria non dovevano portare ad un'aliquota media di tassazione che fosse inferiore al 27%, ciò al fine di evitare che non si riducessero in maniera considerevole le entrate dell'Erario.

che era stato realizzato nel medesimo esercizio⁹³.

Sempre al comma 4 dell'articolo 1 venivano individuati gli elementi da considerare come variazioni in aumento, nonché quelli che venivano indicati come variazioni in diminuzione. Tra i primi venivano richiamati:

- 1) i conferimenti in denaro;
- 2) gli utili accantonati a riserva.

Mentre per i secondi erano genericamente indicate le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, a soci o partecipanti.

Tra gli utili accantonati a riserva, il comma 4 dell'articolo 1 escludeva dal calcolo delle variazioni in aumento quelli accantonati a riserve non disponibili⁹⁴ che si erano formate a seguito di plusvalenze che venivano a crearsi valutando le partecipazioni societarie con il metodo del patrimonio netto (a norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, del codice civile).

Proseguendo nell'analisi delle variazioni in aumento tra i conferimenti in denaro rientravano⁹⁵: gli aumenti di capitale sociale in denaro, i versamenti per soprapprezzo delle azioni, quelli a fondo perduto, quelli in conto capitale ed, infine, i finanziamenti da parte dei soci senza l'obbligo di restituzione. Venivano, invece, esclusi:

- 1) i conferimenti in natura per due principali ordini di motivi, ossia quello di evitare eventuali capitalizzazioni di comodo e quello

93) Tale esclusione era logica e veniva introdotta dal legislatore al fine di favorire gli aumenti di capitale proprio tra un esercizio e l'altro. Infatti se l'utile realizzato nell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 non veniva ricompreso nel patrimonio netto dell'anno, esso poteva entrare a far parte del patrimonio netto dell'anno successivo se veniva accantonato tra le riserve, entrando così come variazione in aumento. In tal senso PISTOLESI F., op. cit., pag. 712; LUGANO R., *La Dit punta sul patrimonio netto*, in *Il Sole 24 Ore*, 27 novembre 1998.

94) Cfr. PISTOLESI F., op. cit., pag. 712. L'autore evidenzia come questo limite fosse stato introdotto al fine di evitare che ci fosse una duplicazione dell'agevolazione sia in capo alla società che era partecipata, sia in capo alla partecipante che aveva girato tali utili nel proprio conto economico. Inoltre con tale esclusione si evitava che godesse dell'agevolazione anche il soggetto che non apportava effettivo "capitale nuovo" in azienda, ma che aveva il vantaggio di vedersi rivalutate le proprie partecipazioni in altre società.

95) Cfr. PISTOLESI F., op. cit., pag. 713.

collegato ai problemi di valutazione legato a tali tipi di conferimenti;
2) le rinunce da parte dei soci dei crediti che essi vantavano presso la società.

Per quanto riguarda i secondi, non venivano richiamati in nessuna disposizione del decreto, ed inoltre sia la prassi, sia il successivo decreto ministeriale, avevano sottolineato come la sottoscrizione di un aumento di capitale attuata mediante compensazione con un credito vantato dallo stesso socio sottoscrittore verso la società di capitali non fosse da considerarsi tra le variazioni in aumento⁹⁶. L'esclusione delle rinunce ai crediti è stato un notevole limite per questa agevolazione, in quanto se tali rinunce fossero state incluse, avrebbero permesso alle imprese di incrementare maggiormente il proprio capitale proprio tra un esercizio e l'altro. Tuttavia, la ratio che aveva mosso il legislatore era stata quella di considerare tale rinunce ai crediti alla stregua di conferimenti in natura al fine di evitare possibili manovre fraudolente⁹⁷. Per quanto riguarda i conferimenti in denaro il comma 5 dell'articolo 1 affermava che rilevavano a partire dalla data di versamento, mentre l'accantonamento di utili a partire dall'esercizio in cui si erano formati. Quindi, nel caso di conferimento, se un socio al primo luglio del 1997 aveva versato 100 milioni ad aumento di capitale,

96) In tal senso D'ANDREA S., *Dit senza coraggio nella compensazione sui crediti dei soci*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 giugno 1998. Questa decisione lasciava comunque notevoli dubbi in quanto alla base del principio della compensazione c'era la finalità di evitare che ciascuna delle parti compiesse la propria prestazione per raggiungere il medesimo risultato finale che si sarebbe ottenuto proprio sulla base di tale principio. Infatti se si pensa ad un socio che godeva di un credito nei confronti della società, la compensazione gli avrebbe permesso di effettuare direttamente un conferimento in denaro in azienda rinunciando al credito, senza bisogno che prima la società saldasse tale credito che aveva nei confronti del socio e poi che quest'ultimo facesse un versamento in denaro ad aumento di capitale sociale. Da quanto si evince da ciò che è stato appena riportato, la compensazione avrebbe dovuto essere a tutti gli effetti compresa nel calcolo dell'agevolazione Dit, in quanto essa non faceva altro che sostituire un conferimento in denaro che il socio avrebbe fatto una volta che la società avesse saldato il debito che aveva verso di lui.

97) Cfr. PISTOLESI F., op. cit., pag. 714. Comunque tale problema, come si è avuto modo di intuire dall'analisi appena svolta, veniva facilmente aggirato da parte delle società, le quali potevano rimborsare i crediti che esse avevano presso i soci e poi, successivamente, quest'ultimi potevano fare un nuovo apporto di capitale con il rimborso ottenuto

avendo effettuato il versamento a metà dell'anno, rilevava tra le variazioni in aumento per 50 milioni di lire nel 1997, e solo a partire dal 1998 tale conferimento valeva realmente 100 milioni di lire.

Mentre gli accantonamenti di utili che avvenivano durante il 1997 avevano pieno valore dall'inizio dell'esercizio in cui si erano formate le riserve.

Per quanto riguarda le variazioni in diminuzione, secondo il comma 4 dell'articolo 1 dovevano essere considerate come tali. In pratica, qualsiasi attribuzione che fosse effettuata a favore dei soci da parte della società, che fosse una distribuzione di riserve, di dividendi o una riduzione del capitale sociale, avrebbe portato ad un decremento delle eventuali variazioni in aumento. In relazione alle variazioni in diminuzione è da proporre una considerazione interessante: infatti, in precedenza, si è detto che per quanto riguarda le variazioni in aumento, tra di esse non dovevano essere annoverati i conferimenti in natura e, a rigore di logica, quest'ultimi non avrebbero dovuto nemmeno essere considerati tra le variazioni in diminuzione. Tuttavia, il legislatore era stato spinto da una logica diversa: infatti, siccome la finalità ultima di tale disciplina era quella di cercare di favorire nuovi apporti di capitale all'interno dell'impresa, appariva più logico introdurre anche i conferimenti in natura tra le variazioni in diminuzione, altrimenti i soci con abili manovre fraudolente avrebbero potuto apportare, ad esempio, nuovo capitale in azienda e successivamente utilizzarlo per comprare beni in natura da distribuire ai soci. In tal modo si sarebbe goduto dell'agevolazione, senza avere effettuato un versamento stabile in azienda⁹⁸.

Concludendo l'analisi delle variazioni, si ritiene opportuno analizzare altri due punti. Il primo era richiamato al secondo e terzo periodo del

98) Cfr. PISTOLESI F., op. cit., pag. 719.

del comma 3, i quali stabilivano che la parte di reddito che non godeva dell'aliquota ridotta poteva essere riportata negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, ad incremento del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta⁹⁹. Veniva inoltre specificato che tale riporto a nuovo si applicava anche in caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile.

Entrambe queste disposizioni permettevano all'impresa di non perdere l'agevolazione e di traslarla negli esercizi successivi, sia nel caso in cui nell'esercizio in corso avesse già usufruito dell'agevolazione che aveva condotto l'aliquota media di tassazione ad una percentuale pari al 27%, sia nel caso in cui l'utile realizzato fosse ridotto o addirittura nullo.

Infine l'ultimo periodo del comma 4 sanciva che la variazione in aumento non poteva comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo. Questa norma è molto importante perché permetteva di collegarsi anche al trattamento delle perdite di esercizio ai fini del calcolo dell'agevolazione. Infatti, da tale norma si evinceva che l'incremento patrimoniale che si era realizzato nel corso dell'esercizio non veniva ridotto da eventuali perdite realizzatesi nel corso del medesimo, a meno che l'eventuale copertura delle perdite non fosse andata a ridurre del tutto il patrimonio netto che esisteva al 30 settembre 1996: solo allora le perdite avrebbero ridotto le variazioni positive del patrimonio netto¹⁰⁰.

99) In tal senso CEPPELLINI P., *Formula Dit per dare fiato all'impresa*, in *Il Sole 24 Ore*, 4 febbraio 1998. Precedentemente si è detto che l'aliquota media di tassazione non poteva scendere sotto la percentuale del 27%, quindi poteva accadere che se il reddito sottoposto ad aliquota agevolata portava l'aliquota media di tassazione al di sotto del 27% parte del reddito che avrebbe dovuto godere del beneficio venisse ingiustamente escluso.

100) In tal senso v. ONETO CARLO, *Per la Dual income tax il capitale investito al test delle variazioni*, in *Il Sole 24 Ore* 29 gennaio 1998. In relazione al limite del patrimonio netto si riporta un esempio dello stesso autore che aiuta a chiarire quanto riportato. In via generale se la perdita conseguita dalla società viene coperta con un versamento a fondo perduto dei soci, allora tale versamento entra tra le variazioni in aumento. Quindi, se ad esempio, si ha un patrimonio netto di 200 milioni e la società subisce una perdita di 150 milioni, se i soci la coprono quei 150 milioni entrano come variazione in aumento. Però con la norma relativa al limite del patrimonio netto succede che se la società ha un patrimonio di 200 milioni e subisce una perdita di 250, i soci possono coprire l'intera perdita ma il versamento entrerà tra le variazioni in aumento solo per 200 milioni in quanto questo risulta il valore del patrimonio netto.

Passando all'analisi dell'articolo 2, il primo comma alle lettere a) e b) conteneva due disposizioni antielusive molto interessanti, che sancivano che le variazioni in aumento non avrebbero avuto effetto fino a concorrenza¹⁰¹:

- a) dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
- b) del corrispettivo per l'acquisizione di aziende già appartenenti ad un'impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico.

La prima fattispecie va interpretata come un tentativo per evitare che all'interno di un gruppo societario una delle società disinvestisse le somme impiegate in titoli o altri valori mobiliari diversi dalle partecipazioni per versare tali somme presso un'altra società del gruppo, la quale si sarebbe vista apportare nuovo capitale da poter reinvestire a sua volta in altri titoli e valori mobiliari.

Ci sarebbe stata così solo una capitalizzazione fittizia tra imprese del gruppo, che avrebbe permesso di beneficiare dell'agevolazione¹⁰². Era tuttavia specificato al secondo comma dell'articolo 2 che le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 non si applicavano alle banche e alle imprese di assicurazione, in quanto tali imprese basano loro attività sull'acquisto di titoli e valori mobiliari¹⁰³.

101) In tal senso v. CEPPELLINI P., *Il Fisco fa catenaccio per evitare raggiri*, in *Il Sole 24 Ore*, 4 febbraio 1998.

102) In tal senso DI GIANDOMENICO M.E., *La dual income tax e le norme antielusive*, in *Bollettino tributario d'informazioni*, anno 1999, volume 66, fascicolo 18, pp. 1349-1353; PIAZZA M., *Una rete di meccanismi per bloccare l'elusione*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 dicembre 1997. Quest'ultimo autore evidenzia anche come, tale norma, avesse l'intento di favorire gli investimenti imprenditoriali rispetto a quelli finanziari, ma evidenzia che una pecca di tale disposizione risiede nel fatto che tra gli investimenti finanziari venivano inseriti anche i depositi bancari con il grave limite dovuto al fatto che se gli ultimi giorni dell'esercizio tali depositi incrementavano a seguito di pagamenti ricevuti dai clienti, ciò sarebbe andato a decurtare la base di calcolo Dit.

103) Cfr. PISTOLESI F., op. cit., pag. 718. L'autore evidenzia come se tale limitazione fosse stata introdotta alle banche e alle altre imprese di assicurazione, ciò avrebbe arrecato un notevole danno allo svolgimento della loro attività.

Per quanto riguarda la disposizione della lettera b) si basava su una logica molto semplice: ossia evitare che all'interno di un gruppo societario ci fossero trasferimenti di aziende già possedute tra società appartenenti al gruppo, al fine di utilizzare il corrispettivo versato dalla società acquirente come variazione in aumento del patrimonio netto e ottenendo così un indebito vantaggio tramite semplici trasferimenti di capitali infragruppo, anziché mediante effettivi nuovi apporti¹⁰⁴.

Ritornando all'analisi dell'articolo 3 in un momento successivo, si esamina ora l'articolo 4 che faceva riferimento alle società e agli enti di nuova costituzione (ovvero le start up) affermando che anche se fossero state costituite dopo il 30 settembre 1996 avrebbe lo stesso trovato applicazione la disciplina degli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. 466/97, assumendo tuttavia come incremento ai fini dell'articolo 1 comma 4 (che, come si è visto, tratta le variazioni in aumento e in diminuzione) il patrimonio di costituzione. In pratica, per le società di nuova costituzione era stata prevista un'agevolazione considerevole in quanto il rendimento nozionale veniva applicato a tutto il patrimonio netto della società, compreso il capitale sociale sottoscritto in fase di costituzione, permettendo così a quest'ultima di godere di un beneficio di gran lunga superiore a quello previsto nei casi suddetti¹⁰⁵.

L'articolo 5 contiene le disposizioni che si applicavano ai soggetti Irpef. Il primo comma di tale articolo affermava che le disposizioni presenti agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto si applicavano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che erano indicati nei commi successivi.

104) In particolare la circolare Assonime n. 42 del 27 maggio 1998 afferma *"le preoccupazioni che hanno mosso il legislatore sono state quelle di evitare che il trasferimento a titolo oneroso tra società del gruppo di aziende già esistenti all'interno dello stesso, possa porsi come veicolo, con opportuni accorgimenti negoziali, per rigenerare il capitale preesistente in capitale "nuovo", senza una reale immissione di nuovi apporti nel gruppo stesso"*.

105) In tal senso v. CEPPELLINI P., LUGANO R., L'azienda nuova fa i conti con la Dit, in *Il Sole 24 Ore*, 17 settembre 1997. L'autore evidenzia come anche per le società di nuova costituzione, se organizzate in forma di società di capitali, l'aliquota agevolata del 19% non può comunque portare l'aliquota media di tassazione al di sotto del 27%, cosa che invece non vale per i soggetti Irpef.

Infatti, il comma 2 disponeva che al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche, dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice¹⁰⁶ in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile¹⁰⁷, poteva essere applicata la tassazione con aliquota agevolata del 19% per la parte corrispondente all'ammontare agevolato che veniva determinato, come si è avuto modo di vedere per le società e gli enti, applicando un rendimento nozionale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Quindi per le imprese individuali e per le società di persone il reddito d'impresa prodotto era soggetto, per l'ammontare determinato, ad un regime di tassazione agevolato con aliquota del 19%.

Questo regime di favore per le imprese individuali e le società di persone veniva in parte mitigato dal secondo periodo del comma 2, il quale stabiliva che: "Tuttavia detto reddito concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società personali ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

106) Come visto precedentemente le società di persone sono tassate secondo il regime della trasparenza, ossia la società dichiara il reddito che ha prodotto, ma la tassazione avviene in capo a ciascuno socio a seconda della sua quota di partecipazione agli utili.

107) In tal senso CEPPELLINI P., Dalla Dual Income Tax un'agevolazione su misura, in *Il Sole 24 Ore* 1 maggio 1998. Tali soggetti dovevano sottostare al regime della contabilità ordinaria, in quanto tramite esso era possibile usufruire di dati di bilancio corretti e quindi sapere, con ragionevole certezza, il patrimonio esistente e il reddito soggetto a tassazione agevolata. Qui, tuttavia, è necessario fare una precisazione per quanto riguarda tale regime della contabilità ordinaria, infatti al comma 2 si precisava che tale regime poteva essere perseguito anche a seguito di opzione irrevocabile. In pratica avevano diritto a godere dell'agevolazione non solamente quelle imprese personali che dovevano tenere la contabilità ordinaria per natura, ma potevano anche quelle che tenevano una contabilità semplificata, ma che richiedevano successivamente, tramite opzione irrevocabile, la tenuta della contabilità ordinaria. Tale richiesta doveva essere manifestata dalla società di persone suddette nella dichiarazione dei redditi nella quale richiedevano di poter usufruire dell'agevolazione Dit e dovevano successivamente sottostare a tale regime fino a cessazione dell'attività d'impresa.

Con questa successiva disposizione si tendeva a limitare fortemente il regime agevolativo che veniva concesso dal primo periodo. Infatti, per le persone fisiche, alle quali venivano attribuiti questi redditi d'impresa soggetti ad aliquota agevolata, si applicava una tassazione sugli altri redditi che tendeva a penalizzarli. Si deduce dalla norma che, ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, bisognava partire dall'aliquota del 19%, alla quale era soggetto il reddito d'impresa, cosicché le aliquote progressive che venivano applicate sugli altri redditi risultavano più elevate, con conseguente danno per tali soggetti che dovevano pagare imposte più elevate¹⁰⁸. Quindi, di fatto, si tendeva, con tale disposizione, a disincentivare l'impiego di nuovo capitale nelle imprese individuali e nelle società di persone.

Per quanto riguarda le variazioni in aumento veniva stabilita una disciplina particolare dal successivo comma 3. La variazione in aumento, a cui si applicava il rendimento nozionale, veniva determinata secondo le medesime regole che si sono viste precedentemente in relazione alle società di capitali, però con alcune differenze per le società di persone e le imprese individuali. Le variazioni in aumento rilevavano solo nel limite dell'effettivo utilizzo per specifiche operazioni, derivante dalla somma di due elementi¹⁰⁹ indicati al comma 3, tra cui, innanzitutto, la riduzione dei debiti di finanziamento, al netto dei crediti di finanziamento¹¹⁰, esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

108) In tal senso BLOCK J., SORGATO L., *Irrazionalità della nuova 'DIT' per società di persone e imprese individuali*, in *Corriere tributario*, anno 2001, volume 24, fascicolo 24, pp. 1787-1789; RIZZARDI R., *Dall'Unico '98 una beffa per le persone fisiche*, in *Il Sole 24 Ore*, 23 aprile 1998.

109) Cfr. PISTOLESI F., op. cit., pp. 728-730.

110) Per debiti di finanziamento vanno intesi quei debiti che l'impresa ha con soggetti terzi, quali ad esempio le banche o gli istituti di credito, e che si creano al fine di consentire all'impresa di eseguire quegli investimenti che le permettano di finanziare la propria attività economica. Bisogna ribadire che tali debiti sono calcolati al netto di eventuali crediti di finanziamento.

Il secondo elemento era il valore dei beni strumentali nuovi che dovevano essere stati acquistati, anche per mezzo di contratti di locazione finanziaria, nell'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996. Tali beni dovevano essere acquistati nuovi dal rivenditore o costruttore, essendo conseguentemente esclusi quei beni che erano già stati utilizzati da altri soggetti. Inoltre, i beni dovevano essere stati acquistati nell'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996¹¹¹. Il valore di questi nuovi beni strumentali era considerato al lordo delle quote di ammortamento ed in proporzione al periodo di possesso nell'esercizio. Da ciò derivava che se un'azienda aveva acquistato un nuovo bene strumentale nel corso dell'esercizio e prima della fine dell'anno lo aveva rivenduto, allora ai fini del calcolo dell'agevolazione si doveva calcolare il numero di giorni in cui il cespite era rimasto in azienda.

Bisogna notare che queste due fattispecie appena indicate, che venivano computate tra le variazioni in aumento, erano certamente limitative per i soggetti IRPEF che volevano godere dell'agevolazione, infatti da quanto si evince dalla norma, i conferimenti in denaro, così come gli accantonamenti di utili, non venivano considerati tra le variazioni in aumento¹¹².

Passando ad analizzare il comma 4 dell'articolo 5, esso esplicitava che nel caso in cui se per un'impresa individuale o per una società di persone sorgeva successivamente (rispetto alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996) l'obbligo di tenere la contabilità

111) In tal senso v. CEPPELLINI P., *Imprenditori individuali: scocca l'ora della Dit*, in *Il Sole 24 Ore*, 13 maggio 1998. L'autore, nel suo articolo, evidenziava tutti quegli aspetti che avrebbero dovuto essere considerati durante l'acquisto di beni strumentali al fine di poter godere dell'agevolazione. Inoltre, egli indicava come i beni fungibili (ossia quei beni che nella valutazione aziendale sono considerati uguali dal punto di vista della struttura e della funzione), avrebbero dovuto essere valutati secondo il metodo FIFO. Ciò vuol dire che, se nel corso dell'esercizio i beni fossero usciti dall'impresa per un qualsivoglia motivo, a quel punto si sarebbe dovuto considerare come bene uscito, quello che era stato acquistato per primo.

112) Questa decisione presa dal legislatore può essere motivata dalla scarsa fiducia che egli presentava verso le imprese individuali e le società di persone, per le quali riteneva difficile stimare con un notevole grado di precisione il patrimonio netto di tali società.

ordinaria allora, in tal caso, le variazioni in aumento degli incrementi e delle riduzioni verificatesi con riguardo agli elementi indicati nei precedenti commi dell'articolo 5, si calcolavano a partire dall'inizio dell'esercizio e per i beni strumentali acquisiti a decorrere dall'inizio dell'esercizio. Quindi se l'obbligo di tenere la contabilità ordinaria sorgeva successivamente per tali imprese, allora le variazioni in aumento che erano state in precedenza indicate per le società di persone e imprese individuali, andavano calcolate non facendo la differenza tra il patrimonio netto che rilevava, ad esempio, alla chiusura dell'esercizio 1997 e quello che rilevava all'inizio dell'esercizio del 1996, bensì si sarebbe dovuto calcolare la differenza tra il patrimonio netto che rilevava alla chiusura e all'inizio dell'esercizio in corso nell'anno 1997. L'ultimo comma dell'articolo sottolineava infine che le disposizioni indicate nei precedenti commi dell'articolo 5 si applicavano, in quanto compatibili, anche alle società commerciali che non erano residenti nel territorio dello Stato, ma che svolgevano la loro attività mediante stabili organizzazioni su tale territorio. Quindi per le società commerciali che non erano residenti in Italia, ma che svolgevano la loro attività nel Paese mediante stabili organizzazioni, era previsto che ad esse si applicasse la stessa disciplina che è stata sopra indicata per le imprese individuali e per le società di persone¹¹³.

113) In tal senso LUGANO R., *Sulla Dit coefficiente a doppio uso*, in *Il Sole 24 Ore* 7 marzo 1998. In relazione alle stabili organizzazioni ci si riferisce non solo alle società commerciali (di persone e di capitali), ma anche alle persone fisiche nonché agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Questa disciplina per le stabili organizzazioni era stata decisa dal legislatore sulla base delle medesime motivazioni che lo avevano indotto a formulare una normativa particolare per le imprese individuali e le società di persone. Infatti, sebbene le società che avevano una stabile organizzazione nel territorio italiano fossero soggette all'Irpeg, il legislatore aveva stabilito che per tali soggetti, per i quali non si riusciva a verificare con una notevole facilità il patrimonio netto, venisse applicata la medesima disciplina delle imprese personali.

3.3 Disciplina antielusiva e super Dit per le società che si quotano

Dopo aver visto gli aspetti principali dell'agevolazione Dit si ritiene opportuno continuare nell'analisi del decreto esaminando l'articolo 3, che conteneva una norma antielusiva diretta ad evitare che si potessero perseguire scopi illeciti volti ad usufruire più volte del beneficio agevolativo, senza che in realtà questo spettasse veramente.

Al primo comma dell'articolo 3 si stabiliva che: “Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che, nel corso del periodo d'imposta, potevano considerarsi controllanti, in base all'articolo 2359 del codice civile, di soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante si applicano, in aggiunta alle disposizioni degli articoli 1 e 2, anche quelle del presente articolo”.

Si può subito notare come esso fosse diretto alle società di capitali e agli enti commerciali indicati nell'articolo 87 del Tuir che, nel corso del periodo d'imposta, potevano considerarsi controllanti di altre società di capitali o enti commerciali, oppure che erano a loro volta controllati assieme ad altri soggetti dal medesimo controllante.

Al successivo comma 2, in chiave antielusiva, l'articolo 3 sanciva che le variazioni in aumento, che erano indicate al comma 4 dell'articolo 1, dovevano essere ridotte per un importo pari ai conferimenti che erano stati effettuati a favore di:

- 1) soggetti controllati;
- 2) soggetti sottoposti al controllo del medesimo controllante;
- 3) soggetti che erano divenuti controllati a seguito del conferimento.

Tale disposizione era volta ad evitare che con un medesimo conferimento tra più soggetti dove vigeva un rapporto di controllo si potesse godere più volte della stessa agevolazione¹¹⁴.

Si possono immaginare, per esempio, le società A, B, e C. La società A detiene il controllo delle altre due e per godere più volte del beneficio DIT decideva di traslare il conferimento in denaro effettuato dai proprio soci, prima presso la società B la quale, a sua volta, lo avrebbe poi passato alla società C. In questo modo, con tale procedimento, tutte e tre le società si sarebbero trovate ad avere tra le variazioni in aumento il medesimo conferimento che avrebbe permesso loro di moltiplicare il beneficio. Per tale ragione il legislatore aveva previsto, proprio tramite il comma 2 dell'articolo 3, che i conferimenti in denaro che venivano traslati in questo caso da A verso B non dovessero essere conteggiati tra le variazioni in aumento di A e considerati solo tra le variazioni in aumento di B. Lo stesso valeva nel caso in cui fosse stata poi la società B a trasferire il proprio conferimento presso la società C. In questo modo solo una società su tre poteva godere dell'agevolazione.

Inoltre, il comma 2 specificava che tale riduzione delle variazioni in aumento prescindeva dal fatto che il rapporto di controllo fosse ancora vigente alla data di chiusura dell'esercizio¹¹⁵. Ciò vuol dire che, ritornando all'esempio precedente, se la società A trasferiva il conferimento in denaro ricevuto dai soci alla società B, esso doveva essere decurtato dalle variazioni in aumento di A, anche nel caso in cui

114) In tal senso GIANDOMENICO M. E., op. cit., pp. 1349-1350; BERARDO G., DULCAMARE V., *Applicazione delle norme antielusive alla disciplina della DIT*, in *Corriere tributario*, Anno 2000, Volume 23, Fascicolo 39, pp. 2842-2848.

115) In tal senso PIAZZA M., *Una rete di meccanismi per bloccare l'elusione*, in *Il Sole 24 Ore* 12 dicembre 2012. Secondo l'autore, perché tale norma sia operativa, basterebbe anche un solo giorno di controllo nel corso dell'esercizio. Questo perché, come si è visto in precedenza, i conferimenti in denaro rilevano dalla data di versamento e quindi se una società aveva fatto tale versamento presso un'altra, poco importa se poi tale rapporto di controllo non sussisteva più, perché ormai il conferimento era già stato fatto.

la società A avesse deciso di dismettere nel corso dell'esercizio la propria partecipazione.

Passando infine al successivo comma 3 del medesimo articolo, veniva altresì specificato che le variazioni in aumento che ancora residuavano, dopo l'applicazione della disposizione precedente, non avevano rilevanza fino a concorrenza di tre fattispecie tassativamente indicate:

- 1) la prima riguardava i conferimenti in denaro effettuati da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti. In pratica, con tale norma si voleva evitare che le imprese tra cui vigeva un rapporto di controllo o che facevano parte di un gruppo societario potessero aggirare i limiti contenuti al comma 2 dell'articolo 3¹¹⁶. Si immagini, infatti, che la società A avesse trasferito il conferimento appena ricevuto presso la società B, che faceva parte del gruppo e che non era residente in Italia. In tal modo, quest'ultima avrebbe potuto a sua volta veicolare tale conferimento presso la società C, facente parte anch'essa del gruppo ma residente in Italia, cosicché sia la società A che la C avrebbero entrambe goduto dell'agevolazione con un unico reale apporto di capitale. Quindi il legislatore con tale norma voleva evitare anche questo possibile intento. Tuttavia, eventuali finalità elusive potevano essere smentite presentando apposita istanza di interpello al comitato consultivo¹¹⁷, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 la quale, in relazione allo specifico e concreto caso presentato, poteva accertare la bontà delle operazioni, escludendo la presenza

116) In tal senso MIELE L., *Conferimenti da soggetti esteri: la norma antielusiva DIT e i pareri del Comitato consultivo*, in *Corriere tributario*, Anno 2001, Volume 24, Fascicolo 30, pp. 2231-2235; ROSSI L. SCARIONI P., *Rilevanza ai fini DIT dei conferimenti in denaro effettuati da non residenti*, in *Bollettino tributario di informazioni*, anno 1999, volume 66, fascicolo 14, pp. 1104-1108.

117) In tal senso MORINA T., MORONI S., *Il Fisco <scongela> l'interpello*, in *Il Sole 24 Ore* 30 maggio 1998. In particolare i due autori sottolineano come il contribuente possa chiedere il parere alla direzione generale del dipartimento delle Entrate tramite interpello, il quale è però escluso nei casi in cui sia già iniziato l'accertamento o, comunque, il controllo. Tale richiesta deve essere spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento alla competente direzione regionale delle Entrate in base al domicilio fiscale del richiedente.

della finalità di ottenere una moltiplicazione indebita del beneficio.

- 2) la seconda fattispecie indicava i conferimenti in denaro provenienti da soggetti che avevano il loro domicilio in Paesi black list. Tale norma si rifaceva a quella del precedente punto 1) ed era anch'essa diretta ad evitare possibili intenti elusivi, con l'aggravante derivante dal fatto che la società straniera che effettuava il conferimento si trovava in un Paese black list, ossia un Paese che si rifiuta di scambiare informazioni con l'Italia riguardanti la sfera fiscale dei soggetti in esso residenti;
- 3) la terza fattispecie riguardava l'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Quest'ultima tipologia era volta ad evitare che, anziché trasferire direttamente il conferimento in denaro -riprendendo l'esempio precedente-, la società A erogasse un finanziamento del medesimo importo alla società B, la quale poi avrebbe potuto utilizzarlo per effettuare un conferimento in conto capitale¹¹⁸. Dunque qualora il valore dei crediti di finanziamento risultante in bilancio fosse aumentato per la società A, rispetto all'esercizio in corso al 30 settembre 1996, quest'ultima avrebbe dovuto ridurre le proprie variazioni in aumento del valore corrispondente all'aumento di credito.

Conclusa l'analisi del terzo comma dell'articolo 3, appare opportuno passare all'articolo 6 comma 2, anch'esso contenente delle disposizioni antielusive. Infatti, la norma sanciva che alle disposizioni del decreto si applicavano le previsioni degli articoli 37 comma 3 e 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600¹¹⁹. In particolare, l'articolo 37 al comma 3 sancisce che l'amministrazione finanziaria possa imputare ad un determinato soggetto redditi che siano stati detenuti da una persona interposta con la dimostrazione, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli è l'effettivo

118) In tal senso PIAZZA M., *Una rete di meccanismi per bloccare l'elusione*, in *Il Sole 24 Ore* 12 dicembre 2012.

119) Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 contiene disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

detentore di tali redditi. Mentre l'articolo 37 bis contiene una generale disposizione antielusiva, che il legislatore aveva voluto specificare ulteriormente, al fine di applicarla alle disposizioni del decreto 466/97: infatti, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 stabiliva che, in relazione all'articolo 37 bis, si consideravano indebiti quei comportamenti volti a moltiplicare in modo fittizio la base di calcolo del beneficio a fronte di un unico versamento. Terminata l'analisi delle disposizioni antielusive, merita di essere esaminato un regime di particolare favore che era stato introdotto per tutte quelle imprese che accedevano alla quotazione nei mercati regolamentati italiani. Innanzitutto tale disciplina era stata introdotta, a differenza della Dit, per un periodo limitato.

Infatti mentre l'agevolazione Dit sussisteva fintantoché un determinato soggetto Irpeg o IRPEF avesse rispettato i requisiti che sono stati indicati negli articoli precedenti, questa particolare agevolazione chiamata "Super Dit" era limitata ad un certo arco temporale¹²⁰. Andando, infatti, ad analizzare il comma 1 dell'articolo 6 veniva sancito che per le società e gli enti che erano ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, nel periodo successivo a quello in cui è entrato in vigore tale decreto, per i primi tre periodi d'imposta successivi a quello della prima quotazione, le aliquote dal 19% e 27% erano ridotte rispettivamente al 7% e al 20%. Quindi per le società che si quotavano nei mercati regolamentati italiani, l'aliquota sul reddito agevolato veniva ridotta al 7% nei tre periodi successivi a quello di quotazione, mentre l'aliquota media, che, come si è visto precedentemente, per le società di capitali non poteva scendere sotto al 27%, era stata ridotta ad un 20%. Ciò aveva determinato sicuramente un bel risparmio d'imposta per quelle società che avevano deciso di quotarsi successivamente all'introduzione della Dit. Inoltre l'incremento del patrimonio netto

120) In tal senso v. CEPPELLINI P., *Il trampolino della super Dit*, in *Il Sole 24 Ore*, 30 novembre 1998.

avvenuto in precedenza rispetto alla quotazione, che era già rilevante ai fini della Dit, poteva essere utilizzato anche per la “Super Dit” nei tre periodi d’imposta successivi a quello della quotazione. Potevano godere di questa agevolazione solo le imprese che accedevano alla quotazione nel periodo successivo a quello in cui era entrato in vigore il decreto: per cui essendo quest’ultimo entrato in vigore il 20 gennaio 1998, il regime di favore era valido per quelle imprese ammesse a quotazione dal 21 gennaio 1998.

Questo ulteriore beneficio costituiva un punto di forza del decreto, ma nel contempo presentava anche alcuni punti di debolezza. Infatti si è detto che tale beneficio era riservato in modo esclusivo alle sole società che si quotavano nei mercati italiani¹²¹; ne conseguiva che le società che decidevano di quotarsi in altri mercati dell’Unione Europea non avrebbero goduto del beneficio e se, invece, avessero voluto quotarsi sia nel mercato estero che in quello italiano avrebbero dovuto sostenere una duplicazione dei costi. Inoltre, l’effetto distorsivo maggiore era che le società stanziate nei diversi Paesi dell’Unione potevano preferire quotarsi nei mercati regolamentati italiani piuttosto che in quelli stranieri violando così il principio sancito dall’articolo 67 del Trattato di Roma che prevedeva la libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione¹²².

Per concludere l’analisi del D.Lgs. 466/97 merita una puntualizzazione il suo ultimo articolo, il quale specificava il periodo dal quale entravano in vigore le disposizioni presenti nel decreto. L’articolo 7, infatti, affermava che esse sarebbero entrate in vigore per tutti i soggetti interessati, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso

121) In tal senso v. ROSANO C., *A rischio su quattro <fronti> la quotazione agevolata in Italia*, in *Il Sole 24 Ore*, 23 aprile 1998.

122) Questo, perché, se società decideva di quotarsi nel mercato italiano avrebbe potuto usufruire dell’agevolazione super Dit in caso di aumenti di capitale, e quindi di conseguenza avrebbe avuto diritto ad un notevole risparmio d’imposta che negli altri Paesi dell’Unione non era, invece, concesso. Ciò violava l’articolo 67 del Trattato di Roma, in quanto se i capitali dovevano circolare liberamente all’interno dell’UE, si capisce che la super Dit andava a stridere con tale norma comunitaria in quanto ne influenza l’allocazione.

al 30 settembre 1996. Inoltre, aggiungeva che, per quanto riguardava le banche e le imprese di assicurazione, sarebbe entrato in vigore a partire dal quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996¹²³. Per quanto riguarda quest'ultima disposizione non erano chiari i motivi per cui per le banche e le imprese di assicurazione non potessero usufruire di tale meccanismo agevolativo fin da subito come per le altre società, ma la relazione sul decreto ministeriale aveva successivamente chiarito che tale disposizione era diretta a non ridurre eccessivamente gli incassi dell'Erario¹²⁴.

3.4 L'Ace e la Dit: un confronto tra nuova e vecchia agevolazione

Per effettuare un confronto tra le due agevolazioni, può essere opportuno mettere a paragone gli articoli che costituiscono i rispettivi decreti al fine di vedere se con l'Ace, rispetto alla Dit, sono state introdotte alcune novità.

Tralasciando l'articolo 1 del decreto Ace che ribadisce solamente le finalità e passando direttamente all'articolo 2 che tratta dei soggetti IRES si può osservare che la norma è molto simile all'articolo 1 del D.Lgs. 466/97. Si nota, infatti, che i soggetti che possono godere dell'agevolazione in entrambi i decreti sono pressoché gli stessi, ma il decreto Ace introduce al secondo comma dell'articolo 2 una novità. Riguarda il fatto che nel vecchio decreto Dit alle società ed enti non residenti che avevano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicava, in quanto compatibile, la disciplina dei soggetti Irpef¹²⁵ e tale disposizione, come visto precedentemente, era richiamata

123) In tal senso PARISOTTO E., *Banche e assicurazioni al debutto con dubbi*, in *Il Sole 24 Ore*, 14 febbraio 2011.

124) Cfr. PISTOLESI F., op. cit., p. 705.

125) In tal senso LUGANO R., *Sulla Dit coefficiente a doppio uso*, in *Il Sole 24 Ore* 7 marzo 1998 e MICHELUTTI R., *Note in tema di dual income tax e stabile organizzazione di soggetti non residenti*, in *Rivista di diritto tributario*, anno 1998, fascicolo 7/8, pp. 242-272. Si è in

all'articolo 5 comma 5. Mentre il decreto Ace prevede che per tali società ed enti non residenti con stabili organizzazioni nel territorio italiano si applichino le disposizioni dei soggetti IRES alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Allargando l'alveo dei soggetti interessati si potrebbe dire che il legislatore abbia superato quella scarsa fiducia che aveva verso le stabili organizzazioni e che riguardava il fatto di riuscire a stimare con certezza il patrimonio netto.

Passando all'analisi dell'articolo 3 del decreto Ace, che tratta del rendimento nozionale, si può notare che è pressoché identico all'articolo 2 comma 1 del decreto Dit. Viene infatti stabilito che tale rendimento nozionale è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (il termine era il 31 marzo per la Dit). Tuttavia anche in questo caso possono essere individuati dei punti di differenza tra le due norme. Infatti, per l'Ace viene fissato fin da subito al comma 2 dell'articolo 3 per l'esercizio 2011 e per i due successivi il rendimento nella misura del 3%; mentre nella Dit veniva fissato anno per anno ed era certamente più alto¹²⁶, in quanto teneva conto del rendimento dei titoli di stato, che nell'Ace non sono nemmeno menzionati: infatti si può constatare che è sempre stato pari ad almeno il 7%. Ciò consentiva di godere di un maggior favore agevolativo che portava le imprese ad investire più capitale in azienda in quanto maggiormente remunerato. Comunque l'Ace presenta anche

precedenza evidenziato come, in relazione alle stabili organizzazioni, il legislatore aveva introdotto una disciplina particolare sulla base delle medesime motivazioni che lo avevano indotto a formulare una normativa particolare per le imprese individuali e le società di persone. Infatti, sebbene le società che avevano una stabile organizzazione nel territorio italiano fossero soggette all' Irpeg, il legislatore aveva stabilito che per tali soggetti, per i quali non si riusciva a verificare con una notevole facilità il patrimonio netto, venisse applicata la medesima disciplina delle imprese personali.

126) Si è visto in precedenza come il rendimento che doveva applicarsi alla variazione del capitale proprio era stato stimato già per il primo anno in cui è entrata in vigore la Dit pari al 7%. In tal senso RINFORZI M. F., *Tasso al 7% per la Dit '98*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 febbraio 1999.

altri elementi più favorevoli per le imprese rispetto alla Dit. Infatti, se è vero che il rendimento nozionale è stato notevolmente abbassato, d'altro canto il reddito agevolato (che in entrambe le agevolazioni si ottiene applicando il rendimento nozionale alla variazione del capitale proprio), per quanto riguarda l'Ace determina una corrispondente deduzione, mentre per la Dit si applicava l'aliquota ridotta del 19% rispetto a quella ordinaria pari al 37%. Altro punto a favore dell'Ace riguarda il fatto che non viene prevista, a differenza della Dit, un'aliquota media di imposta che al suo raggiungimento impedisca di godere ulteriormente del beneficio agevolativo¹²⁷ per l'anno in questione. Quindi, nel caso in cui l'impresa realizzi considerevoli incrementi patrimoniali che le consentano, ai fini dell'agevolazione, di dedurre totalmente o comunque in gran parte il reddito prodotto, essa non subisce alcuna limitazione a differenza di quanto, invece, accadeva con la Dit.

Altra differenza tra le due agevolazioni riguarda il fatto che per entrambe l'eccedenza del reddito agevolabile che non può essere sfruttata nell'esercizio può essere riportata negli esercizi successivi, ma, mentre per l'Ace non viene fissato un limite di tempo, per la Dit tale eccedenza non poteva essere riportata oltre il quinto esercizio. Se questo aspetto può apparire poco per quelle società che ottengono redditi considerevoli dallo svolgimento della propria attività, in quanto l'eventuale eccedenza Ace di un anno, può comunque essere assorbita nell'anno seguente, nel caso in cui si consideri una società i cui redditi prodotti sono bassi o addirittura nulli per condizioni poco favorevoli di mercato, avere la possibilità di sfruttare le eccedenze Ace senza limiti di tempo risulta di per sé un elemento a favore di tale agevolazione.

Punti che accomunano le due fattispecie in esame sono anche la

127) Si è precedentemente evidenziato come l'applicazione dell'aliquota agevolata e di quella ordinaria non dovevano portare ad un'aliquota media di tassazione che fosse inferiore al 27%, ciò al fine di evitare che non si riducessero in maniera considerevole le entrate dell'Erario. In tal senso v. PALMERINI L., *La Dit spinge l'Irpeg verso il 27%*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 dicembre 1997

nozione di capitale proprio, nonché gli elementi che vanno a costituire le variazioni in aumento o in diminuzione, seppur con qualche differenza. All'articolo 4, comma 1, così come all'articolo 1, comma 4, della Dit, si afferma che il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (30 settembre 1996 per la Dit) è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo esercizio. Quindi tale disposizione è ripresa dal vecchio decreto 466/97 e, come si è già avuto modo di vedere, in entrambe le agevolazioni viene escluso l'utile realizzato nell'esercizio in cui sono entrati in vigore i decreti. Con questa disposizione si permette alle imprese di incrementare le variazioni positive attraverso l'accantonamento dell'utile in esame e, al contempo, si riduce il parametro di raffronto rappresentato del capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (o 30 settembre 1996), incrementando, di conseguenza, il beneficio agevolativo.

Ripresa sempre dal decreto 466/97 è anche la determinazione delle variazioni in aumento o in diminuzione. Infatti, all'articolo 5 del decreto Ace, al comma 2 viene specificato che rientrano tra le variazioni in aumento i conferimenti in denaro, nonché gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Per quanto riguarda i conferimenti in denaro, però, l'Ace introduce una novità di rilievo: viene infatti detto che sono considerati conferimenti in denaro anche la rinuncia dei crediti da parte dei soci, nonché le compensazioni di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale¹²⁸, che, invece, nella Dit non entravano tra le variazioni in aumento. In relazione alla Dit si è già analizzato come il fatto di avere escluso le rinunce ai crediti dai conferimenti in denaro¹²⁹ sia stato un

128) In tal senso si è visto MENEGHETTI P., *L'Ace sale con la rinuncia dei soci*, in *Il Sole 24 Ore*, 19 marzo 2012.

129) In tal senso si è visto D'ANDREA S., *Dit senza coraggio nella compensazione sui crediti dei soci*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 giugno 1998.

giustificato dal legislatore con il fatto che si temevano possibili manovre fraudolente. Tuttavia, detto limite poteva essere facilmente aggirato da parte delle società, le quali potevano rimborsare i crediti esistenti ai soci, per poi ricevere successivamente da quest'ultimi nuovi apporti di capitale con il rimborso ottenuto. Lo stesso ragionamento logico vale anche per quanto riguarda l'esclusione della compensazione di crediti; infatti se si pensa ad un socio che godeva di un credito nei confronti della società, la compensazione del credito con il corrispondente aumento di capitale gli avrebbe permesso di effettuare direttamente un conferimento in denaro in azienda rinunciando al credito, senza la necessità di saldare preventivamente tale credito da parte della società, per poi ricevere dal socio il versamento in denaro ad aumento di capitale sociale. Il legislatore, rendendosi conto che tali forme di esclusione comportavano per la società e per i soci una serie di manovre volte ad aggirare il limite, ha stabilito, di conseguenza, di includere con l'introduzione dell'Ace sia la rinuncia che la compensazione dei crediti da parte dei soci.

Un'altra novità per i conferimenti in denaro riguarda il fatto che il decreto Ace specifica che, essi vengono eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale e che rilevano se tale delibera è assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010¹³⁰: circostanza che invece nel precedente decreto Dit non era affatto menzionata. Per quanto riguarda l'Ace vengono quindi esclusi quei conferimenti eseguiti a seguito di una delibera di aumento precedente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Tale limite non valeva per la Dit che permetteva, di conseguenza, di includere tra le variazioni in aumento anche quei conferimenti eseguiti a seguito di una delibera di aumento di capitale precedente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Se ne deduce, quindi,

130) In tal senso v. SAGGESE P., *Ace, conta la delibera di aumento*, in *Il Sole 24 Ore* 2 aprile 2012.

che la Dit da questo punto di vista risultava più permissiva rispetto all'Ace.

Il decreto Ace introduce un altro elemento di cambiamento rispetto alla Dit, allargando la nozione di riserve non disponibili. Infatti, mentre la Dual Income Tax include tra le riserve non disponibili solamente quelle formate a seguito di plusvalenze che venivano a crearsi valutando le partecipazioni societarie con il metodo del patrimonio netto l'Ace, comprende sia quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti secondo quanto disposto dall'articolo 2433 c.c. e che derivano da processi di valutazione, sia le riserve create con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, non sono distribuibili né utilizzabili ad aumento di capitale sociale o per la copertura di perdite.

La prima tipologia di riserve non disponibili comprendono non solo quelle determinate attraverso la valutazione con l'equity method o metodo del patrimonio netto, ma anche quelle che derivano dalla valutazione delle attività e passività in valuta e le riserve per rivalutazioni. Per quanto riguarda, invece, la seconda tipologia di riserve non disponibili vanno ricomprese quelle create in seguito all'acquisto di azioni proprie o in seguito all'acquisto di azioni della società controllante. Si ricorda che una società poteva acquistare azioni proprie solo nel caso in cui rispettasse determinati limiti posti dall'articolo 2357 del c.c. e, in tal caso, in contropartita all'acquisto, doveva essere creata una riserva non disponibile.

Anche in questo caso si può notare un maggior rigore nel decreto Ace, che amplia notevolmente la tipologia di riserve escluse dal calcolo del beneficio.

Tuttavia, questa minor flessibilità dell'Ace in relazione alle riserve indisponibili viene in parte bilanciata all'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 5, il quale stabilisce che, nel caso in cui sia venuta meno tale

condizione di indisponibilità, le riserve, se formate successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, possono entrare tra le variazioni in aumento.

Per quanto riguarda le variazioni in diminuzione, invece, la loro definizione è ripresa in parte da quella del precedente decreto Dit: infatti anche nell'Ace viene esplicitato che si considerano variazioni in diminuzione le attribuzioni, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti¹³¹. Nel decreto Ace però c'è un'ulteriore specificazione per quanto riguarda i soggetti che applicano i principi contabili internazionali.

Passando ai momenti di rilevanza si possono notare delle analogie tra le due agevolazioni: infatti, per entrambe, i conferimenti in denaro rilevano dalla data del versamento, l'accantonamento di utili dall'inizio dell'esercizio in cui le riserve si sono formate, mentre i decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Elementi di novità introdotti dall'Ace riguardano i momenti di rilevanza:

- 1) delle rinunce ai crediti, i quali rilevano a partire dalla data dell'atto di rinuncia;
- 2) dei crediti compensati in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale che rilevano dalla data in cui assume effetto la compensazione¹³².
- 3) dell'incremento di patrimonio derivante dall'emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazione convertibili (per soggetti che

131) Come si è visto in precedenza analizzando la Dit, anche per quanto riguarda l'Ace entrano tra le variazioni in diminuzione i conferimenti in natura. Quest'ultimi sono esclusi, in entrambe le agevolazioni, dalle variazioni in aumento in quanto risulta difficile stimare il loro valore (serve la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale) e quindi il legislatore teme possibili manovre fraudolente. Al contempo, entrano tra le variazioni in diminuzione, per il fatto che i soci potrebbero apportare, ad esempio, nuovo capitale in azienda e successivamente utilizzarlo per comprare beni in natura da distribuire. In tal modo si godrebbe dell'agevolazione, ma senza avere effettuato un versamento effettivo in azienda.

132) Si è già osservato come, i momenti di rilevanza per queste due tipologie di operazioni sono di per sé logici: infatti se sono paragonabili a dei conferimenti in denaro, che come si è detto rilevano a partire dalla data di versamento, la rinuncia ai crediti non può che rilevare dalla data in cui c'è un atto che testimonia che il socio ha rinunciato al credito, così come la compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumento non può che rilevare dalla data in cui tale compensazione risulta effettiva.

applicano i principi contabili internazionali) che rilevano dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione¹³³.

Inoltre, l'Ace, al comma 6 dell'articolo 5, riprende quanto richiamato dall'articolo 4 comma 1 del decreto Dit affermando che per le imprese che sono costituite successivamente al 31 dicembre 2010 (30 settembre 1996 per la Dit), ai fini del calcolo dell'agevolazione, si assume come incremento, al quale applicare il rendimento nozionale, il patrimonio di costituzione; ma al contempo aggiunge al medesimo comma che lo stesso principio vale anche per le stabili organizzazioni di imprese non residenti¹³⁴, estendendo quindi questo ulteriore trattamento di favore anche ad esse.

Passando ai successivi articoli 6 e 7 del decreto Ace che trattano del consolidato fiscale e della trasparenza fiscale, è giusto precisare che in questo caso non possono essere effettuati confronti con la Dit in quanto queste due discipline, nel momento in cui era in vigore il decreto 466/97, non erano ancora state emanate.

L'articolo 8 del decreto Ace tratta la disciplina delle soggetti IRPEF e si può rilevare che, rispetto alla precedente agevolazione, ci sono alcuni elementi di novità. Viene infatti detto al primo comma dell'articolo 8 che le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili e secondo i criteri indicati in tale articolo, alle persone fisiche, alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita

133) Si è visto come se il soggetto che detiene un'obbligazione convertibile decide di esercitare l'opzione di conversione e quindi diventa da semplice creditore socio della società, allora quel suo credito si trasforma in un conferimento in denaro che porterà quindi la società ad aumentare il capitale per un valore pari al conferimento medesimo. Esso, come qualsiasi altro conferimento in denaro, ha valore a partire dalla data in cui è stato versato, che in questo caso coincide con la data di esercizio dell'opzione. Lo stesso ragionamento logico vale in caso di warrant: esso è un contratto che permette a colui che lo sottoscrive di acquistare o vendere, ad una determinata data, un certo numero di azioni dell'impresa ad un prezzo determinato. Quindi, nel caso in cui il soggetto che detiene tali warrant decida di esercitare l'opzione di conversione ed acquistare azioni della società, allora il suo acquisto verrà considerato come un conferimento in denaro che andrà ad aumentare il capitale sociale e il cui momento di rilevanza sarà pari a quello in cui il soggetto decide di esercitare l'opzione.

134) Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, nel decreto Ace, il rendimento nozionale deve essere applicato alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

semplice in regime di contabilità ordinaria.

Quindi per quanto riguarda questa prima parte della norma si può dire che essa è pressoché identica al secondo comma dell'articolo 5 del decreto Ditt.

Tuttavia, un primo elemento di differenza si può rinvenire nel fatto che nell'Ace il rendimento nozionale viene applicato al patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, mentre nella Ditt tale rendimento si applicava alla variazione in aumento del capitale proprio. Quindi si può già dedurre che l'attuale beneficio agevolativo, per i soggetti IRPEF, è certamente maggiore rispetto al passato. Oltretutto, nel decreto Ace viene ulteriormente amplificato dal fatto che sul reddito agevolato non viene calcolata, come in passato, un'aliquota d'imposta del 19%, ma semplicemente non è soggetto a tassazione per effetto della corrispondente deduzione.

Inoltre, cambia il modo con cui si determina la variazione del patrimonio netto: mentre, infatti, con il decreto Ace è stabilito che ai soggetti IRPEF si applichino le medesime regole previste per quelli IRES ai fine di determinare gli incrementi di capitale proprio (anche se poi il rendimento nozionale va applicato all'intero patrimonio netto che deriva dalla somma di quello già esistente più gli incrementi positivi), con la Ditt gli incrementi venivano determinati unicamente dalla somma di due elementi, ossia:

- 1) la riduzione dei debiti di finanziamento, al netto dei crediti di finanziamento;
- 2) il valore dei beni strumentali nuovi che erano acquistati, anche per mezzo di contratti di locazione finanziaria, nell'esercizio successivo a quello in corso.

Quindi si può notare come le regole di determinazione delle variazioni di capitale proprio siano state completamente modificate nel passaggio tra un'agevolazione e l'altra.

Passando all'analisi dell'articolo 9 del decreto Ace, che tratta dei soggetti che sono esclusi dal beneficio, si può dire che esso riprende quanto già sancito dall'articolo 1 comma 1 del decreto Dit. Quest'ultimo, infatti, disponeva che erano esclusi dall'agevolazione quei soggetti che erano richiamati al vecchio articolo 125 del Tuir e che erano le imprese sottoposte alle procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa. L'articolo 9 del decreto Ace richiama in dettaglio questi soggetti, aggiungendo anche le grandi imprese sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria, nonché quelle imprese che hanno adottato il regime della tonnage tax richiamato all'articolo 155 del Tuir.

Infine, in entrambi i decreti si può notare come vengano esclusi dall'agevolazione gli enti non commerciali, anche se svolgono attività commerciale. Quindi, in entrambe le agevolazioni, per poter godere del beneficio risulta necessario, nel caso si tratti di ente pubblici o privati diversi dalle società, che si eserciti in modo esclusivo o principale un'attività commerciale: quindi per il legislatore è rilevante l'attività posta in essere.

Passando all'articolo 10 del decreto Ace, che tratta delle disposizioni antielusive, esso riprende molti punti del precedente decreto Dit, ma ne introduce anche di nuovi. Ai soggetti IRES e IRPEF che nel corso del periodo d'imposta potevano considerarsi controllanti di altri soggetti IRES o IRPEF, o che sono controllati, assieme ad altri soggetti, dal medesimo controllante, si applicano le disposizioni dell'articolo 10¹³⁵. Mentre il primo comma riporta quanto richiamato dal comma 1 articolo 3 della vecchia Dit, il comma 2 del decreto Ace sancisce che le

135) In entrambe le agevolazioni, si è potuto vedere, la nozione di controllo è sempre quella evidenziata all'articolo 2359 del c.c., che identifica il controllo partendo dalla definizione di società controllata. Ne esistono tre tipi: 1) un controllo di diritto che si realizza quando una società detiene in un'altra la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) un controllo interno di fatto che avviene quando una società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria dell'altra; 3) un controllo esterno di fatto una società si trova sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.

variazioni in aumento sono ridotte di un importo pari ai conferimenti in denaro, successivi alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, o divenuti tali a seguito del conferimento. Viene inoltre specificato che la riduzione prescinde dal rapporto di controllo, riprendendo sul punto quanto già dettato dal decreto Dit.

Esaminando il comma 3 dell'articolo 10 del decreto Ace, rievoca quanto già previsto dal comma 3, dell'articolo 3, della Dit, nel quale venivano richiamati quali variazioni in diminuzione i conferimenti in denaro proveniente da soggetti non residenti, quelli che derivano da soggetti residenti in Paesi black list e infine l'incremento dei crediti di finanziamento. Il comma 3 articolo 10 del decreto Ace aggiunge però tra le variazioni in diminuzione anche l'acquisto o l'incremento di partecipazioni in società controllate, nonché l'acquisto d'azienda o rami d'azienda che già appartengano al gruppo, tenendo presente che nel decreto Dit quest'ultima operazione era già richiamata al comma 2 dell'articolo 2. Infine, sempre in relazione alle disposizioni antielusive, il decreto Ace non ricalca quanto esplicitato dal comma 1 articolo 2 del decreto Dit, in relazione all'acquisto di valori mobiliari e titoli diversi dalle partecipazioni. Si è visto in precedenza che una delle preoccupazioni del legislatore all'epoca di vigenza della Dit riguardava il fatto che all'interno di un gruppo societario una delle società potesse disinvestire le somme impiegate in titoli a altri valori mobiliari diversi dalle partecipazioni per versare tali somme presso un'altra società del gruppo, la quale si vedeva così apportare nuovo capitale da poter poi reinvestire in altri titoli e valori mobiliari, determinando così una capitalizzazione fittizia tra imprese del gruppo. Tuttavia, si ribadisce, considerare l'acquisto di titoli come variazioni in diminuzione rispetto alla base di calcolo Dit andava a limitare le possibili attività d'investimento delle aziende. Probabilmente il legislatore ha deciso di

non riportare la limitazione anche nel decreto Ace, proprio per non ricadere nello stesso errore.

Per quanto riguarda il limite del patrimonio netto, è ritrovabile in entrambe le agevolazioni, anche se con una differenza sostanziale. Nel decreto Ace l'articolo 11 sancisce che la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie. Ne consegue che, in questo caso, nel patrimonio di periodo rientra anche l'utile di esercizio. Al contrario, per il decreto Dit, si rinveniva all'articolo 1, comma 4, che nel patrimonio netto non avrebbe dovuto ricomprendersi l'utile. In questo caso, si può notare, come l'Ace conceda un beneficio maggiore: infatti, includendo anche l'utile di esercizio, aumenta, di conseguenza, anche il limite del patrimonio netto che non deve essere superato. Comunque, in entrambi i casi, questa norma risulta molto importante perché permette di collegarsi anche al trattamento delle perdite di esercizio ai fini del calcolo dell'agevolazione. In relazione al trattamento di quest'ultime, si è precedentemente proposto un esempio relativamente alla Dit¹³⁶, che, però, risulta valido anche ai fini Ace per chiarire la portata di tale norma. In via generale se la perdita conseguita dalla società viene coperta con un versamento a fondo perduto dei soci, allora tale versamento entra tra le variazioni in aumento. Quindi, ad esempio, se si ha un patrimonio netto di 200 e la società subisce una perdita di 150, se i soci la coprono, quei 150 entrano come variazione in aumento. Però con la norma relativa al limite del patrimonio netto succede che, se la società ha un patrimonio di 200 e subisce una perdita di 250, i soci possono coprire l'intera perdita, ma il versamento conterà tra le variazioni in aumento solo per 200, in quanto questo risulta il valore del patrimonio netto.

Il confronto tra le due agevolazioni merita di essere concluso evidenziando che nel decreto Ace non è stata riportata, per ragioni che

136) In relazione all'esempio proposto si è visto ONETO CARLO, *Per la Dual income tax il capitale investito al test delle variazioni*, in *Il Sole 24 Ore* 29 gennaio 1998.

poi si spiegheranno, la disciplina della “Super Dit” contenuta nell’articolo 6, comma 1, del decreto 466/97. Si è visto come tale disciplina era applicata a quelle società che decidevano di quotarsi nell’esercizio successivo a quello di entrata in vigore del decreto e che venivano, di conseguenza, premiate con un notevole risparmio d’imposta¹³⁷. Tale beneficio, nel decreto Ace, non viene concesso, in quanto è stato constatato che la vecchia “Super Dit” violava un principio basilare del Trattato di Roma sancito dall’articolo 67 del medesimo, ossia la libera circolazione dei capitali all’interno dell’Ue. Tale disposizione, in pratica, tende a far sì che nessuno Stato adotti delle iniziative di “concorrenza sleale” che inducano detti capitali a concentrarsi maggiormente in uno anziché in un altro. Si è rilevato come la “Super Dit” abbia violato, in passato, detto principio, in quanto le imprese che si volevano quotare, potendo godere di maggiori vantaggi agevolativi in Italia piuttosto che in altri Stati dell’Ue, erano indotte ad apportare i propri capitali proprio in Italia per sole ragioni fiscali. Quindi, si presume che il legislatore, al fine di non violare nuovamente detto principio, abbia deciso di non riproporre una nuova “Super Dit” con l’introduzione dell’Ace.

Si può concludere che le novità introdotte con il decreto Ace, rispetto al decreto Dit, dimostrano un impegno da parte del legislatore diretto a favorire una maggior patrimonializzazione delle imprese, soprattutto in un contesto di crisi, in cui risulta più difficoltoso farsi erogare finanziamenti dal sistema bancario.

137) In tal senso v. CEPPELLINI P., *Il trampolino della super Dit*, in *Il Sole 24 Ore*, 30 novembre 1998.

CAPITOLO QUARTO: RAFFRONTI TRA ACE E PRECEDENTI AGEVOLAZIONI FINALIZZATE ALLA CRESCITA ECONOMICA DELLE IMPRESE

4.1. L'agevolazione Visco alle imprese: analisi della legge 13 maggio 1999 n. 133

Il presente capitolo è dedicato all'analisi di alcune agevolazioni che in passato sono state introdotte al fine di favorire la crescita economica delle imprese.

Iniziando con l'agevolazione Visco, che era entrata in vigore nell'ordinamento tributario con la legge 13 maggio 1999 n. 133, essa mirava a favorire i soggetti che esercitavano attività d'impresa e che investivano parte delle proprie risorse finanziarie (quindi capitale proprio e non di debito) in beni strumentali nuovi¹³⁸. Ciò aveva senza dubbio un duplice obiettivo: favorire la crescita economica dell'impresa attraverso il rafforzamento del proprio apparato produttivo e aumentarne la capitalizzazione, che era il medesimo fine perseguito anche attraverso la Dual Income Tax¹³⁹.

Dopo aver analizzato la disciplina dell'agevolazione Visco, si effettuerà un confronto con la normativa relativa all'Ace.

Si riporta di seguito il comma 8 dell'articolo 2 della L. 13 maggio 1999, n. 133, che definisce in relazione all'agevolazione in questione: “ Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

138) In tal senso CONTRINO A., *Le “agevolazioni Visco” alle imprese. Parte prima: principi ed inquadramento teorico, presupposti temporali e soggettivi*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2000, n. 1, pp. 879-917.

139) In tal senso PESOLE D., *Visco spinge gli investimenti*, in *Il Sole 24 Ore*, 11-02-1999.

con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato”.

Innanzitutto, l'agevolazione era concessa esclusivamente per il periodo d'imposta in cui era entrata in vigore la legge suddetta (quindi a partire dal 1999) e per il periodo d'imposta successivo (quindi fino all'anno 2000)¹⁴⁰.

Per quanto riguarda i soggetti verso i quali era diretta l'agevolazione, come per la Dual Income Tax, si trattava delle società e degli enti commerciali che sono richiamati all'articolo 87 del Tuir comma 1 lettere a) b) e d); quindi¹⁴¹:

- 1) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (lettera a))
- 2) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (lettera b))
- 3) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Relativamente a questi ultimi soggetti, come veniva specificato all'ultimo periodo del comma 8, l'agevolazione si applicava limitatamente al caso in cui essi

140) In tal senso MENEGHETTI P., *Visco mette in campo la sua detassazione*, in *Il Sole 24 Ore* 03-05-1999. Con le successive variazioni che sono state apportate dalla legge 342/2000 alla legge Visco era stato stabilito che tale beneficio agevolativo venisse esteso anche all'anno 2001, ma ciò solamente in relazione ai soggetti Irpeg, in quanto per i soggetti Irpef (che saranno analizzati successivamente) la validità era confermata solo per gli anni 1999 e 2000..

141) In tal senso MARCHESE S., NASTRI M., *Agevolazione Visco*, in *Contabilità finanza e controllo*, anno 1999, volume 22, fascicolo 4, pp. 368-371.

avessero avuto stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Veniva in seguito evidenziato al comma 8 come tali soggetti potessero applicare ad una parte del reddito complessivo netto dichiarato un'aliquota di imposta agevolata, pari al 19%. Tale reddito agevolato determinato stimando, alla chiusura dell'esercizio, quale tra queste due grandezze fosse la minore, ossia:

- a) investimenti in beni strumentali;
- b) gli incrementi patrimoniali.

Si espone di seguito un breve esempio al fine di chiarire meglio l'applicazione della norma. Si ipotizzi che una S.p.a. avesse prodotto un miliardo di lire di utile; per stabilire quale fosse la parte di reddito sottoposta all'aliquota agevolata del 19%, bisognava esaminare da un lato quanto nell'anno l'impresa avesse investito in beni strumentali e, dall'altro, quante risorse avesse apportato in azienda sotto forma di conferimenti in denaro oppure di accantonamenti di utili. Tra le due grandezze, la minore costituiva la parte di reddito sottoposta ad aliquota ridotta. Quindi se la S.p.a. avesse investito in beni strumentali nuovi una cifra pari a 500 milioni di lire e avesse apportato in azienda conferimenti in denaro per 200 milioni di lire, allora l'impresa avrebbe dovuto prendere come grandezza di riferimento i 200 milioni di lire. Dunque, del miliardo di lire di reddito, 200 milioni erano sottoposti all'aliquota agevolata del 19%, mentre ai restanti 800 milioni bisognava applicare l'aliquota ordinaria. Tale norma, come si può evincere dall'esempio, dimostra che al fine di godere dell'agevolazione in esame era necessario che l'impresa dedicasse parte delle sue risorse sia all'investimento in beni strumentali nuovi, sia agli aumenti di capitale mediante conferimenti o accantonamenti¹⁴². Dovendo considerare la minore tra le due grandezze, un'impresa che avesse investito denaro per comprare macchinari nuovi, ma che, al contempo, non avesse

142) In tal senso FERRANTI G., *Agevolazione Visco: individuazione e determinazione degli investimenti*, in *Corriere tributario*, anno 2000, volume 23, fascicolo 32, pp. 2309-231;

apportato alcun aumento di capitale sociale, si sarebbe ritrovata a non godere dell'agevolazione, in quanto la grandezza da prendere a riferimento sarebbe stata pari a zero.

Proseguendo nel discorso si può notare, attraverso un'analisi più attenta del comma 8, come tale manovra agevolativa traesse origine da altre due discipline, delle quali una è già stata vista in precedenza, mentre l'altra servirà per introdurre poi la deduzione Tremonti ter.

Per quanto riguarda la prima agevolazione a cui si ispira la legge Visco, si tratta della Dual Income Tax, soprattutto per quegli aspetti che riguardano¹⁴³:

- 1) l'individuazione di due aliquote a cui deve essere assoggettato il reddito complessivo prodotto;
- 2) l'aliquota agevolata pari al 19%;
- 3) i metodi con cui si considerano i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili come variazioni in aumento, così come qualsiasi diminuzione del capitale sociale quale variazione in diminuzione.

Quindi si può osservare come fossero tante le similitudini con la Dual Income Tax; tuttavia, la legge Visco presentava anche degli elementi di differenza che la distinguevano da tale forma di agevolazione: uno di questi era il fatto che il reddito agevolato non veniva determinato applicando un tasso di rendimento figurativo all'incremento del patrimonio netto, ma veniva collegato all'ammontare di capitale proprio che era stato impiegato nell'investimento in beni strumentali nuovi.

La seconda agevolazione a cui si ispirava la legge Visco era la legge Tremonti, che era entrata in vigore con il decreto legge 357/1994.

Tale agevolazione aveva la finalità di premiare quelle imprese che nel corso della loro attività avessero investito in nuovi beni strumentali¹⁴⁴.

143) Cfr. CONTRINO A, op. cit., pp. 888-889.

144) In realtà quella che viene chiamata legge Tremonti era un pacchetto di norme proposto dal medesimo ministro che avevano la finalità di far ripartire l'economia italiana in un momento di crisi. Quello che risulta interessante, al fine dell'analisi eseguita, è il realtà solo l'articolo 3 del decreto legge 357/1994 il quale conteneva disposizioni in tema di investimenti in nuovi beni strumentali.

L'articolo 3 del decreto sopra citato affermava: “È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data”.

Come si può evincere dalla norma, veniva dato un considerevole aiuto alle imprese consistente nel 50% di quanto avevano investito, se superiore alla media degli investimenti realizzati negli ultimi cinque periodi d'imposta, in termini di deduzione dalla base imponibile¹⁴⁵.

Come la legge Tremonti, anche la legge Visco metteva in primo piano gli investimenti effettuati dalle imprese, ma, a differenza della prima, il termine di paragone non era la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, bensì l'incremento patrimoniale dell'anno¹⁴⁶. Altro elemento di differenza tra le due agevolazioni risiedeva nel fatto che mentre la legge Tremonti consentiva una deduzione pari al 50% degli investimenti effettuati, la legge Visco prevedeva l'applicazione di un'aliquota del 19% al reddito pari al minore tra gli investimenti effettuati in beni nuovi e gli incrementi patrimoniali realizzati in corso d'anno.

Essendo la Visco un'agevolazione diretta a favorire gli investimenti in nuovi beni strumentali tramite l'utilizzo di capitale proprio da parte delle imprese, a prima vista sarebbe potuto sembrare poco opportuna una misura agevolativa volta a ridurre il carico fiscale su una parte di reddito, mentre sarebbe apparso più coerente considerare direttamente quale deduzione il costo degli investimenti. Tuttavia, le motivazioni

145) In realtà è necessario aggiungere che non solo si poteva usufruire dell'agevolazione se gli investimenti che erano stati effettuati nell'anno erano superiore alla media degli ultimi cinque, ma era necessario anche considerare delle dismissioni e delle cessioni di beni che erano avvenute nell'anno,. In tal senso LUGANO R., Gli incentivi fiscali a metà strada, in *Il Sole 24 Ore* 21-07-1994. L'autore per chiarire quanto detto riporta un esempio interessante: evidenzia infatti come a fronte di investimenti pari a 100 e di dismissioni di beni pari a 50, il reddito che sarà esente da tassazione risulterà pari a 25 che rappresenta esattamente il 50% di 100-50.

146) Cfr. CONTRINO A, op. cit., pp. 888.

che stavano alla base dell'agevolazione consistevano¹⁴⁷:

- 1) da un lato, nella riduzione del prelievo sul reddito, che poteva essere interpretata come un tentativo di premiare coloro che investivano capitale proprio in beni strumentali nuovi, attraverso una partecipazione dello Stato all'acquisto di suddetti beni;
- 2) dall'altro, nella presunzione che se un'impresa investiva maggiormente in beni strumentali, nel tempo la sua produttività sarebbe aumentata e, di conseguenza, anche le vendite e i profitti.

Quindi si è dimostrato come tale manovra agevolativa avesse alla sua base delle motivazioni più che idonee al fine di favorire maggiori investimenti nelle imprese attraverso l'utilizzo di capitale proprio.

Continuando nell'analisi delle Legge Visco, al comma 9 dell'articolo 2 venivano introdotte due delucidazioni in relazione al comma precedente: alla lettera a) del comma 9 veniva innanzitutto specificato che gli investimenti in beni strumentali nuovi dovevano riguardare beni situati nel territorio dello Stato e, in secondo luogo, che essi rilevavano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Quindi, per chiarire meglio quanto detto, non era sufficiente che l'impresa investisse, ad esempio, 100 milioni di lire in beni strumentali nuovi al fine di considerare tale cifra, a fine anno, tra gli investimenti effettuati. Infatti, secondo la norma, da tale ammontare doveva essere successivamente decurtato il valore dei beni che erano stati ceduti, di quelli che erano stati dismessi, nonché degli ammortamenti che erano stati dedotti. Così, se l'impresa, che aveva investito 100 milioni di lire per acquistare tali beni, ne aveva nel corso dell'anno ceduto altri per un valore di 50 milioni, il valore sul quale si sarebbe dovuta applicare l'agevolazione sarebbe stato pari a 50 milioni. Si può facilmente intuire come in tal modo il beneficio agevolativo andasse a ridursi in modo significativo.

Dovevano essere esclusi in ogni caso gli investimenti,

147) Cfr. CONTRINO A, op. cit., pp. 890.

le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni che rientravano nell'articolo 121 bis al comma 1 lettera a) del vecchio Tuir¹⁴⁸.

La lettera b) del comma 9 precisava che, per quanto riguardava i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili andavano computati in ciascun periodo d'imposta secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevavano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo. Se ne deduce, quindi, che i metodi di valutazione adottati venivano ripresi dal decreto Dit.

Dall'analisi delle lettere a) e b) si evince un aspetto interessante sia sugli investimenti, sia sui conferimenti o accantonamenti di utili. Il riferimento all'espressione "in ciascun periodo d'imposta" induce a due considerazioni¹⁴⁹: la prima, che si è già avuto modo di esaminare, verteva il fatto che in ciascun periodo d'imposta tali grandezze dovevano essere tra loro equiparate per verificare quale fosse la minore al fine di determinare il reddito sottoposto ad un'aliquota di imposizione ridotta¹⁵⁰. La seconda considerazione riguardava il fatto che, essendo il confronto riferito a ciascun periodo d'imposta, sia gli investimenti, che i conferimenti, sarebbero dovuti avvenire entrambi nel medesimo anno, non essendo concessi riporti a nuovo per l'anno seguente. Questa circostanza poteva costituire un limite per le imprese. Si immagini che una società avesse deciso di investire in un anno

148) Tale articolo del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 è stato soppresso dal D.Lgs. del 12/12/2003, n. 344, art. 1. Comunque esso trattava i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Precisamente al comma 1 lettera a) numero 1 esso elencava gli aeromobili da turismo, le navi e imbarcazioni da diporto, le autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. In pratica in relazione a tali beni l'agevolazione Visco non operava

149) Cfr. CONTRINO A., op. cit., pp. 900-902.

150) Ciò aveva la conseguenza di spingere le imprese ad investire ma anche ad apportare capitale proprio perché, come si è detto, se una delle due grandezze non subiva modifiche allora il beneficio non può essere goduto.

un miliardo di lire nell'acquisto di nuovi macchinari e solo nell'anno seguente avesse deciso di apportare un altro miliardo ad aumento di capitale mediante conferimento in denaro. Se tali operazioni fossero state eseguite tutte nel medesimo anno si sarebbe potuto godere dell'agevolazione ed essendo le due grandezze da mettere a confronto di uguale entità, allora il reddito che avrebbe goduto del beneficio sarebbe stato pari ad un miliardo. Avendo, invece, l'impresa eseguito queste due operazioni in due anni differenti, il beneficio sarebbe stato pari a zero in entrambi gli anni, anche se gli apporti erano stati i medesimi. Questo limite, purtroppo, non è mai stato superato durante il periodo di vigenza della legge Visco.

Al comma 10 dell'articolo 2 veniva disciplinata l'eventuale sovrapposizione delle agevolazioni Visco e Dit in capo al medesimo soggetto nello stesso periodo d'imposta. Prima di esaminare come queste due potessero convivere e quale avesse precedenza sull'altra, si precisa che il comma 10 stabiliva che il reddito sottoposto ad aliquota agevolata con la legge Visco non andava ad influenzare l'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997¹⁵¹. Infatti, secondo quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 1, del D.Lgs. n. 466, l'aliquota di tassazione agevolata del 19% non poteva comunque portare l'aliquota media d'imposta al di sotto del 27%, con la conseguenza che la parte di reddito che non godeva dell'agevolazione poteva essere riportata nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. Quindi, l'agevolazione Visco non influiva sull'aliquota media di tassazione richiamata dalla Dual Income Tax.

Queste due agevolazioni per un biennio/triennio hanno convissuto, in quanto la Dit è entrata in vigore nel 1997 ed è stata abolita nel 2004,

151) In tal senso MENILLI A., MARCUCCI S., VOLPE A., CAPPELLUTTI C., *Modalità applicative degli incentivi per i nuovi investimenti alle imprese, c.d. 'Legge Visco' (effetti combinati con la dual income tax)*, in *Bollettino tributario d'informazioni*, anno 2000, volume 67, fascicolo 10, pp. 740-749.

mentre la legge Visco è entrata in vigore nel 1999 e abolita nel 2000, per i soggetti IRPEF, e nel 2001, per i soggetti Irpeg. Sorgeva quindi spontanea la domanda su come queste due agevolazioni potessero convivere tra di loro e la risposta a tale quesito era stata data proprio dall' Agenzia delle Entrate nella relazione alla legge Visco, con la quale era stato spiegato come in presenza di entrambe le agevolazioni, la Visco andava applicata per prima sul reddito prodotto, mentre la Dit sulla parte rimanente¹⁵².

Si chiarisce di seguito con un esempio come funzionassero le due agevolazioni assieme. Si ipotizzi che una società di capitali avesse investito, nel corso dell'anno 1999, 500 milioni di lire per l'acquisto di nuovi macchinari e, al contempo, avesse effettuato un conferimento in denaro in conto capitale per 700 milioni. Dovendo applicare per prima la legge Visco, tra i 500 e i 700 milioni prevaleva l'ammontare inferiore, ossia 500 milioni. Essi, come si è più volte sottolineato, rappresentavano la parte di reddito sottoposta ad aliquota di tassazione ridotta. Per la Dit, invece, bisognava considerare i 700 milioni di aumento di capitale a cui applicare il tasso di rendimento figurativo pari al 7%. Dal calcolo emergevano quindi 49 milioni di lire, che era la parte di reddito che doveva subire la tassazione con aliquota ridotta del 19%. In conclusione l'impresa aveva, dalla combinazione delle due agevolazioni, un reddito sottoposto ad una tassazione ridotta per un totale di 549 milioni, che moltiplicati per l'aliquota del 19% portavano ad un risparmio d'imposta pari a circa 104 milioni di lire.

Proseguendo con l'analisi della legge Visco, risulta opportuno passare all'analisi del comma 11 articolo 2, il quale richiamava gli altri soggetti che potevano godere dell'agevolazione, oltre a quelli già richiamati al comma 8. Veniva infatti detto che le disposizioni dei commi 8 e 9 erano applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

152) In tal senso FRIZZERA B., ODOROZZI C., *Detassazione Visco alla prova dei conti*, in *Il Sole 24 Ore* 31-03-1999.

fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Quindi rientravano nel novero dei soggetti beneficiari sia le persone fisiche che svolgevano attività d'impresa, sia le società di persone commerciali se erano in regime di contabilità ordinaria. Nel caso in cui quest'ultime avessero operato in regime di contabilità semplificata, era previsto che le disposizioni dei commi 8 e 9 fossero ancora applicabili, ma erano valide solo in relazione agli investimenti effettuati, sempreché dette società di persone avessero un reddito prodotto non inferiore a quelli derivanti applicando gli studi di settore o, in mancanza di questi, a determinati parametri stabiliti. L'applicabilità ai soli investimenti per le imprese in regime di contabilità semplificata era dovuta al fatto che detti soggetti non avevano l'obbligo di registrare gli elementi che componevano il patrimonio e le variazioni che lo riguardavano, quindi per non escludere tali soggetti dal beneficio agevolativo si prendevano a riferimento esclusivamente gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi¹⁵³. Dall'analisi delle disposizioni della legge in esame, emerge chiaramente come tutti i soggetti che potevano godere dell'agevolazione presentassero un requisito comune, consistente nello svolgimento in modo esclusivo o principale di un'attività commerciale. Quindi se ne deduce che dovevano essere esclusi dal beneficio due categorie di soggetti¹⁵⁴:

- 1) coloro che non producevano reddito d'impresa poiché non svolgevano un'attività commerciale;
- 2) tutti gli enti che non avevano natura commerciale.

Per quanto riguarda i primi, si possono annoverare i soggetti persone

153) Cfr. CONTRINO A., op. cit., pp. 909-910. Tuttavia, affinché il beneficio goduto non fosse troppo elevato, solo i soggetti in contabilità semplificata che realizzavano un determinato ammontare di ricavi stabilito o tramite studi di settore o attraverso altri parametri, potevano godere dell'agevolazione.

154) Cfr. OCNTRINO A., op.cit., p. 508

fisiche che esercitavano attività di lavoro autonomo, nonché quelli che esercitavano attività agricola. Mentre per i secondi, bisogna evidenziare che in nessuna disposizione del testo era prevista l'applicabilità del beneficio agli enti che non avevano natura commerciale, residenti o meno.

4. 2 Ace e agevolazione Visco: tratti comuni e differenze

Questo paragrafo è dedicato ad effettuare un confronto tra l'Ace e l'agevolazione Visco.

Un elemento comune ad entrambe le agevolazioni è di favorire una maggior capitalizzazione delle imprese: mentre l'Ace individua in quest'ultimo il suo obiettivo principale, l'agevolazione Visco mirava a favorire una maggior patrimonializzazione, che a sua volta inducesse l'impresa ad investire il proprio capitale proprio in nuovi beni strumentali, al fine di incrementarne la produttività.

I soggetti verso i quali le due agevolazioni sono dirette sono pressoché i medesimi, ossia i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) b) e d), del vecchio Tuir, corrispondenti all'articolo 73, comma 1, lettere a) b) e d) del nuovo Tuir.

Rappresentano soggetti interessati ad entrambe le agevolazioni anche i soggetti IRPEF costituiti dagli imprenditori individuali, dalle società personali in regime di contabilità ordinaria. Per quanto riguarda le società personali che adottano il regime della contabilità semplificata, si può evidenziare una differenza tra l'Ace e l'agevolazione Visco consistente nel fatto che la prima non estende il beneficio ai suddetti soggetti se non applicano il regime di contabilità ordinaria; viceversa, la legge Visco lo concedeva anche ai soggetti in regime di contabilità semplificata, calcolandolo unicamente in relazione agli investimenti

effettuati in nuovi beni strumentali durante l'anno.

Venivano esclusi dall'agevolazione Visco tutti i soggetti che esercitavano in modo esclusivo o principale un'attività commerciale, ma tale forma di esclusione è prevista anche dal decreto Ace, il quale però amplia le cause di esclusione dal beneficio estendendole anche a tutti quei soggetti, che pur esercitando attività commerciale, sono sottoposti a procedure concorsuali. La loro esclusione dall'Ace è motivata dal fatto che essi non sono in condizione di continuare la loro attività.

Un'altra differenza che le due manovre agevolative si basa sul calcolo con il quale si arriva a quantificare il beneficio: con la legge Visco era necessario calcolare, da un lato, il valore degli investimenti in nuovi beni, dall'altro, il valore degli apporti di nuovo capitale creatosi tramite conferimenti in denaro o accantonamenti di utili, al netto di eventuali decrementi, e infine considerare il minore tra i due valori, quale parte di reddito soggetta ad un'aliquota di tassazione agevolata¹⁵⁵.

Con il decreto Ace invece è necessario determinare gli incrementi di patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 ed applicare ad essi un rendimento nozionale per calcolare l'ammontare della deduzione. Tali incrementi del patrimonio devono derivare da conferimenti in denaro da parte di soci o partecipanti o da accantonamenti di utili, ai quali deve essere poi sottratta, in quanto elemento negativo, qualsiasi riduzione del patrimonio netto per effetto di attribuzioni a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti.

Per quanto riguarda la stima degli incrementi di capitale, la legge Visco si rifaceva alle disposizioni della Dual Income Tax; quindi si può affermare che, salvo le differenze tra Dit e Ace analizzate nel capitolo precedente, la legge Visco e la disciplina Ace, per determinare gli

155) In tal senso CEPPELLINI P., MARCHESE S., *Il bonus della Visco in versione definitiva*, in *Il Sole 24 Ore* 06-05-1999.

incrementi di patrimonio netto verificatesi in corso d'anno, usano le stesse regole di base.

La differenza tra queste due agevolazioni sta però nel fatto che, mentre l'Ace, una volta stimati gli incrementi patrimoniali, applica a tale variazione del patrimonio netto un rendimento nozionale del 3% per determinare l'ammontare della deduzione, la legge Visco confrontava l'incremento patrimoniale con le somme investite nell'acquisto di nuovi beni, per calcolare la parte di reddito soggetta ad aliquota ridotta.

Si può facilmente osservare che, a parità di somme, la legge Visco è più premiante rispetto all'Ace; basti rilevare infatti che, su 500 mila euro di aumenti di capitale, la Visco, se fosse ancora in vigore, oggi avrebbe determinato un'imposta del $500 \times 0,19 = 95$ mila euro, mentre l'Ace calcola una deduzione di $500 \times 0,03 = 15$ mila euro, lasciando gli altri 485 mila sottoposti alla tassazione ordinaria.

Si è sottolineato poc'anzi come la legge Visco si rifacesse a quanto stabilito dal decreto 466/97 relativo alla Dit¹⁵⁶ per stimare i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili nel corso del periodo d'imposta e si è pure notato come tali regole siano state riprese quasi in toto anche dal decreto Ace.

La legge Visco sottolineava al comma 9 dell'articolo 2 che i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili andavano computati secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 466/97. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto 466/97¹⁵⁷ individuava gli

156) In tal senso PROCOPIO M., *Dual Income Tax e agevolazione 'Visco': principi generali ed evoluzione delle agevolazioni*, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, anno 2001, fascicolo 1, pp. 55-88.

157) Il comma 4 dell'articolo 1 del D.Lgs. 466/97 citava: "Ai fini dell'applicazione del comma 1, il capitale investito esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché' gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, del codice civile; come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo".

elementi patrimoniali che dovevano essere considerati come variazioni in aumento, rispetto a quelli che dovevano essere considerati come variazioni in diminuzione. Tra i primi venivano richiamati i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, mentre i secondi comprendevano le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo a soci o partecipanti.

Per quanto riguarda i conferimenti in denaro, rientravano tra le variazioni in aumento, anche per la Visco, gli aumenti di capitale sociale in denaro, i versamenti per soprapprezzo delle azioni, quelli a fondo perduto, quelli in conto capitale ed infine i finanziamenti da parte dei soci senza l'obbligo di restituzione. Venivano, invece, esclusi:

- 1) i conferimenti in natura;
- 2) le rinunce da parte dei soci dei crediti che essi vantavano presso la società.

Quindi, anche in relazione alla Visco, è individuabile il medesimo limite che si è analizzato in precedenza con la Dit, ossia quello dell'esclusione delle rinunce ai crediti da parte dei soci ai fini del calcolo dell'agevolazione. Si è visto come tale disposizione era stata motivata dal legislatore con il fine di evitare possibili manovre fraudolente, ma si è anche evidenziato come essa venisse facilmente aggirata dalla società mediante il rimborso del credito al socio, il quale poi, successivamente, avrebbe potuto effettuare un versamento ad aumento del capitale. Tale limitazione è stata eliminata con la normativa Ace.

In relazione agli accantonamenti di utili a riserva, il comma 4 dell'articolo 1 specificava che bisognava escludere dal calcolo delle variazioni in aumento gli utili accantonati a riserve non disponibili, che si erano formati a seguito di plusvalenze create con il metodo di

valutazione delle partecipazioni societarie del patrimonio netto (a norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, del codice civile) e lo stesso trattamento valeva anche ai fini della legge Visco.. La Visco si rifaceva a quanto stabilito dalla Dit anche per le variazioni in diminuzione.

Il comma 9 dell'articolo 2, rifacendosi al comma 5 dell'articolo 1¹⁵⁸ del decreto 466/97, trattava i momenti di rilevanza. Per entrambe le agevolazioni, gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevavano a partire dalla data di versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si erano formate; mentre i decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si erano verificati.

Questa disposizione è molto importante, anche in relazione alla Visco. Se infatti un'impresa, nel momento in cui era in vigore l'agevolazione, avesse investito 500 milioni di lire in beni nuovi e avesse effettuato al contempo conferimenti in denaro per altri 500 milioni di lire, bisognava verificare in che momento dell'anno erano stati effettuati. Si immagina che ciò fosse avvenuto il primo di luglio, ossia a metà dell'anno; secondo la regola dei momenti di rilevanza, tale conferimento di 500 milioni di lire avrebbe rilevato per la metà, ossia per 250 milioni di lire; inoltre, siccome a differenza della Dit, i conferimenti effettuati nell'anno non potevano essere utilizzati anche nell'anno seguente, ciò portava l'impresa a godere in misura minore del beneficio. Questo è stato uno dei più grandi limiti dell'agevolazione, proprio perché, come si è già sottolineato in precedenza, i conferimenti o gli investimenti che erano stati effettuati nell'anno avevano validità solo per quell'anno, con la conseguenza che non si poteva riportare nell'esercizio successivo ciò che era stato fatto in quello precedente. Si è visto anche come fosse necessario, per godere dell'agevolazione, non solo investire in beni

158) Il comma 5 dell'articolo 1 del D.Lgs. 466/97 citava "Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati".

strumentali nuovi, ma anche effettuare dei conferimenti in denaro o accantonamenti di utili nel medesimo anno dell'investimento, in quanto le due grandezze andavano confrontate tra di loro. Di conseguenza se gli investimenti o gli incrementi di patrimonio fossero stati pari a zero, non sarebbe spettato alcun beneficio. A tale limite si aggiungeva quello relativo ai momenti di rilevanza, che poteva ridurre di molto il beneficio spettante a fronte di un considerevole apporto di aumento di patrimonio.

Nonostante le varie similitudini tra le normative, si possono individuare delle rilevanti differenze tra la legge Visco e il decreto Ace. Innanzitutto l'Ace considera tra i conferimenti in denaro anche le rinunce ai crediti da parte dei soci; mentre, sia nella Dit, che nella legge Visco, non venivano considerati. Rispetto alla Dit e alla Visco, il decreto Ace allarga la nozione di riserve non disponibili. Infatti, per quanto riguarda l'Ace si intendono per riserve non disponibili:

- 1) non solo quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti secondo quanto stabilito dall'articolo 2433 del codice civile e che derivano da processi di valutazione;
- 2) ma anche quelle formate con utili che sono realmente realizzati, ma che per disposizioni di legge non sono utilizzabili ad aumento del capitale sociale o per la copertura di perdite. Tuttavia, viene specificato che nel caso venga meno la condizione di indisponibilità, anche tali riserve, se formate successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, entrano come variazione positiva del capitale proprio.

Si sono quindi potute osservare tutte le somiglianze e le differenze riscontrabili tra la legge Visco e l'Ace e, per concludere, si può affermare che entrambe le agevolazioni cercano o hanno cercato di migliorare la struttura patrimoniale delle imprese. Tuttavia si ritiene che la legge Visco, forse perché è stata introdotta in un periodo in cui

operava anche la Dit, sia riuscita in passato a raggiungere meglio l'obiettivo, in quanto le imprese, per usufruire di tale agevolazione, non solo dovevano modificare la propria struttura patrimoniale, ma dovevano anche utilizzare il capitale proprio per investire in nuovi beni e ciò presumibilmente avrebbe portato nel tempo ad un aumento della produttività e quindi ad effetti positivi per l'impresa. L'agevolazione Ace, invece, ha sicuramente il vantaggio di premiare le imprese che decidono di capitalizzarsi, ma tale incentivo, a livello di singola impresa, è ancora molto debole e ciò non induce sufficientemente le imprese ad investire capitale proprio, soprattutto a causa della grave crisi che ha colpito il Paese.

4.3 L'agevolazione Tremonti ter

L'agevolazione Tremonti ter è stata introdotta al fine di favorire gli investimenti da parte delle imprese in nuovi macchinari diretti a rinnovare le strutture produttive delle imprese in un momento di forte crisi. Tale meccanismo agevolativo ha trovato il suo riferimento normativo nel D.L. 1 luglio 2009, n. 78, il quale appunto mirava ad aiutare le imprese tramite la detassazione degli utili investiti in macchinari¹⁵⁸.

Sebbene l'articolo 5 del D.L. n. 78/2009 non richiamasse esplicitamente nessuna delle precedenti agevolazioni, la Tremonti ter si rifaceva, pur presentando dei caratteri distintivi, a due precedenti agevolazioni che sono¹⁵⁹:

- 1) l'agevolazione Tremonti, il cui riferimento normativo era l'articolo 3 del D.L. 10 giugno 1994;
- 2) l'agevolazione Tremonti bis, il cui riferimento normativo era

159) In tal senso FERRANTI G., *La detassazione 'Tremonti-ter' per le imprese*, in *Corriere tributario*, anno 2009, volume 32, fascicolo 30, pp. 2411-2417.

la legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Volendo presentare le principali differenze che contraddistinguevano la Tremonti ter dalle agevolazioni precedenti, si può innanzitutto rilevare che, mentre le prime due concedevano il beneficio agevolativo a qualsiasi investimento effettuato dall'impresa (salvo qualche rara restrizione per la Tremonti bis), la Tremonti ter poneva delle forti limitazioni oggettive agli investimenti¹⁶⁰: infatti potevano godere del beneficio solo le imprese che investivano in determinati macchinari annoverati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007¹⁶¹.

Una seconda differenza consisteva nel calcolo dell'agevolazione; mentre con le prime due, per poter godere del beneficio, che consisteva nella detassazione dall'utile d'impresa del 50% degli investimenti effettuati, bisognava dover avere realizzato un totale degli investimenti, per il biennio in cui era in vigore l'agevolazione, che fosse superiore alla media degli ultimi cinque anni, con la Tremonti ter, si detassava dall'utile d'impresa il 50% degli investimenti effettuati, senza tenere conto della media degli investimenti dell'ultimo quinquennio¹⁶². Ciò portava sicuramente ad una semplificazione in relazione al calcolo del beneficio e consentiva allo stesso tempo a molte più imprese di godere dell'agevolazione.

Un'ulteriore differenza, che sarà approfondita meglio nel proseguo, consiste nel fatto che le precedenti agevolazioni permettevano non solo alle imprese, in qualsiasi forma costituite, ma anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo, di godere del beneficio; mentre la Tremonti ter stabiliva che solo i produttori di reddito d'impresa potessero godere

160) In tal senso ARTINA V., *La Tremonti ter: analisi delle principali differenze con le precedenti versioni dell'agevolazione*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, anno 2009, allegato n. 47, pp. 5-15.

161) In tal senso AA.VV., *Cos'è il codice Ateco*, in [www.wondir.it](http://wondir.it/cos-il-codice-ateco/), < <http://wondir.it/cos-il-codice-ateco/>>, (5-05-2012)

Il codice Ateco 2007 è entrato in vigore dal primo gennaio 2008 ed è un strumento fiscale la cui utilità consiste nel stabilire la classificazione a livello contributivo di una nuova attività appena costituita. Ogni volta che si costituisce una nuova attività bisogna aprire presso uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate una Partita IVA, e presso tale ufficio verrà richiesto di compilare un modulo in cui viene indicato il codice Ateco che indicherà il tipo di attività svolta.

162) Cfr. ARTIVA V., op. cit., p. 10.

dell'agevolazione, escludendo in tal modo qualsiasi altro soggetto¹⁶³.

Infine, ultimo punto di distacco dalle precedenti agevolazioni, è il fatto che mentre le prime due consentivano di godere del beneficio solo ai soggetti che erano in attività alla data in cui era entrato in vigore il decreto, la Tremonti ter aveva stabilito che anche i soggetti che si erano costituiti dopo il 1 luglio 2009 (data in cui è entrata in vigore l'agevolazione) e fino al 30 giugno 2010 (data in cui è stata abrogata la norma) potevano avvalersi del beneficio fiscale¹⁶⁴.

La Tremonti ter trovava il suo riferimento normativo nell'articolo 5 del D.L. 78/2009 intitolato "Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari". Al primo comma di tale articolo si chiariva che venivano esclusi dal reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2010. Quindi, un'impresa che avesse investito un milione di euro nell'acquisto di nuovi macchinari che fossero rientrati nella divisione 28 della tabella ATECO¹⁶⁵, avrebbe avuto diritto di dedursi dal reddito prodotto la metà dell'investimento effettuato, ossia, in questo caso, 500 mila euro. Il comma 1 specificava inoltre che il beneficio si applicava a partire dal periodo d'imposta 2010 e che poteva essere goduto da quando era entrato in vigore il decreto e fino al 30 giugno 2010.

163) Cfr. ARTIVA V., op. cit., p. 11.

164) Cfr. ARTIVA V., op. cit., p. 11.

165) In tal senso FERRANTI G., *I chiarimenti dell'Agenzia sui beni agevolati dalla Tremonti-ter*, in *Corriere tributario*, anno 2009, volume 32, fascicolo 43, pp. 3479-3486; Si è detto precedentemente che la tabella Ateco è utilizzata per individuare i produttori di beni ai fini della loro classificazione, ma l'Agenzia delle Entrate con la circolare n.44/E del 2009 aveva stabilito che detta tabella dovesse essere utilizzata al fine dell'individuazione dei beni acquistati, indipendentemente dal settore produttivo a cui appartenesse colui che li acquistava. Ne consegue quindi che se l'acquirente comprava un bene rientrante nella divisione 28 della tabella Ateco, in quel caso egli avrebbe avuto diritto a godere dell'agevolazione. Risulta opportuno specificare i beni che rientrano nella divisione 28 di tale tabella:

1) alla voce 28.1 rientrano le macchine di impiego generale (motori e turbine, motori a combustione interna, pistone, fasce elastiche, carburatori ecc.);

2) alla voce 28.2 sono incluse le altre macchine di impiego generale (forni, bruciatori, sistemi di riscaldamento, caldaie ecc.);

3) alla voce 28.3 vengono ricomprese le macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;

4) alla voce 28.4 sono indicate le macchine per la formatura dei metalli di altre macchine utensili;

5) infine alla voce 28.9 sono ricomprese altre macchine utilizzate per impieghi speciali.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare del 27 ottobre 2009, n. 44/E aveva chiarito che, a differenza delle precedenti agevolazioni, non veniva specificato in nessuna disposizione dell'articolo 5 il fatto che dagli investimenti effettuati dovesse essere detratto il valore dei beni che sono stati venduti o ceduti a terzi¹⁶⁶. In questo senso, il beneficio agevolativo che veniva concesso con la Tremonti ter era sicuramente maggiore rispetto alle precedenti discipline, in quanto non si doveva detrarre dall'investimento totale il valore dei vecchi beni ceduti. Veniva però specificato al comma 3 che i beni che erano stati acquistati e oggetto di agevolazione non potevano essere venduti prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, altrimenti il beneficio veniva perso e l'importo dedotto ripreso a tassazione. La norma aveva chiaramente finalità antielusive ed era quindi diretta ad evitare che l'imprenditore apportasse nuovi beni nella propria società solo per godere del beneficio, senza poi effettivamente mantenerli nella propria struttura produttiva¹⁶⁷. Non era nemmeno più richiesta la necessità di effettuare degli investimenti che superassero la media di quelli effettuati nell'ultimo quinquennio, come invece era previsto per le altre due agevolazioni.

Altra differenza derivava dal fatto che la Tremonti ter aveva limitato il suo campo di applicazione unicamente ai soggetti produttori di reddito d'impresa, eliminando quindi dalla possibilità di usufruire del beneficio i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo. Questa limitazione era stata introdotta, non al fine di danneggiare questi ultimi, impedendogli di usufruire del beneficio, ma come logica conseguenza delle disposizioni presenti al comma 1 dell'articolo 5. Si è infatti detto che si poteva usufruire dell'agevolazione solo se gli investimenti riguardavano beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, la quale identificava determinati beni, che in linea generale vengono

166) Cfr. ARTIVA V., op. cit., pp. 5-6.

167) ANDREANI G., TUBELLI A., *Ambito soggettivo, utilizzo e revoca della 'Tremonti-ter' secondo l'Agenzia delle entrate*, in *Corriere tributario*, anno 2009, volume 32, fascicolo 43, pp. 3487-3494.

acquistati da coloro che esercitano un'attività d'impresa piuttosto che da lavoratori autonomi¹⁶⁸.

Quindi questa esclusione da parte del legislatore presentava una logica ben definita; per il resto, come si è già avuto modo di vedere, tale beneficio veniva esteso a tutti i titolari di reddito d'impresa, tra cui¹⁶⁹:

- 1) le persone fisiche esercenti attività commerciale e le società personali;
- 2) le società per azioni, in accomandita per azioni e le S.r.l.;
- 3) le società cooperative e di mutua assicurazione e quelle consortili;
- 4) gli enti pubblici e privati, aventi o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché le società non residenti aventi stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Nella circolare n. 90/E del 2001 (Tremonti bis) veniva chiarito che il beneficio agevolativo non doveva essere applicato né a coloro che avevano cessato l'attività all'entrata in vigore del decreto, né ai soggetti che si erano costituiti dopo tale data. Al contrario, con la Tremonti ter, nella circolare n. 44/E del 2009, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il meccanismo agevolativo non doveva essere applicato ai soggetti che avevano cessato la propria attività, mentre potevano usufruirne quei soggetti titolari di reddito d'impresa che si erano costituiti dopo il 1 luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto) ed entro il 30 giugno 2010 (data in cui il decreto è stato abrogato).

L'ultima categoria di soggetti che potevano godere dell'agevolazione erano indicati al comma 2 dell'articolo 5 del D.L.78/2009, ai sensi del quale i soggetti che erano titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro potevano godere a loro volta del beneficio indicato al comma 1 dell'articolo 5 solo dopo che avevano documentato l'assolvimento degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro¹⁷¹. Con tale disposizione l'intento del legislatore era evidentemente ridurre i rischi sul lavoro, i quali molte volte derivano dalla scarsa volontà delle

168) Cfr. ARTINA V., op. cit. p. 6.

169) Cfr. FERRANTI G., op. cit., pp. 2411-2417.

170) In tal senso BELLINAZZO P., *Incentivo a prova di sicurezza*, in *Il Sole 24 Ore* 4-07-2009.

imprese di adeguarsi alle norme di sicurezza richieste dall'ordinamento in quanto richiedono costi molto elevati.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 44/E del 2009 ha chiarito alcuni dubbi interpretativi legati alla normativa. In relazione alle operazioni di appalto da parte dell'impresa, relative ai beni che potevano godere del beneficio, era stato stabilito che i relativi costi dovessero essere considerati sostenuti dal committente a partire dalla data in cui era stata ultimata la prestazione; così come, in caso di stato di avanzamento lavori, si poteva usufruire dell'agevolazione e quindi detrarre i relativi costi solo qualora il committente avesse verificato ed accettato l'opera o parte di essa¹⁷¹. Quindi prima di godere dell'agevolazione e dedurre il 50% dei costi sostenuti, nel caso dell'appalto era necessario che il macchinario richiesto dal committente fosse stato completato, mentre nel caso di stato avanzamento lavori poteva dedurre il 50% di quanto era stato liquidato dal committente ad ogni verifica dell'opera.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate aveva stabilito che si poteva usufruire dell'agevolazione anche nel caso in cui i beni oggetto del beneficio fossero stati acquistati tramite un contratto di leasing. Veniva però specificato in tale circolare che tale meccanismo era valido solo nel caso in cui il bene oggetto del beneficio fosse stato acquistato mediante un contratto di leasing finanziario e non di leasing operativo, in quanto solamente il primo permetteva di riscattare il bene alla fine del contratto¹⁷². Per quanto riguarda il costo di riferimento nel caso di leasing, era stato stabilito di considerare il costo che era stato sopportato dalla società concedente, al netto delle spese di manutenzione e senza considerare i canoni di leasing sostenuti¹⁷³.

La circolare chiariva anche un altro punto interessante in merito al fatto che l'impresa che avrebbe potuto godere dell'agevolazione avesse

171) Cfr. ARTINA V., op. cit., p. 12.

172) Cfr. ARTINA V., op. cit., p. 12.

173) In tal senso RANOCCHI G.P., VALCARENGHI G., *Spese da scontare al lordo degli oneri di ammortamento*, in *Il Sole 24 Ore* 10-08-2009

generato una perdita. Al riguardo, l'articolo 5 del D.L. 78/2009 non dava alcun chiarimento. Dunque è intervenuta l'Agenzia delle Entrate sottolineando come tale meccanismo agevolativo fosse usufruibile anche da parte di soggetti che avessero presentato una situazione di perdita.

In tal caso il 50% del costo che era stato sostenuto per l'acquisto di detti beni incrementava la perdita¹⁷⁴ e a quel punto si applicava la disciplina sul trattamento delle perdite, la quale stabiliva che per le società di capitali la perdita maturata nel corso dell'esercizio potesse essere riportata a nuovo fino al quarto periodo d'imposta successivo¹⁷⁵.

Un altro aspetto trattato dalla circolare in commento riguardava il fatto che, tra i beni che potevano godere dell'agevolazione, ce n'erano alcuni che potevano anche usufruire di un'altra agevolazione in materia di risparmio energetico. L'Agenzia delle Entrate, in relazione a questi beni, aveva chiarito che l'impresa non poteva godere di entrambe le agevolazioni contemporaneamente, anche perché quella relativa al risparmio energetico prevedeva che si potesse detrarre il 55% del costo sostenuto in un numero di rate annuali che non potevano essere al di sotto delle 3 e al di sopra delle 10¹⁷⁶. Sommare le due agevolazioni avrebbe portato ad un considerevole risparmio d'imposta e per evitare ciò l'Agenzia ha sostenuto che l'impresa avrebbe dovuto scegliere solo uno dei due benefici.

Infine ultimo punto che merita di essere menzionato riguarda il comma 3 dell'articolo 5 del D.L. 78/2009, sulla revoca dell'incentivo fiscale nel caso in cui l'imprenditore avesse ceduto a terzi o destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni oggetto degli investimenti,

174) In tal senso GAIANI L., *La perdita non frena la Tremonti ter*, in *Il Sole 24 Ore*, 18-07-2009.

175) La disciplina delle perdite fiscali di società di capitali trova il suo riferimento normativo all'articolo 84 del Tuir. Quest'ultimo ha subito numerose modifiche con il D.L. del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23 il quale è intervenuto apportando due importanti novità. In primis il fatto che le perdite possono essere riportate a nuovo senza più limiti di tempo mentre, in precedenza, c'era un limite temporale di cinque anni. In secondo luogo il fatto che esse possano essere utilizzate fino ad un valore massimo pari al 80% del reddito prodotto dalla società. In tal senso Circ., 6 dicembre 2011, n. 53/E.

176) In tal senso ZANDONA' M., *Tremonti ter, no al cumulo delle detrazioni del 55%*, in *Il Sole 24 Ore*, 21-09-2009.

prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto. Questa disposizione aveva portato l'Agenzia delle Entrate a riflettere se tale revoca del beneficio fosse applicabile solo alla cessione di un singolo bene o anche in caso di operazioni di cessione e conferimento dell'intera azienda. La circolare ha dato un'interpretazione nel senso che solo la cessione di un singolo bene avrebbe portato alla perdita del beneficio in esame, mentre la revoca non sarebbe intercorsa nel caso in cui fossero state eseguite operazioni straordinarie che riguardassero l'intera impresa¹⁷⁷.

Terminata l'analisi dell'agevolazione Tremonti ter, il prossimo paragrafo sarà dedicato ad effettuare un confronto tra quest'ultima e l'Ace al fine di evidenziare quali sono gli elementi in comune e le differenze tra questi due regimi agevolativi.

4.4 Breve confronto tra l'Ace e la Tremonti ter

In merito al confronto tra le due agevolazioni poc'anzi esaminate un primo aspetto di differenza risiede nel fatto che, mentre la Tremonti ter mirava esclusivamente a rafforzare l'apparato produttivo delle imprese concedendo una deduzione dal reddito prodotto pari al 50% del costo sostenuto per l'acquisto di determinati beni, l'Ace mira a rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese concedendo una deduzione dal reddito pari al valore che si ottiene moltiplicando la variazione positiva del patrimonio netto per un rendimento nozionale che, per il 2011 è stato fissato nella misura del 3%¹⁷⁸.

Quindi si può dire che le due agevolazioni perseguono obiettivi diversi, a differenza di quanto si è commentato nel confronto tra la legge Visco

177) Cfr. ARTINA V., op. cit., pag. 15.

178) In tal senso si è visto FERRANTI G., *La detassazione 'Tremonti-ter' per le imprese*, in *Corriere tributario*, anno 2009, volume 32, fascicolo 30, pp. 2411-2417 e per quanto riguarda l'Ace AA.VV., *ACE: definito il contenuto del decreto attuativo*, in *La Lente sul Fisco*, 6 marzo 2012.

e l'Ace. Nella Visco infatti veniva perseguito l'obiettivo non solo di favorire la struttura patrimoniale delle imprese, ma anche di far sì che gli incrementi patrimoniali fossero impiegati per rafforzare l'apparato produttivo.

Ritornando al confronto tra le due agevolazioni Tremonti ter ed Ace si può osservare che i soggetti passivi interessati sono i medesimi, con un'eccezione per l'Ace, che include tutti i soggetti IRES, esclusi gli enti che non esercitano attività commerciale in via principale od esclusiva; mentre la Tremonti ter ricomprendeva anche quest'ultimi. Per quanto riguarda i soggetti IRPEF, si è visto che entrambi includono le persone fisiche che esercitano attività commerciale e le società personali.

Per concludere, può essere interessante interrogarsi su quale tra le due agevolazioni possa avere o abbia avuto un maggior ritorno per le imprese in termini di risparmio fiscale, tenendo conto anche del fatto che l'Ace è stata introdotta molto recentemente e che risulta ancora difficile quantificare effettivamente l'impatto reale che possa avere nel tempo nelle imprese. Si ritiene comunque che la Tremonti ter abbia avuto un forte impatto sulle aziende, in quanto, a fronte di investimenti in macchinari che rientravano nella divisione 28 della tabella ATECO, c'era la possibilità di godere di una deduzione del reddito, pari al 50% del costo sostenuto per acquistare il macchinario stesso. Si ritiene dunque che questa sia una delle poche agevolazioni che abbia consentito un consistente risparmio fiscale per le imprese, considerata l'entità che poteva assumere l'agevolazione e l'assenza di vincoli posti in altre agevolazioni.

Questo risulta ancora più evidente se si considera che l'Ace permette di apportare un risparmio di imposta esiguo per le imprese medio/piccole, dove gli incrementi di capitale sono in genere poco rilevanti; mentre per le grandi imprese e per i gruppi industriali l'agevolazione aumenta

considerevolmente in quanto i conferimenti apportati possono essere di gran lunga maggiori.

Si riporta di seguito un esempio. Se un imprenditore in momento di crisi decide di apportare, tramite un conferimento in denaro, un milione di euro ad aumento di capitale all'inizio dell'anno, con l'Ace, a fine anno, dovrebbe moltiplicare tale incremento per un rendimento nozionale del 3%, per un totale di deduzione di 30000 euro. Una cifra simile in un'impresa di medie o piccole dimensioni potrebbe non costituire un sufficiente e adeguato incentivo per gli imprenditori per apportare nuovo capitale; diverso potrebbe essere per le grandi imprese, in cui gli aumenti di capitale sono di centinaia di milioni di euro e quindi il risparmio fiscale è più considerevole.

Effettuando un confronto con la Tremonti ter, se l'imprenditore avesse investito un milione di euro per l'acquisto di uno o più macchinari agevolabili ci si rende subito conto che, per un milione di euro investito, avrebbe avuto una deduzione pari a 500 mila euro, ossia 470 mila euro in più rispetto all'Ace. In un momento di così forte crisi, come quello che si sta verificando negli ultimi anni, sarebbe più opportuno incentivare l'economia introducendo agevolazioni più simili alla Tremonti ter, che consentano considerevoli risparmi d'imposta, a fronte di reali rinnovi degli apparati produttivi.

Sarebbe risultato ancora più opportuno, ad avviso di chi scrive, l'unione delle due agevolazioni in una sorta di nuova legge Visco: in tal modo, si sarebbe perseguito il duplice obiettivo di incentivare le imprese a ridurre il proprio grado di indebitamento, cercando nel contempo di incrementare il capitale proprio e modificare la struttura patrimoniale delle imprese, oltre ad indurre quest'ultime ad investire il capitale apportato nell'acquisto di nuovi beni, che avrebbero portato presumibilmente negli anni ad un aumento di produttività e ad una possibile ripresa dell'economia.

4.5. Breve confronto tra Ace e Notional interest deduction belga

Esempi di agevolazioni dirette ad incentivare l'impiego di capitale proprio si possono rinvenire anche oltre confine, a livello comunitario. Per esempio, il Belgio disciplina un'agevolazione fiscale molto simile all'Ace che è chiamata Notional interest deduction (Nid), la quale mira favorire la patrimonializzazione delle imprese e quindi ad assicurare la parità di trattamento tra imprese che si finanziano con debito e quelle, che invece, utilizzano capitale proprio.

Essa è stata introdotta dal 1 gennaio 2006 ed è il meccanismo applicativo è molto simile a quello che si è analizzato per l'Ace, ma con una differenza sostanziale: infatti, per le società che sono soggette all'imposta sui redditi societari in Belgio è consentita la deduzione di un valore pari all'applicazione di un rendimento nozionale al valore del patrimonio netto.

In pratica, a differenza dell'Ace, che applica il rendimento nozionale alla variazione del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, nell'agevolazione belga il rendimento si applica al valore del patrimonio netto e non alla variazione. Tuttavia, sul punto si può riscontrare un'analogia che accomuna l'Ace con la Nid, che si presenta in relazione ai soggetti IRPEF, per i quali il rendimento nozionale viene applicato all'intero patrimonio netto. Risulta logico che con la Nid, a differenza dell'Ace, non solo il beneficio concesso risulta più elevato, ma oltretutto risulta applicabile in ciascun esercizio, poiché, mentre per l'Ace se il valore del capitale proprio, ad esempio, nell'esercizio 2011 è inferiore a quello che era in vigore alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il beneficio non può essere goduto, con la Nid si può usufruire dell'agevolazione in ogni esercizio, perché il rendimento è applicato al

179) In tal senso CIRCI A., MOJANA M. *Meccanismi applicativi dell'Ace in ottica comparatistica: il confronto con la "Notional interest deduction vigente in Belgio"*, in *il Fisco* maggio 2012, p.692-699

patrimonio netto totale¹⁸⁰.

Per quanto riguarda il rendimento nozionale del capitale investito, con l'agevolazione belga viene determinato annualmente prendendo a riferimento il rendimento medio annuo dei titoli di stato del debito pubblico aventi durata decennale, due anni prima rispetto al periodo d'imposta in esame¹⁸¹. Per l'anno 2012 esso è pari al 3,425% e comunque viene stabilito che tale rendimento, per ogni anno, non può essere superiore a quello dell'anno precedente più dell'1% e non può superare la percentuale del 6,5%. Si può dire che tale meccanismo di determinazione di tale rendimento si accosta a quanto previsto dall'Ace: se infatti, con l'agevolazione italiana, è stato stabilito che per i primi tre esercizi esso sia pari al 3%, successivamente tale rendimento verrà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ogni anno e terrà conto dei rendimenti medi dei titoli obbligazionari pubblici.

Inoltre, con la Nid, è previsto che se dall'applicazione del rendimento nozionale risulta un reddito agevolato superiore a quello realizzato nel corso dell'esercizio, tale eccedenza può essere riportata in avanti fino al settimo periodo d'imposta successivo. Per quanto riguarda l'Ace, invece, si è visto che l'eccedenza può essere portata avanti senza limiti di tempo.

Continuando nell'analisi della Nid, per quanto riguarda il patrimonio netto, esso è costituito dal capitale sociale, dalle varie riserve, dagli utili e perdite portate a nuovo e dai contributi in conto capitale¹⁸². Da tale patrimonio, ai fini del calcolo dell'agevolazione, devono essere decurtate alcune voci al fine di evitare possibili manovre elusive. Esse sono:

- 1) il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni proprie tenute in portafoglio;

180) Cfr. CIRCI A., MOJANA M., op. cit., pag. 695.

181) Cfr. CIRCI A., MOJANA M., op. cit., pag. 694.

182) Cfr. CIRCI A., MOJANA M., op. cit., pag. 694.

- 2) il costo fiscale delle partecipazioni in società controllate e collegate;
- 3) i capital gains da rivalutazione e contributi in conto capitale esenti da imposta.

Questa disposizione risulta molto simile a quanto visto precedentemente in relazione all'Ace per la quale le varie riserve che si formano a seguito dell'acquisto di azioni proprie, di azioni di società controllate o derivanti da eventuali rivalutazioni devono essere considerate come variazioni in diminuzione al fine del calcolo dell'agevolazione. Quindi, anche se l'Ace dal punto di vista delle disposizioni antielusive è più rigorosa rispetto alla Nid, anche da parte del legislatore belga emergono norme dirette ad evitare possibili manovre fraudolente.

Da questo breve confronto tra le due agevolazioni si può concludere che le discipline analizzate presentano tratti molto simili. Nonostante ciò, la Nid sembra concedere dei benefici maggiori in termini quantitativi, considerata la base di determinazione della relativa deduzione.

CONCLUSIONI

L'Ace è un'agevolazione che è stata introdotta al fine di incentivare maggiori impieghi di capitale proprio, ma se l'obiettivo che ci si prefigge è di usarla come valido strumento economico per permettere alle imprese di uscire dalla crisi, attraverso una loro maggior patrimonializzazione e di conseguenza un minor impiego di capitale di debito, allora, a parere di chi scrive, l'introduzione di tale agevolazione risulta poco utile, se non addirittura vana.

Infatti, già nell'analisi relativa all'evoluzione del Tax design, si era osservato come la Dual Income Tax avesse incentivato le imprese sia medio/piccole che di grandi dimensioni ad impiegare maggior capitale proprio, ma solo relativamente alle seconde si era potuto osservare un'effettiva riduzione del capitale di debito. Questo perché esse avevano il vantaggio di apportare considerevoli conferimenti di capitale, che, di conseguenza, permettevano di usufruire di un beneficio rilevante e di una considerevole riduzione della tassazione sul reddito realizzato. Al contrario, nelle imprese medio/piccole, gli apporti di capitale nuovo erano poco significativi e ciò portava ad usufruire di un'agevolazione che poco incideva sulla tassazione dell'utile societario. Tale limite, a parere di chi scrive, si ripete anche nell'Ace; infatti, considerando, da un lato, il fatto che le piccole/medie imprese rappresentano in Italia una percentuale prossima al 99,9%¹ e, dall'altro, i limiti che si sono visti per la Dual Income Tax relativamente a tali imprese, si può intuire che anche tale agevolazione favorisca ben poco la sostituzione di capitale proprio con quello di debito. Ciò porta alla conseguenza negativa che le imprese poc'anzi citate continueranno a preferire finanziarsi maggiormente attraverso l'impegno di capitale di

183) In tal senso AA.VV., "Piccole imprese:motore dell'occupazione dell'UE", 11-06-2010, <http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/industria/pmi_motore_it.htm>, (20-08-2012).

capitale di debito. Tuttavia, in questo periodo di crisi le banche e gli altri enti finanziari concedono più difficilmente prestiti, oppure li riconoscono chiedendo elevate garanzie, quindi spesso le imprese sono costrette per la maggior parte a chiudere.

Questa considerazione è motivata anche dagli esempi numerici che sono stati esposti relativamente al calcolo dell'Ace; infatti, si è potuto osservare, come a fronte, per esempio, di un aumento di capitale di 60.000 euro (che per una società di persone o per una srl rappresenta comunque un apporto considerevole), si ha diritto ad un beneficio Ace di 1.800 euro che, in termini monetari, rappresenta un risparmio di imposta esiguo, che non incentiva l'imprenditore a vincolare il proprio capitale in azienda e soprattutto non lo aiuta in termini di risparmio fiscale per continuare la propria attività in un momento di crisi.

A parere di chi scrive, come si è già avuto modo di sottolineare, sarebbe stato più utile introdurre un'agevolazione simile alla Tremonti ter che permettesse un considerevole risparmio d'imposta a fronte di nuovi investimenti; o, meglio ancora, se l'obiettivo principale era quello di spingere le imprese a capitalizzarsi, ciò sarebbe stato favorito maggiormente introducendo un beneficio simile alla legge Visco, il quale, da un lato, avrebbe favorito l'impiego di capitale proprio nell'impresa e, dall'altro, avrebbe spinto le imprese ad investire maggiormente nell'acquisto di beni strumentali nuovi che avrebbero favorito negli anni una ripresa delle aziende e quindi dell'economia.

Nonostante tali critiche, si ritiene che per tale agevolazione possano esserci comunque possibilità di miglioramento; infatti, è molto probabile che l'Ace possa subire nel corso degli anni delle modifiche che portino ad un maggiore risparmio d'imposta per i soggetti in interessati. Ciò è detto in considerazione del fatto che l'obiettivo principale del governo al momento attuale è quello di massimizzare il gettito al fine di raggiungere il pareggio di bilancio. Questa potrebbe

essere una delle cause principali che non hanno spinto il governo a concedere un'agevolazione più premiante in termini di risparmio d'imposta.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *ACE: agevolazione “ampia” sulle persone fisiche*, in *La Lente sul Fisco*, 9 marzo 2012

AA.VV., *ACE: definito il contenuto del decreto attuativo*, in *La Lente sul Fisco*, 6 marzo 2012.

AA.VV., *Commento a D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, in *Guida al Diritto*, dicembre 2011, n. 15, pp. 23-24.

AA.VV., *L'ACE sbarca nel consolidato nazionale e mondiale*, in *La Lente sul Fisco*, 27 febbraio 2012.

AA.VV., *Monti: “ La priorità è la lotta all’evasione”*, in *La Stampa*, 21 giugno 2012.

ALBANO G., MIELE L., *Conferimenti in denaro, riserve non disponibili e norme antielusive nel decreto ACE*, in *Corriere Tributario*, Anno 2012, Volume 35, Fascicolo 12, pp. 859-863

ALBANO G., MIELE L., *Le norme anti elusive sterilizzano le moltiplicazioni dell'ACE*, in *Corriere tributario*, anno 2012, volume 35, fascicolo 14, pp. 1052-1058

ALLODI S., *Aiuto alla crescita economica riduzione dell'imponibile d'impresa per aumento del capitale proprio*, in *La Settimana Fiscale*, 31 dicembre 2011

ALOISI B., CARABELLESE P., *Il consolidato fiscale in Italia e in altri Paesi europei*, in *Corriere Tributario*, anno 2002, volume 25, pp-3707-3714.

ANDREANI G., TUBELLI A., *Ambito soggettivo, utilizzo e revoca della 'Tremonti-ter' secondo l'Agenzia delle entrate*, in *Corriere tributario*, anno 2009, volume 32, fascicolo 43, pp. 3487-3494.

ARTINA V., *La Tremonti ter: analisi delle principali differenze con le precedenti versione dell'agevolazione*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, anno 2009, allegato n. 47, pp. 5-15.

BELLINAZZO M., GAIANI L., *Tremonti ter: premiata la meccanica*, in *Il sole 24 Ore*, 31 ottobre 2009

BERARDO G., DULCAMARE V., *Applicazione delle norme antielusive alla disciplina della DIT*, in *Corriere tributario*, Anno 2000, Volume 23, Fascicolo 39, pp. 2842 2848

BERSANI I., *Dual Income tax e agevolazione Visco*, in *Società bilancio contabilità*, anno 2000, volume 22, fascicolo 4, pp. 276-292

BLOCK J., SORGATO L., *Irrazionalità della nuova 'DIT' per società di persone e imprese individuali*, in *Corriere tributario*, anno 2001, volume 24, fascicolo 24, pp. 1787-1789

BUSANI A., *Il quesito del giorno - La perdita non frena la Tremonti-ter*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 luglio 2009

CAROTTI F., *Dit in attesa di sconti più rapidi*, in *Il Sole 24 Ore*, 26 novembre 1998

CAROTTI F., *La Dit fa i conti col tasso di rendimento*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 marzo 1998

CAPPELLUTTI C., *Dual Income tax: commento al D.Lgs. 466/97*, in *Bollettino tributario d'informazioni*, anno 1998, volume 65, fascicolo 11, pp. 898-903

CEPPELLINI P., *Uno strumento troppo modesto per far crescere le aziende*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 marzo 2012

CEPPELLINI P., *Il trampolino della super Dit*, in *Il Sole 24 Ore*, 30 novembre 1998

CEPPELLINI P., *Imprenditori individuali: scocca l'ora della Dit*, in *Il Sole 24 Ore*, 13 maggio 1998

CEPPELLINI P., *Dalla Dual Income tax un'agevolazione su misura*, in *Il Sole 24 Ore*, 1 maggio 1998

CEPPELLINI P., MACELLARI I., *Dalla Dit aliquota leggera per la capitalizzazione*, in *Il Sole 24 Ore*, 29 aprile 1998

CIRCI A., MOJANA M., *Meccanismo applicativi dell'ACE in ottica comparatistica: il confronto con la "Notional Interest Deduction" vigente in Belgio*, in *Il Fisco*, 2012, n. 5, pp. 692-698.

CONTRINO A., *Le "agevolazioni Visco" alle imprese. Parte prima: principi ed inquadramento teorico, presupposti temporali e soggettivi*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2000, n. 1, pp. 879-917.

CORSINI A., *Le capitalizzazioni a cascata riducono la base di calcolo*, in *Il Sole 24 Ore*, 19 marzo 2012

CORSINI A., MENEGHETTI P., *Doppio binario fisco-bilancio*, in *Il Sole 24 Ore*, 30 marzo 2012

COTTO A., ODETTO G., VALENTE G., *Tuir*, a cura di *Eutekne (MI)*, 2010, p. 1684-1685

D'ANDREA S., *Dit senza coraggio nella compensazione sui crediti dei soci*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 giugno 1998

DEZZANI F., *Dual Income Tax*, in *Contabilità finanza e controllo*, anno 1998, volume 21, fascicolo 2, pp. 121-124

DI GIANDOMENICO M.E., *La dual Income tax e le norme antielusive*, in *Bollettino tributario d'informazioni*, anno 1999, volume 66, fascicolo 18, pp. 1349-1353

DI MAJO A., *Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale e assistenziale*, Commissione 6^a Senato della Repubblica (Finanze e Tesoro), Roma, 9 febbraio 2012.

DI TANNO T., *La variazione in aumento del capitale investito come presupposto di applicazione della Dual Income Tax*, in *Rivista di diritto tributario*, anno 1998, fascicolo 4, pp. 291-363

FERRANTI G., *La detassazione 'Tremonti-ter' per le imprese*, in *Corriere tributario*, anno 2009, volume 32, fascicolo 30, pp. 2411-2417

FERRANTI G., *L'agevolazione 'Tremonti-ter': i chiarimenti di 'Telefisco 2010'*, in *Corriere tributario*, anno 2010, volume 33, fascicolo 9, pp. 661-666

FERRANTI G., *I chiarimenti dell'Agenzia sui beni agevolati dalla 'Tremonti-ter*, in *Corriere tributario*, anno 2009, volume 32, fascicolo 43, pp. 3479-3486

FERRANTI G., *Agevolazione Visco: individuazione e determinazione degli investimenti*, in *Corriere tributario*, anno 2000, volume 23, fascicolo 32, pp. 2309-2313

FERRANTI G., MIELE L., *Chance interpello da estendere anche ai Paesi black list*, in *Il sole 24 Ore*, 2 aprile 2012

FRANCO A., *La detassazione degli investimenti per le imprese (agevolazione "Tremonti-ter")*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2009, n. 4, pp. 755-768.

GALGANO F., *Trattato di diritto civile*, , Cedam, 2010, volume 3 p. 836.

GAIANI L., *Le perdite riducono l'Ace*, in *Il Sole 24 Ore*, 10 febbraio 2012

GAIANI L., *Premiato chi accantona utili - Stop alla rivalutazione delle poste*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 marzo 2012

GAIANI L., *Test sui rendiconti per ottimizzare l'ACE*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 marzo 2012.

GAIANI L., *Il bonus ACE non si duplica*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 marzo 2012

GAIANI L., *L'Ace favorisce il gruppo*, in *Il Sole 24 Ore*, 17 marzo 2012

GAIANI L., *Un incentivo rilevante nel lungo periodo*, in *Il Sole 24 Ore*, 21 marzo 2012

GAIANI L., *Tremonti-ter: le regole per la detassazione degli investimenti*, in *Guida alla contabilità e bilancio*, anno 2009, fascicolo 19, pp. 36-42

GAIANI L., *Manovra d'estate, Tremonti ter per le start up*, in *Il Sole 24 Ore*, 6 agosto 2009

GEMELLI A., *Agevolazioni ACE: la bozza di decreto*, in *La Lente sul Fisco*, 6 marzo 2012.

IZZO B., *In regime di trasparenza l'agevolazione arriva ai soci*, in *Il Sole 24 Ore*, 30 marzo 2012

IZZO B., *L'Ace per i soggetti IRPEF nel modello di dichiarazione dei redditi*, in *Corriere tributario*, n. 20/2012, pp. 1517-1523

LANDUZZI F., *Tre passaggi sulle eccedenze*, in *Il Sole 24 Ore*, 30 marzo 2012

LORENZETTI M., *Il regime delle obbligazioni convertibili all'interno della disciplina dell'ACE*, in *La Lente sul Fisco*, 28 maggio 2012.

LUGANO R., *Uno sconto dall'8 al 18% che opera ad ampio raggio*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 febbraio 1999

LUGANO R., *La Dit punta sul patrimonio netto*, in *Il Sole 24 Ore*, 27 novembre 1998

LUGANO R., *La Dit nella gabbia del nuovo <760>*, in *Il Sole 24 ore*, 27 marzo 1998

LUGANO R., *Sulla Dit coefficiente a doppio uso*, in *Il Sole 24 Ore*, 7 marzo 1998

MARIOTTI F., *Detassazione degli utili destinati al fondo patrimoniale comune per incentivare le reti di imprese*, in *Corriere Tributario*, 2011, n. 12, pp. 951-956.

MARCHESE S., NASTRI M., *Agevolazione Visco*, in *Contabilità finanza e controllo*, anno 1999, volume 22, fascicolo 4, pp. 368-371

MELCHIORI A., *Bonus Ace sugli utili a riserva*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 marzo 2012

MENEGHETTI P., *Bonus sugli incrementi 2011*, in *Il Sole 24 Ore*, 8 marzo 2012

MENEGHETTI P., *L'Ace sale con la rinuncia dei soci*, in *Il Sole 24 Ore*, 19 marzo 2012

MENEGHETTI P., *Ripianamento anche con rinunce*, in *Il Sole 24 Ore*, 30 marzo 2012

MENEGHETTI P., RANOCCHI G. P., *La detassazione coinvolge tutto il patrimonio netto*, in *Il sole 24 ore*, 30 marzo 2012

MENEGHETTI P., *Manovra: Tremonti ter da giocare sui tempi*, in *Il Sole 24 Ore*, 10 agosto 2009

MENILLI A., MARCUCCI S., VOLPE A., CAPPELLUTTI C., *Modalità applicative degli incentivi per i nuovi investimenti alle imprese, c.d. 'Legge Visco' (effetti combinati con la dual income tax)*, in *Bollettino tributario d'informazioni*, anno 2000, volume 67, fascicolo 10, pp. 740-749.

MENTI F., *Il regime della trasparenza fiscale esteso alle società di capitali*, in *Bollettino tributario di informazioni*, anno 2004, volume 71, fascicolo 4, pp. 245-255.

MENTI F., *Il regime della trasparenza fiscale esteso alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria*, in *Diritto e pratica tributaria*, anno 2004, volume 75, fascicolo 3 (parte 1), pp. 421-448.

MICHELUTTI R., *Note in tema di dual Income tax e stabile organizzazione di soggetti non residenti*, in *Rivista di diritto tributario*, anno 1998, fascicolo 7/8, pp. 242-272

MIELE L., *Agevolazione Visco': problemi applicativi e possibili soluzioni*, in *Contabilità finanza e controllo*, anno 2000, volume 23, fascicolo 1 (Supplemento S), pp. 12-18

MIELE L., *Conferimenti da soggetti esteri: la norma antielusiva DIT e i pareri del Comitato consultivo*, in *Corriere tributario*, Anno 2001, Volume 24, Fascicolo 30, pp. 2231-2235

MOBILI M., *La rinuncia ai crediti spinge l'ACE. La decisione dei soci di non ottenere la restituzione rileva per l'incentivo sul patrimonio*, in *Norme e Tributi*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2 marzo 2012.

MOBILI M., *Si tratta sulla Tremonti ter*, in *Il Sole 24 Ore*, 23 giugno 2010

NASTRI M., *Novità in tema di Dual Income Tax*, in *Contabilità finanza e controllo*, anno 2000, volume 23, fascicolo 7, pp. 727-735

ONETO C., *Dit, accantonamento utili alla prova del bilancio*, in *Il Sole 24 Ore*, 17 giugno 1998

PARISOTTO E., *Banche e assicurazioni al debutto con dubbi*, in *Il Sole 24 Ore*, 14 febbraio 2011

PANTEGHINI P.M., *Alcune considerazioni sulla Dual Income Tax italiana (Parte I)*, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, anno 1998, volume 57, fascicolo 1, pp. 3-14

PENATI A., *Dual Income tax: Più distorsione che innovazione*, in *Corriere della Sera*, 22 dicembre 1996

PEDERZOLI A., *Dual Income Taxation: dal modello puro di tassazione a quello italiano*, in *Diritto e pratica tributaria*, anno 2000, volume 71, fascicolo 4, pp. 141-159

PESOLE D., *Doppia chance per le imprese*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 dicembre 2011

PESOLE D., *Visco spinge gli investimenti*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 febbraio 1999

PESOLE D., *Visco: <La Dit dovrà estendersi all'intero capitale dell'impresa>*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 giugno 1998

PESOLE D., *Visco ripensa la super-Dit: utili reinvestiti con Irpeg 19%*, in *Il Sole 24 Ore*, 26 gennaio 1998

PIAZZA., *Dit, più ampio il ventaglio degli utili*, in *Il Sole 24 Ore*, 13 giugno 1998

PICCHIO N., *Il Governo studia la nuova Dit*, in *Il Sole 24 Ore*, 6 gennaio 1999

PISTOLESI F., *La Dual Income Tax. Commento al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466*, in *Diritto e pratica tributaria*, 1998, pp. 701-739.

PROCOPIO M., *Dual Income Tax e agevolazione 'Visco': principi generali ed evoluzione delle agevolazioni*, in *Diritto ed economia dell'assicurazione*, anno 2001, fascicolo 1, pp. 55-88

RANOCCHI G., *Sas, Snc e imprese individuali: lo sconto si fa più ampio*, in *Il Sole 24 Ore*, 19 marzo 2012

RINFORZI M. F., *Tasso al 7% per la Dit '98*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 febbraio 1999

RINFORZI M. F., *Così la super-Dit diventò <Tremonti>*, in *Il Sole 24 Ore*, 28 gennaio 1999

RINFORZI M. F., *Remunerazione Dit limitata al 7%*, in *Il Sole 24 Ore*, 26 marzo 1998

RINFORZI M. F., *Primo passo verso un'Irpeg progressiva*, in *Il Sole 24 Ore*, 4 febbraio 1998

RISELLI S., *Conto alla rovescia per la Tremonti ter*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 maggio 2010

RIZZARDI R., *Le nuove agevolazioni per gli investimenti: Tremonti-ter*, in *Contabilità finanza e controllo*, anno 2009, volume 32, fascicolo 10, pp. 816-820

RIZZARDI R., *Dall'Unico '98 una beffa per le persone fisiche*, in *Il Sole 24 Ore*, 23 aprile 1998

ROCCHI A., SORIGNANI P.R., *Le nuove disposizioni antielusive nella disciplina DIT*, in *Corriere tributario*, Anno 2000, volume 23, fascicolo 25, pp. 1795-1804

ROCCHI A., SORIGNANI P.R., *La «Tremonti-bis» nell'UNICO 2003*, in *Corriere tributario*, anno 2003, volume 26, fascicolo 21, pp. 1689-1692

ROSANO C., *A rischio su quattro <fronti> la quotazione agevolata in Italia*, in *Il Sole 24 Ore*, 23 aprile 1998

ROSANO C., *Dit e redditi di capitale: decreti con <impronta> protezionistica*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 febbraio 1998

ROSSI L. SCARIONI P., *Rilevanza ai fini DIT dei conferimenti in denaro effettuati da non residenti*, in *Bollettino tributario di informazioni*, anno 1999, volume 66, fascicolo 14, pp. 1104-1108

SACRESTANO Al., SACRESTANO Am., *Incentivi alla crescita, l'ACE "batte" la DIT. Maggiori vantaggi a chi aumenta la capitalizzazione dalla misura contenuta nel decreto salva-Italia*, in *Norme & Tributi*, *Il Sole 24 Ore*, 16 gennaio 2012.

SACRESTANO Al., *Definiti in maniera dettagliata i beni agevolabili con la Tremonti ter*, in *Finanziamenti & credito*, anno 2010, volume 12, fascicolo 11, pp. 52-53

SACRESTANO Al., *Tremonti ter nei righi di Unico*, in *Il Sole 24 Ore*, 26 luglio 2010

SACRESTANO Am., *Premio Ace anche per società di persone*, in *Il Sole 24 Ore*, 21 marzo 2012

SAGGESE P., *Ace, conta la delibera di aumento*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 aprile 2012

SERGIACOMI c., *Manovra Monti. Gli aiuti alle imprese*, in *Dispensa MAP on-line*, febbraio 2012, n. 2, pp. 6-15.

SILIGARDI A., *I conferimenti a controllate estere non riducono l'agevolazione DIT*, in *Corriere tributario*, anno 2001, volume 24, fascicolo 5, pp. 348-350

SILVA E., *Bene la Dit, ma ci vuole più coraggio*, in *Il Sole 24 Ore*, 1 dicembre 1998

TRABUCCHI A., MANGUSO G., *Il nuovo incentivo alla capitalizzazione delle imprese*, in *Corriere Tributario*, 2009, n. 30, pp. 2762-2767.

TURRI G., *Riforma fiscale: disciplina del consolidato mondiale*, in *Diritto e pratica tributaria*, Anno 2006, Volume: 77, Fascicolo 1 (Parte 1), pp. 95-176.

VALENTE P., MAGENTA M., *Profili applicativi della Dual Income Tax*, in *Le Società*, 1998, n. 4, pp. 477-480.

VALACCA R., DRAGONE P., *La detassazione Visco: una prima analisi della nuova agevolazione*, in *Amministrazione e finanza*, anno 1999, volume 14, fascicolo 8, pp. 27-30

VASAPOLLI A., VASAPOLLI G., *Le novità in tema di dual Income tax*, in *Corriere tributario*, anno 2000, volume 23, fascicolo 9, pp. 642-643

VASAPOLLI A., VASAPOLLI G., *Le conseguenze del limite del patrimonio netto ai fini Ace*, in *Corriere tributario*, n. 20/2012, pp. 1524-1529

VERGNANO F., *Avanti con la Tremonti ter*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 luglio 2010

VERNASSA F., REICH E. P., *ACE: intervento per migliorare la struttura patrimoniale delle imprese*, in *Guida alla contabilità & bilancio*, anno 2012, fascicolo 6, pp. 35-45

YODA, *Manovra, per lo sviluppo delle imprese arriva ACE, la versione Passera della DIT*, 19 dicembre 2011.

ZANDONA' M., *Tremonti ter, no al cumulo delle detrazioni del 55%*, in *Il Sole 24 Ore*, 21-09-2009.

ZARBO T., *La misura ACE a favore della capitalizzazione delle imprese*, in *Finanziamenti su misura news*, Anno 2012- Volume 16- Fascicolo 3 Pagine 13-16.

CIRCOLARI E RISOLUZIONI - AGENZIA DELLE ENTRATE

Circ., 17 ottobre 2001, n. 90/E

Circ., 27 ottobre 2009, n. 44/E

PROVVEDIMENTI - AGENZIA DELLE ENTRATE

Prov., 18 maggio 2012

CIRCOLARI - DOTTORI COMMERCIALISTI

Circ., 29 marzo 2012, 28/IR

CIRCOLARI - ASSONIME

Circ., 27 maggio 1998, n. 42

ARTICOLI SITI WEB

AA.VV., *Quali sono le cause della crisi*, 20-10-2011,
<http://www.focus.it/curiosita/economia/quali-sono-le-cause-della-crisi_C39.aspx>, (16-03-2012).

AA. VV., *Società, perché l'Italia non cresce? Le risposte di Mario Draghi*, 8-11-2012,
<<http://www.sa.camcom.it/P26UI5677T26/Societa--perche-l-Italia-non-cresce--Le-risposte-di-Draghi.htm>>, (03-03-2012).

AA.VV., *Cos'è l'IMU*, <<http://www.calcoloimu.it/cos-e-l-imu>>, (05-03-2012).

AA.VV., *Riforma pensioni 2012 decreto Monti*,
<http://www.okpedia.it/riforma_pensioni_2012_decreto_monti>, (05-03-2012).

AA.VV., *L'Irap: Cos'è e come calcolarla*, 9 marzo 2009,
<<http://www.fiscocontributi.com/irap-cose-e-come-calcolarla/>>, (05-03-2012).

AA.VV., *“Ires: Imposta sul Reddito delle Società”*, 11-10-2011,
<<http://www.fiscocontributi.com/ires-imposta-sul-reddito-delle-societa/>>,
(23-03-2012).

AA.VV., *Le obbligazioni convertibili in azioni*,
<http://www.dirittoprivatoinrete.it/societa/spa/le_obbligazioni_convertibili_in.htm>, (20-05-2012).

AA.VV., *Speciale ACE: le variazioni positive del patrimonio*, <<http://www.solmap.it/News/Dettaglio.aspx?idNews=2702>>, (18-05-2012)

AA.VV., *Cos'è il codice Ateco*, in www.wondir.it, <<http://wondir.it/cos-il-codice-ateco/>>, (5-05-2012)

AA.VV. “Piccole imprese: motore dell’occupazione dell’UE”, <http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/industria/pmi_motore_it.htm>, (20-08-2012)

BERTONE G., *Il regime del consolidato mondiale*, 14-02-2011, <<http://www.fiscoediritto.it/?p=3210>>, (27-05-2012);

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, *Direzione e coordinamento di società nella riforma del diritto societario*, <<http://www.irdcec.it/system/files/imce/areetematiche/ari/docari35c.pdf>>, (27-07-2012).

D’ANDO’ V., *La Participation Exemption: esenzione fiscale delle plusvalenze*, <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=7625>>, (20-5-2012).

D’ANDO’ V., *Ires: il nuovo regime della trasparenza fiscale delle società di capitali (decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344)*, <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=1388>>, (5-06-2012).

DURANTE L., *Ace: ufficiale l’aiuto alla crescita. E’ in Gazzetta il decreto attuativo*, <<http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/ace-ufficiale-laiuto-alla-crescitrae-gazzetta-decreto-attuativo>>, (18-05-2012).

LOZZI F., *UNICO SC, la compilazione del prospetto ACE*, <http://www.ipsoa.it/dichiarazioni/ND/unico_sc_la_compilazione_del_prospetto_ace_id1079409_art.aspx>, (20-05-2012).

MARTANI G., *La Tonnage tax diventa operativa*, 19-07-2005. <<http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/la-tonnage-tax-diventa-operativa>>, (22-04-2012).

PALMIERI A., *Elusione e frode fiscale*, in *www.altalex.com*, 3 marzo 2009. <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=44949>>, (25-05-2012).

PICOLLI A., *Il Consolidato fiscale nazionale*, <http://www.odcec.mi.it/Libraries/Quaderni/N°_11__IL_CONSOLIDATO_FISCALE_NAZIONALE.sflb.ashx>, (27-05-2012).

TURRISI C., *Trust, strumento di pianificazione e tutela del patrimonio*, <<http://www.fiscooggi.it/analisiecommenti/articolo/trust-strumento-di-pianificazione-e-tutela-del-patrimonio>>, (23-03-2012).

ZINGAROPOLI A., *I vantaggi del contratto di rete*, 21-04-2011, <<http://www.altalex.com/index.php?idnot=14016>>, (17-06-2012).